

PARTE SPECIALE

REATI AMBIENTALI

Modello di Organizzazione Gestione e

Controllo redatto ai sensi del D.Lgs.

231 del 8 giugno 2001 e ss.mm.ii.

Proprietà intellettuale: è fatto espresso divieto di qualsivoglia riproduzione, copia, modifica, diffusione, riutilizzo, anche parziali, del presente documento salva preventiva autorizzazione scritta di Udine Mercati s.r.l.. Il presente documento è reso disponibile alla consultazione di tutti i portatori di interesse tramite pubblicazione sul sito web <https://www.udinmercato.com/it> e pubblicato sulla bacheca aziendale dei dipendenti.

Indice

1	PREMESSA.....	4
1.1	DEFINIZIONI.....	4
1.2	NORMATIVA, PROVVEDIMENTI E DISPOSIZIONI.....	11
1.3	OGGETTO DELLA PRESENTE PARTE SPECIALE.....	11
2	LE FATTISPECIE DI REATO CONTEMPLATE DALLA NORMA.....	18
2.1	REATI PREVISTI DAL CODICE PENALE.....	23
2.2	REATI PREVISTI DAL D.LGS. 152/2006.....	34
2.2.1	<i>INQUINAMENTO IDRICO.....</i>	<i>34</i>
2.2.2	<i>RIFIUTI.....</i>	<i>42</i>
2.2.3	<i>INQUINAMENTO ATMOSFERICO.....</i>	<i>64</i>
2.3	REATI PREVISTI DALLA LEGGE 7 FEBBRAIO 1992, N. 150.....	66
2.4	REATI PREVISTI DALLA LEGGE 28 DICEMBRE 1993, N. 549.....	67
3	SANZIONI.....	68
4	ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA: GENERALITÀ.....	80
6	LE ATTIVITA' "SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS 231/01. SOGGETTI COINVOLTI E DESTINATARI DELLA PRESENTE PARTE SPECIALE.....	83
7	SISTEMA DEI CONTROLLI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PRESUPPOSTO.....	87
7.1	IL CODICE ETICO ED I VALORI CONDIVISI.....	88
7.2	DELEGHE, PROCURE E POTERI DI FIRMA.....	90
7.3	STRUTTURA ORGANIZZATIVA.....	92
7.4	PRINCIPI GENERALI.....	92
7.4.1	REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO	94
7.5	PROCEDURE ED ISTRUZIONI OPERATIVE COLLEGATE AI REATI PRESUPPOSTO PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001.....	99
7.5.1	<i>GESTIONE DELLE AUTORIZZAZIONI, DEI RINNOVI E/O DELLE CONCESSIONI AD OPERA DEI SUB-CONCESSIONARI.....</i>	<i>99</i>
7.5.2	<i>GESTIONE ORDINARIA, MANUTENZIONI E RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI AUTORIZZATIVE E DELLE PRESCRIZIONI NORMATIVE O REGOLAMENTARI.....</i>	<i>100</i>
7.5.3	<i>GESTIONE DI VERIFICHE, ISPEZIONI DA PARTE DI ENTI DI CONTROLLO, IN RELAZIONE AD ASPETTI AMBIENTALI.....</i>	<i>102</i>
7.5.4	<i>GESTIONE DEI RIFIUTI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ E DEI SUB-CONCESSIONARI.....</i>	<i>103</i>
7.5.5	<i>GESTIONE AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO IN FOGNATURA DA PARTE DEI SUB-CONCESSIONARI.....</i>	<i>105</i>
7.5.6	<i>SVILUPPO DI NUOVI PROCESSI, ACQUISTI ED APPALTI.....</i>	<i>107</i>
8	SISTEMA DISCIPLINARE.....	110
12	ORGANISMO DI VIGILANZA.....	111
12.1	FLUSSI INFORMATIVI DALL'ODV	112
12.2	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV	113
13	INTERAZIONE CON ALTRI REATI PRESUPPOSTO.....	118
13.1	REATI DI CUI ALL'ART. 24 D.LGS. 231/01.....	119

Udine Mercati S.r.l.
Reati Ambientali

13.2 REATI DI CUI ALL'ART. 24 BIS D.LGS. 231/01.....	119
13.3 REATI DI CUI ALL'ART. 24 TER D.LGS. 231/01.....	119
13.4 REATI DI CUI ALL'ART. 25 D.LGS. 231/01.....	119
13.5 REATI DI CUI ALL'ART. 25 SEPTIES D.LGS. 231/01.....	120
13.6 REATI DI CUI ALL'ART. 25 DECIES D.LGS. 231/01.....	120
14 DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO	120

Udine Mercati S.r.l.

Reati Ambientali

1 PREMESSA

1.1 DEFINIZIONI

Nel presente documento le seguenti espressioni hanno il significato di seguito indicato:

- **“ANAC”**: istituita con la Legge n. 190/2012 è l’autorità amministrativa indipendente la cui missione istituzionale è individuata nella prevenzione della corruzione in tutti gli ambiti dell’attività amministrativa.
- **“Attività a rischio di reato”**: il processo, l’operazione, l’atto, ovvero l’insieme di operazioni e atti, che possono esporre Udine Mercati s.r.l. al rischio di sanzioni ai sensi del D.Lgs n. 231/2001 in funzione della commissione di un Reato.
- **“Attività Sensibili”**: attività di Udine Mercati s.r.l., individuate nel *Modello*, nel cui ambito sussiste il rischio, anche solo potenziale, di commissione dei Reati di cui al D.Lgs n. 231/2001.
- **“CCNL”**: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il settore del Terziario, Commercio, Distribuzione e Servizi Confcommercio sottoscritto il 22 marzo 2024 per i lavoratori dipendenti di Udine Mercati s.r.l. e sue successive modifiche, integrazioni, e rinnovi.
- **“Codice Etico”**: il documento - previsto dall’art. 54 comma 5 del D.Lgs. n. 165/2001 (come sostituito dall’art. 1, comma 44, della Legge n. 190/2012) e dal DPR n. 62/2013 (da ultimo modificato dal DPR n. 81/2023) – approvato dal vertice di Udine Mercati s.r.l. quale esplicitazione della politica societaria, che contiene i principi etici e di comportamento - ovvero, raccomandazioni, obblighi e/o divieti - a cui i Destinatari devono attenersi e la cui violazione è sanzionata.
- **“Consulenti”**: coloro che agiscono in nome e/o per conto di Udine Mercati s.r.l. sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione.
- **“Controllo Analogo”**: la situazione in cui una Pubblica Amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall’amministrazione partecipante.
- **“Custode dell’identità del segnalante”**: il RPCT, come qui definito.
- **“Data Protection Officer”** o **“DPO”**: la figura prevista dall’art. 37 del Regolamento UE 2016/679 (c.d. GDPR), designato dal Titolare (o dal responsabile) per svolgere attività consultiva, di controllo e di supporto all’applicazione del GDPR e punto di contatto con il Garante per la Protezione dei Dati Personali (c.d. GDPD).

Udine Mercati S.r.l. *Reati Ambientali*

- **“Denuncia”**: la denuncia effettuata presso l’Autorità Giudiziaria (es. denuncia alla Procura della Repubblica) o Contabile (Procura della Corte dei Conti) ai sensi di quanto previsto dalla Legge.
- **“Destinatari”**: Organi Sociali (l’Assemblea dei Soci, l’Amministratore Unico e il Consiglio di Amministrazione; l’Organo di Controllo/Sindaco Unico), Organi di Controllo (Organismo di Vigilanza, Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, Revisori/Società di revisione, Data Protection Officer ex GDPR, Organismi Interni di Valutazione), Personale dipendente della Società (assume rilevanza, ai fini del presente documento, la posizione di tutti i dipendenti legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, indipendentemente dal contratto applicato, dalla qualifica e/o inquadramento aziendali riconosciuti: dirigenti, quadri, impiegati, lavoratori a tempo determinato, lavoratori con contratto d’inserimento, stagisti etc.), il Direttore, Fornitori (e relativi dipendenti/collaboratori) e tutti coloro che operano nell’interesse o a vantaggio di Udine Mercati s.r.l., con o senza rappresentanza, anche di fatto, e a prescindere dalla natura e dal tipo di rapporto intrattenuto con il soggetto preponente (nell’ambito di tale categoria rientrano i seguenti soggetti: (i) tutti coloro che intrattengono per la Società un rapporto di lavoro di natura non subordinata (ad es. lavoratori parasubordinati, agenti (ad es. promotori), stagisti, liberi professionisti, collaboratori a progetto, i collaboratori a qualsiasi titolo ecc.); (ii) altri soggetti che agiscono in nome e/o per conto della Società e/o cui è stata conferita procura e/o delega dal Consiglio di Amministrazione/Amministratore Unico; (iii) altri soggetti terzi che abbiano con la Società rapporti contrattuali (ad es. società di outsourcing, società interinali); (iv) i fornitori, gli outsourcer e i business partners. I Destinatari sono tenuti al rispetto del *Modello 231*.
- **“Dipendenti”**: tutte le persone fisiche che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro subordinato (compresi i dirigenti).
- **“Direttore di Mercato” o “Direttore”**: la figura e funzione prevista dal vigente *“Regolamento del Mercato Agroalimentare all’Ingrosso di Udine”* approvato dal Comune di Udine.
- **“D.Lgs. n. 231/2001” o “Decreto”**: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001, e successive modificazioni ed integrazioni.
- **“D.Lgs. n. 24/2023”**: il Decreto Legislativo n. 24 del 10.03.2023, recante la *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative*

Udine Mercati S.r.l. *Reati Ambientali*

nazionali" (c.d. "Decreto Whistleblowing"), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023, e successive modificazioni ed integrazioni.

- **"D.Lgs. n. 152/2006"**: il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006, recante la *"Norme in materia ambientale"*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006, e successive modificazioni ed integrazioni.
- **"Delegato in materia ambientale"**: il soggetto cui è stata conferita idonea delega per la gestione degli aspetti ambientali in analogia con quanto previsto dall'art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008;
- **"In House Providing"**: la situazione in cui una pubblica amministrazione decide di ricorrere all'autoproduzione di beni, servizi e lavori, anziché rivolgersi al mercato rispettando procedure di evidenza pubblica.
- **"Gestore delle segnalazioni"**: il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (o "RPCT") di Udine Mercati s.r.l., quale soggetto individuato dal D.Lgs. n. 24/2023 e dalla medesima Società per la ricezione e gestione delle Segnalazioni ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 24/2023 e del *Modello 231*.
- **"Gruppo"**: Udine Mercati s.r.l. e le società da essa controllate direttamente o indirettamente ai sensi dell'art. 2359, primo e secondo comma, del Codice civile.
- **"Linee Guida ANAC"**: le Linee Guida edite dall'ANAC in materia di segnalazioni ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023 e s.m.i. (approvate con Delibere n. 301 e 311 del 12.07.2023).
- **"Linee Guida 231"**: le Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001, pubblicate dalle associazioni di categoria, che sono state considerate ai fini della predisposizione ed adozione del *Modello*.
- **"Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001" o "Modello"**: il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ritenuto dagli Organi Sociali idoneo a prevenire i Reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e, pertanto, adottato dalla Società, ai sensi degli articoli 6 e 7 di tale Decreto Legislativo, e relativi allegati.
- **"Modello 231"**: l'insieme organico dei documenti costituenti il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 adottato da Udine Mercati s.r.l., segnatamente compresi il Codice Etico ed il Sistema Disciplinare, nonché la Policy Whistleblowing adottata ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023, i regolamenti denominati *"Regolamento interno per l'utilizzo consapevole della strumentazione informatica e della rete internet per la gestione degli archivi cartacei"* e *"Modello organizzativo privacy"* (ove rilevanti

Udine Mercati S.r.l. *Reati Ambientali*

ai sensi del *Modello 231*) ed il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza adottato ai sensi della Legge n. 190/2012 e s.m.i..

- **“Organismo di Vigilanza”** o **“OdV”**: l’Organismo previsto dall’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001, per come individuato e nominato, avente il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del *Modello*, nonché sull’aggiornamento dello stesso.
- **“Partner”** o **“business partners”**: controparte contrattuale di Udine Mercati s.r.l. (quali ad esempio clienti, fornitori, agenti, consulenti, operatori economici in genere ex D.Lgs. n. 36/2023, etc., siano essi persone fisiche o giuridiche) con cui essa addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (acquisto e cessione di beni e servizi, associazione temporanea d’impresa - ATI, joint venture, consorzi, etc.), ove destinati a cooperare con la Società nell’ambito dei Processi Sensibili o nelle attività a rischio reato.
- **“Parte Generale”**: sezione del *Modello* che ne definisce l’impianto complessivo in relazione a quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 ed alle specifiche scelte compiute dalla Società nella sua elaborazione.
- **“Parte Speciale”**: sezione del *Modello* nella quale sono definiti i principi di comportamento e le regole cui attenersi nello svolgimento delle Attività Sensibili e nelle Attività a rischio in relazione a classi omogenee di fattispecie di Reato a cui la Società è, anche solo potenzialmente, esposta, nonché sistema di prevenzione ai sensi della Legge n. 190/2012 e s.m.i..
- **“Personale”**: tutte le persone fisiche che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro (inclusi il Direttore, i lavoratori dipendenti, gli interinali, i collaboratori a qualsiasi titolo, gli *“stagisti”*, i volontari, i procuratori/delegati dall’Organo Amministrativo, nonché i liberi professionisti che abbiano ricevuto un incarico da parte di Udine Mercati s.r.l.).
- **“Personale Apicale”**: i soggetti di cui all’articolo 5, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 231/2001, ovvero i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società, ovvero che esercitano – anche di fatto – la gestione o il controllo della medesima (in particolare, il Presidente, i Vicepresidenti, i membri del Consiglio di Amministrazione, il Direttore, gli eventuali institori ed i soggetti che siano destinatari di procura e/o delega da parte dell’Organo Amministrativo della Società)¹.

¹ Con la sentenza n. 3211 del 16 gennaio 2024, la quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha reso una propria interpretazione in merito alla nozione di *“esercizio di fatto della gestione e del controllo dell’ente”* e all’estensione della categoria dei soggetti apicali *“di fatto”*: discostandosi da altra impostazione interpretativa che riferisce il termine *“controllo”* alla sola nozione delineata dall’art. 2359 c.c., la Corte ha adottato una soluzione interpretativa di carattere estensivo, secondo la quale la nozione di controllo ricomprende *“anche un’attività di ‘controllo’ e di vigilanza o, comunque, di verifica ed incidenza nella realtà economico patrimoniale della società, sovrapponibile a quella dei sindaci o degli altri soggetti formalmente deputati a tali attività”*.

Udine Mercati S.r.l. *Reati Ambientali*

- **“Personale sottoposto ad altrui direzione”**: i soggetti di cui all’articolo 5, comma 1 lett. b), del D.Lgs. n. 231/2001, ovvero tutto il Personale che opera sotto la direzione o la vigilanza del Personale Apicale.
- **“Policy Whistleblowing”**: procedura (adottata ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023 e quale parte integrante del proprio *Modello* e del proprio *PTPCT*) che definisce in Udine Mercati s.r.l. il modello di ricevimento e di gestione delle segnalazioni interne, nonché il canale interno di segnalazione, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti anche dal trattamento di dati personali effettuati per la gestione delle stesse, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, del D.Lgs. n. 196/2003 e del D.Lgs. n. 51/2018, e s.m.i..
- **“Pubblica Amministrazione” o “P.A.”**: per Amministrazione Pubblica si deve intendere: (i) lo Stato (o Amministrazione Statale); (ii) gli Enti Pubblici, economici o meno: si specifica che l’Ente Pubblico è individuato come tale dalla Legge oppure è un Ente sottoposto ad un sistema di controlli pubblici, all’ingerenza dello Stato o di altra Amministrazione per ciò che concerne la nomina e la revoca dei suoi amministratori, nonché l’Amministrazione dell’Ente stesso. È caratterizzato dalla partecipazione dello Stato, o di altra Amministrazione Pubblica, alle spese di gestione; oppure dal potere di direttiva che lo Stato vanta nei confronti dei suoi organi; o dal finanziamento pubblico istituzionale; o dalla costituzione ad iniziativa pubblica); (iii) il Pubblico Ufficiale: colui che esercita *“una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”* (agli effetti della legge penale *“è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”*: art. 357 del codice penale); (iv) l’incaricato di Pubblico Servizio: colui che *“a qualunque titolo presta un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”* (art. 358 c.p.: si rappresenta che *“a qualunque titolo”* deve intendersi nel senso che un soggetto esercita una pubblica funzione, anche senza una formale o regolare investitura (incaricato di un pubblico servizio “di fatto”) e non rileva il rapporto tra la P.A. e il soggetto che esplica il servizio.
- **“Protocollo” o “Procedura”**: la misura organizzativa, fisica e/o logica prevista dal *Modello* al fine di prevenire il rischio di commissione dei Reati.

Udine Mercati S.r.l. *Reati Ambientali*

- **“PTPCT”**: il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza approvato da Udine Mercati s.r.l. ai sensi della Legge n. 190/2012 e s.m.i. e del Piano Nazionale Anticorruzione.
- **“Reati”** o il **“Reato”**: l’insieme dei reati, o il singolo reato, richiamati dal D.Lgs. n. 231/2001 e dalla Legge n. 190/2012 (per come eventualmente modificati e integrati in futuro).
- **“Regolamento del Mercato Agroalimentare all’Ingrosso di Udine”** o **“Regolamento del Mercato”**: disposizioni regolamentari adottate dal Comune di Udine, da ultimo con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 21.02.2022.
- **“Responsabile della funzione disciplinare”**: il soggetto deputato alla gestione del procedimento disciplinare secondo quanto previsto dalla normativa e dalla prassi vigente nonché dallo Statuto e dai Regolamenti interni della Società e, comunque, dalla contrattazione collettiva applicabile. Il Responsabile della funzione disciplinare è, in ogni caso, soggetto diverso dal RPCT laddove il procedimento disciplinare scaturisca dalla segnalazione *whistleblowing*.
- **“RPCT”**: il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di Udine Mercati s.r.l., nominato ex art. 1, comma 7, della Legge n. 190/2012, nella rispettiva funzione di soggetto incaricato del compito di ricevere le segnalazioni di illecito e gestirne il procedimento fino alla trasmissione della segnalazione al soggetto competente, cui competono i compiti, poteri e doveri di cui – in particolare – agli artt. 4-5-21 del D.Lgs. n. 24/2023, nonché alla Legge n. 190/2012, ai D.Lgs. nn. 33 e 39/2013² ed al D.P.R. n. 62/2013 e s.m.i..
- **“Regole e Principi Generali”**: le regole ed i principi generali di cui al *Modello* specificatamente individuati.
- **“Sistema Disciplinare”**: l’insieme di regole e misure sanzionatorie da applicare in caso di violazione delle regole procedurali e comportamentali previste dal *Modello 231*.
- **“Società”**: Udine Mercati s.r.l..

² La Corte costituzionale, con sentenza n. 98/2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 1, comma 2, lettera f), e 7, comma 2, lettera d) del D.lgs. n. 39/2013, nella parte in cui non consentono di conferire l’incarico di amministratore di ente di diritto privato, a chi, nell’anno precedente, abbia ricoperto la carica di presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato controllati da amministrazioni locali. In conseguenza di ciò è possibile per colui che, in provenienza, sia stato presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico andare a ricoprire, in destinazione, l’incarico di amministratore in un’altra società pubblica. L’intervento della Corte sul comma 2 ha lasciato in vita la analoga disposizione del comma 1, che riguarda il livello regionale.: l’ANAC – con segnalazione n. 2/2024 – ha sottoposto al legislatore, ovvero di rivedere, nel senso voluto dalla Corte, l’intero articolo «rimuovendo, in via generale, gli incarichi di presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico (comma 1 ultima parte e comma 2 ultima parte dell’art. 7 del d.lgs. n. 39/2013) tra quelli che rilevano in provenienza e, in quanto tali, assumono valenza ostativa al conferimento di tutti gli incarichi in destinazione presi in considerazione dall’articolo 7 del d.lgs. n. 39/2013».

Udine Mercati S.r.l.

Reati Ambientali

- **“Whistleblowing”**: il processo di *Segnalazione* degli illeciti che comportino *Violazioni* ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023.
- **“Rifiuto”**: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi
- **“Sottoprodotto”**: s'intende un residuo di produzione, che non è un rifiuto e che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184 *bis* del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..
- **“Terre e rocce da scavo”**: suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera. Fra queste: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento; opere infrastrutturali (gallerie, strade); rimozione e livellamento di opere in terra, che possono essere gestite come “rifiuti” o come “non rifiuti” (es. sottoprodotti) a seconda della loro qualificazione nell'ambito del D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120, regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo.
- **“End of waste”**: rifiuto che ha cessato di essere tale in seguito a una delle operazioni di recupero e soddisfa i criteri specifici dettati dall'articolo 184 *ter* del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..
- **“Emergenza ambientale”**: evento anomalo o incidentale che possa avere effetti sull'ambiente esterno quali contaminazione del suolo, delle acque e/o inquinamento dell'aria.
- **“Potenziale Contaminazione”**: minaccia imminente che si verifichi un danno ambientale in relazione a una delle matrici ambientali (suolo, sottosuolo, acque superficiali e sotterranee, aria).
- **“Acque meteoriche”**: acqua di una precipitazione atmosferica che, non assorbita o evaporata, dilava le superfici scolanti. Fra queste, le **“acque di prima pioggia”** sono quelle che, cadendo durante la fase iniziale di un evento meteorico, si presentano spesso cariche di inquinanti di varia natura e dilavano la superficie delle aree scoperte. Considerandone la composizione, tali acque di prima pioggia sono particolarmente pericolose per l'ambiente, rendendo quindi necessario dedicarvi adeguati sistemi di trattamento. Per questo motivo le acque di prima pioggia o di dilavamento possono essere oggetto di autorizzazione allo scarico, sulla base di quanto definito dalla disciplina regionale di competenza: per il Friuli-Venezia Giulia si può fare riferimento al Capo II, Titolo III delle Norme di attuazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque (di seguito, **“PRTA”**), adottato con Delibera di Giunta 15 marzo 2018, n. 591. Secondo l'articolo 26 del PRTA si considerano **“acque di prima pioggia”**, ai fini del convogliamento e successivo trattamento, quelle *«contaminate provenienti dal dilavamento di superfici scolanti di qualsiasi estensione, ove vi sia la presenza di: (i) depositi, non protetti dall'azione di agenti atmosferici, di materie prime, semilavorati, prodotti finiti o rifiuti e che, in occasione di dilavamento meteorico, possono rilasciare sostanze suscettibili di recare danno alle acque superficiali o sotterranee; (ii) lavorazioni, comprese le operazioni di carico e scarico, che comportino il*

Udine Mercati S.r.l.

Reati Ambientali

dilavamento di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici; (iii) ogni altra attività che possa comportare il dilavamento delle sostanze pericolose di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla Parte terza del Decreto 152/06; ogni altra attività in cui vi sia il dilavamento di sostanze correlate al ciclo produttivo aziendale».

- **“Acque reflue industriali”**: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.
- **“Acque reflue domestiche”**: quei reflui costituiti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi derivanti essenzialmente dal metabolismo umano e da attività domestiche. Rientrano quindi in questa categoria, anche le acque provenienti da insediamenti industriali i cui scarichi terminali provengono da servizi igienici, cucine e mense.
- **“Scarico idrico”**: sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo riceettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria.

1.2 **NORMATIVA, PROVVEDIMENTI E DISPOSIZIONI**

La disciplina cui fa riferimento il presente documento è reperibile come segue: (i) normativa, al link: <https://www.normattiva.it/>; (ii) provvedimenti delle Autorità (in particolare: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al link: <https://www.mase.gov.it/>; Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), al link: <https://www.anticorruzione.it/>; Agenzia per l'Italia Digitale (AGID), al link: <https://www.agid.gov.it/>; Garante per la Protezione dei Dati Personali (GPDP), al link: <https://www.garanteprivacy.it/>); (iii) disposizioni interne di riferimento (fra cui: il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società, e menzionati allegati, lo Statuto, i Regolamenti e le Procedure interne, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, tutti presso la sede aziendale ed in parte al link presente sul sito aziendale.

1.3 **OGGETTO DELLA PRESENTE PARTE SPECIALE**

La presente Parte Speciale costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui Udine Mercati s.r.l. (di seguito anche solo la “Società”) si è dotata al fine di adempiere alle previsioni del D.Lgs. n. 231 del 08.06.2021 (di seguito per brevità anche il

Udine Mercati S.r.l. *Reati Ambientali*

“Decreto”), nello specifico quanto ai reati presupposto previsti dall’**art. 25-undecies** del D.Lgs. 231/2001 commessi con violazione delle norme in materia ambientale.³

Nelle specifiche matrici di mappatura sono state rilevate le Attività Sensibili esposte a potenzialità commissive di tali reati incidenti sulla integrità della Società.

L’adozione da parte di Udine Mercati s.r.l. di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in grado di prevenire adeguatamente le differenti ipotesi di illecito introdotte con tali normative trova il proprio presupposto fondamentale nella volontà di gestire la propria organizzazione aziendale attraverso l’adozione di regole e procedure alla cui osservanza sono tenuti tutti i propri Amministratori, Dirigenti, Lavoratori, Collaboratori esterni a qualsiasi titolo e chiunque svolga, a qualsiasi titolo, funzioni di rappresentanza anche di mero fatto di Udine Mercati s.r.l. (compresi espressamente i consulenti e i soggetti terzi che assistono l’Ente nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e/o gestiscono gli adempimenti e/o sono comunque coinvolti nei procedimenti amministrativi inerenti autorizzazioni, permessi, titoli abilitativi, contributi, finanziamenti, agevolazioni, controlli, ispezioni, verifiche ecc.). Tutti i destinatari del Modello, così come individuati nella Parte Generale e nella presente Parte Speciale, sono chiamati all’osservanza dei principi e delle linee di condotta indicati di seguito, nonché ad adottare, ciascuno in relazione alla funzione in concreto esercitata, comportamenti conformi ad ogni altra norma e/o procedura che regoli in qualsiasi modo attività che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 231/2001 quanto alle fattispecie di reato trattate nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale contiene regole comportamentali, procedure e cautele volti a tutelare l’integrità della Società e a prevenire il rischio di commissione di siffatti reati.

La responsabilità amministrativa dell’Ente, che rende possibile l’applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 231/2001, si fonda su una colpa “*di organizzazione*”: l’Ente è ritenuto corresponsabile del reato del suo esponente se ha omesso di darsi un’organizzazione in grado di impedirne efficacemente la realizzazione e, in particolare, se ha omesso di dotarsi di un sistema di controllo interno e di adeguate procedure per lo svolgimento delle attività a maggior rischio di commissione di illeciti.

Tre sono, in sintesi, i requisiti da cui dipende la possibilità di imputare all’ente collettivo un illecito dipendente da reato: **1)** occorre che sia stato commesso da una persona fisica un certo

³ Va evidenziato che con Decreto del 25.01.2024 il MASE ed il Ministero per le riforma istituzionali hanno nominato la Commissione interministeriale di 33 esperti che procederà alla completa revisione e riassetto in un unico Testo delle normative ambientali, in coerenza con i nuovi articoli 9 e 41 della Costituzione (con l’introduzione dell’Ambiente in Costituzione): **entro il 30 giugno 2025** sono previsti i decreti attuativi di riforma della materia.

Udine Mercati S.r.l. *Reati Ambientali*

tipo di reato (uno di quelli indicati negli artt. 24-26 del *Decreto*); **2)** occorre, altresì, che a commetterlo sia stata una persona fisica appartenente ad una certa categoria di soggetti [in particolare: *a)* persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso - [art. 5, 1° co., lett. a\)](#) del *Decreto*; *b)* persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno di costoro - [art. 5, 1° co., lett. b\)](#) del *Decreto*]; **3)** il reato, inoltre, deve essere stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'Ente: elemento costitutivo della responsabilità in questione, infatti, è rappresentato dalla necessità che la condotta illecita ipotizzata sia stata posta in essere dai citati soggetti *“nell'interesse o a vantaggio della Società”* e non *“nell'interesse esclusivo proprio o di terzi”* (art. 5, commi 1 e 2, del *Decreto*).

Ne deriva che la responsabilità dell'Ente sorge non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio, patrimoniale o meno, per l'Ente, ma anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto-reato trovi ragione nell'interesse dell'Ente.

L'art. 12, primo comma, lett. a) del *Decreto*, stabilisce un'attenuazione della sanzione pecuniaria per il caso in cui *“l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricevuto vantaggio minimo”*. Pertanto, se il soggetto ha agito perseguendo sia l'interesse proprio che quello dell'Ente, quest'ultimo sarà comunque passibile di sanzione.

Ove risulti prevalente l'interesse dell'agente rispetto a quello dell'Ente, sarà possibile un'attenuazione della sanzione stessa a condizione che quest'ultimo non abbia tratto vantaggio o abbia tratto vantaggio minimo dalla commissione dell'illecito. Nel caso in cui si accerti che un soggetto ha perseguito esclusivamente un interesse personale o di terzi, l'Ente non sarà responsabile affatto, a prescindere dal vantaggio eventualmente acquisito.

Nel caso in cui, invece, l'autore del reato-presupposto sia un sottoposto [lett. *b)* dell'[art. 5, 1° co.](#) del *Decreto*], l'Ente sarà responsabile *«se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza»*: e tuttavia, è previsto che tale inosservanza debba ritenersi esclusa nel caso in cui *«l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato un modello di organizzazione, gestione o controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi»* (art. 7, 1° e 2° comma, del D.Lgs. n. 231/2001).

Peraltro, pur essendo dipendente dalla commissione di un reato da parte di una persona fisica, la responsabilità da reato dell'Ente collettivo è, in un certo senso, autonoma da quella penale dell'autore del reato-presupposto (art. 8 del D.Lgs. n. 231/2001): essa, infatti, non è esclusa dal

Udine Mercati S.r.l. *Reati Ambientali*

fatto che l'autore del reato-presupposto non venga identificato o non sia imputabile, né viene meno nel caso in cui il reato-presupposto si estingua per causa diversa dall'amnistia.

La presente Parte Speciale – fermo quanto previsto nella Parte Generale - si concentra sui reati presupposto previsti dall'art. 25–*undecies* del D.Lgs. n. 231/2001 e commessi con violazione della normativa ambientale, che possono essere commessi nell'ambito dell'attività della Società e che possono far sorgere la responsabilità amministrativa della medesima ove commessi nell'interesse e/o a vantaggio della stessa.

Per ciò che rileva in questa sede, il Decreto ha sostanzialmente recepito alcune direttive comunitarie e, in particolare, la Direttiva 19 novembre 2008, n. 2008/99/CE: i dettami comunitari sono stati recepiti dalle modifiche al D.Lgs. n. 231/01, ricollegate al D.Lgs. n. 121/2011⁴ (*Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all' inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni*) ed alla Legge n. 68/2015⁵ (*Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente*).

Il Legislatore italiano ha così introdotto nel D.Lgs. n. 231/2001 l'art. **25-undecies**⁶ che prevede i reati “*comuni*”, ovvero posti in atto da chiunque, e che originano la responsabilità a carico dell'Ente.

Art. 25-undecies

Reati ambientali

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

⁴ Pubblicato in G.U. 177 del 01/08/2011 ed entrato in vigore il 16/08/2011.

⁵ Pubblicata in G.U. 122 del 28/05/2015 ed entrata in vigore il 29/05/2015.

⁶ Così come modificato dalla L. n. 68 del 22.05.2015 (G.U. Serie Generale n. 122 del 28.5.2015) ed in vigore dal 29.05.2015.

Udine Mercati S.r.l. **Reati Ambientali**

c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;

e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

Udine Mercati S.r.l. **Reati Ambientali**

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del Codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

Udine Mercati S.r.l. *Reati Ambientali*

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

La responsabilità da reato dell'Ente per gli illeciti ambientali – previsti dall'art. 25-*undecies* del Decreto 231 – interseca due ambiti di prevenzione di particolare complessità⁷.

Da un lato, infatti, si trova la disciplina volta alla tutela dell'ambiente, che è collocata in fonti primarie (quali i Regolamenti UE, il Testo Unico Ambiente di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e le fattispecie incriminatrici previste nel Codice penale e non solo) e secondarie (come i provvedimenti autorizzativi, AIA, AUA, VAS, VIA, IPPS e i decreti ministeriali), vede partecipi più decisori pubblici (legislatore europeo e italiano e diverse pubbliche amministrazioni) e si connota perché soggetta a costanti aggiornamenti, a cui il privato – soggetto individuale o, più spesso, collettivo – deve adeguarsi perché la propria condotta con impatto ambientale continui ad essere lecita ossia resti nell'area del rischio consentito.

⁷ su cui si è soffermata la III Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 27148/2023, specificando – fra le altre cose – i requisiti che deve possedere il Modello 231 per poter esimere l'Ente dalla responsabilità di cui al D.Lgs n. 231/2001 in materia ambientale.

Udine Mercati S.r.l.

Reati Ambientali

Dall'altro, poi, vi è l'architettura della responsabilità da reato degli Enti nell'Ordinamento italiano (D.Lgs. n. 231/2001), costruita sul tandem reato-presupposto/illecito amministrativo a questo collegato e sulla colpa di organizzazione, concetto sintetico che identifica la mancata o la carente organizzazione dell'Ente per cui è stato possibile commettere l'illecito nell'interesse o nel vantaggio dell'Ente stesso, configurando rispettivamente il versante oggettivo e soggettivo della fattispecie.

2 LE FATTISPECIE DI REATO CONTEMPLATE DALLA NORMA.

Nella formulazione attuale l'art. 25-*undecies* del *Decreto* prevede la responsabilità degli Enti tanto in relazione a fattispecie delittuose, quanto in relazione a fattispecie contravvenzionali che - per finalità di schematizzazione in ragione della condotta sanzionata - possono essere suddivise in casi di: (i) esercizio di attività in violazione della disciplina amministrativa; (ii) superamento di valori soglia predeterminati dalla Legge o dalle Autorità; (iii) mancata collaborazione con le Autorità di controllo.

Si riportano di seguito le fattispecie di rilevanza penale previste dall'articolo 25-*undecies* che costituiscono i reati presupposto affrontati nella presente Parte Speciale, quantunque parte di essi non possano ritenersi attinenti alla attività svolta da Udine Mercati s.r.l..

Le fattispecie di reato che saranno oggetto di specifica analisi, possono essere convenientemente suddivise in macroaree, a seconda dell'articolato legislativo cui appartengono:

Codice penale

- art. 452 bis "*Inquinamento ambientale*";
- art. 452 quater "*Disastro ambientale*";
- art. 452 quinquies "*Delitti colposi contro l'ambiente*";
- art. 452 sexies "*Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività*";
- art. 452 octies "*Circostanze aggravanti*";
- art. 727 bis "*Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette*";
- art. 733 bis "*Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto*";

D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 - Norme in materia ambientale

- art. 137 - *Scarichi di acque reflue industriali* (Sanzioni penali);
- art. 256 - *Attività di gestione di rifiuti non autorizzata*;

Udine Mercati S.r.l. *Reati Ambientali*

- art. 257 - *Omessa bonifica dei siti*;
- art. 258, comma 4 - *Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari*;
- art. 259, comma 1 - *Traffico illecito di rifiuti*;
- art. 260 - *Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti*⁸;
- art. 260-bis - *Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti - Sistri*;
- art. 279, comma 5 - *Emissioni nell'aria (Sanzioni)*;

L. 7 febbraio 1992 n. 150 - *Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica*

- art. 1, comma 1 e 2;
- art. 2, comma 1 e 2;
- art. 3 bis, comma 1;
- art. 6, comma 4.

L. 28 dicembre 1993 n. 549 - *Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente:*

- art. 3, comma 6 – *Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive*;

D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 202 - *attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni*

- art. 8, comma 1 e 2 - *Inquinamento doloso*;
- art. 9, comma 1 e 2 - *Inquinamento colposo*.

La punibilità di tali reati, tra cui si annoverano delitti e contravvenzioni, è prevista, a seconda dei casi concreti anche a semplice titolo di colpa oltre che di dolo.

⁸ Con riferimento all'art. 260 D.Lgs. n. 152/2006, va evidenziato che tale articolo è stato abrogato con D.Lgs. 01.03.2018 n. 21 (contenente "disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103"), con introduzione nel codice penale del nuovo articolo 452-quaterdecies che riproduce fedelmente, per quanto qui interessa, i primi due commi dell'art. 260 richiamati dall'art. 25 undecies del D.Lgs. 231/01.

Udine Mercati S.r.l. *Reati Ambientali*

È bene premettere che, ai sensi dell'articolo 43, comma 1, del Codice penale, un reato:

- è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericolo, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione;
- è colposo o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

La seguente Tabella riporta la mappa della rilevanza per Udine Mercati s.r.l. dei Reati Presupposti considerati dal D.Lgs. n. 231/2001:

Reati ambientali (Articolo 25 - <i>undecies</i> D.Lgs. 231/2001)		R i l e v a n z a
Articolo 452 <i>bis</i> c.p.	inquinamento ambientale	S I
Articolo 452 <i>quater</i> c.p.	disastro ambientale	S I
Articolo 452 <i>quinquies</i> c.p.	delitti colposi contro l'ambiente	S I
Articolo 452 <i>octies</i> c.p.	delitti associativi aggravati	N O
Articolo 452 <i>sexies</i> c.p.	traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività	S I
Articolo 452 <i>quaterdecies</i> c.p.	attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	N O
Articolo 727 <i>bis</i> c.p.	uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o	N O

Udine Mercati S.r.l. Reati Ambientali

	vegetali selvatiche protette	
Articolo 733 <i>bis</i> c.p.	distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto	N O
Articolo 137, commi 2 e 3, comma 5 per il primo e secondo periodo, comma 11, Decreto 152/06 e s.m.i.	Reati in materia di scarico (es. scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo)	S I
Articolo 137, comma 13, Decreto 152/06 e s.m.i.	scarico in mare da parte di navi e aeromobili di sostanze di cui è vietato lo sversamento	N O
Articolo 256, comma 1, lett. a) e b), Decreto 152/06 e s.m.i.	gestione di rifiuti non autorizzata	S I
Articolo 256, comma 3, primo e secondo periodo, Decreto 152/06 e s.m.i.	realizzazione o gestione di una discarica abusiva	S I
Articolo 256, comma 4, Decreto	inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre attività concernenti i rifiuti	S I

Udine Mercati S.r.l.
Reati Ambientali

152/06 e s.m.i.		
Articolo 256, comma 5, Decreto 152/06 e s.m.i.	miscelazione non consentita di rifiuti	S I
Articolo 256 bis comma 2 d. lgs. n. 152/2006	combustione illecita di rifiuti	N O
Articolo 256, comma 6, Decreto 152/06 e s.m.i.	deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti pericolosi sanitari	N O
Articolo 257, commi 1 e 2, Decreto 152/06 e s.m.i.	inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti	S I
Articolo 258, comma 4, Decreto 152/06 e s.m.i.	violazione degli obblighi di tracciabilità dei rifiuti	S I
Articolo 259, comma 1, Decreto 152/06 e s.m.i.	traffico illecito di rifiuti	N O
Articolo 260 <i>bis</i> , commi 6, 7 e 8, Decreto 152/06 e	violazioni del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti [abrogato]	N / A

Udine Mercati S.r.l. *Reati Ambientali*

s.m.i.		
Articolo 279, comma 5, Decreto 152/06 e s.m.i.	inquinamento atmosferico	N O
Articolo 1, commi 1 e 2 e Articolo 2, commi 1 e 2 L. 7 febbraio 1992, n. 150	importazione, esportazione, trasporto e uso illeciti di specie animali e commercio di piante riprodotte artificialmente	N O
Articolo 3 <i>bis</i> L. 7 febbraio 1992, n. 150	falsificazione o alterazione di certificazioni e licenze e uso di certificazioni e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali	N O
Articolo 3, comma 6, L. 28 dicembre 1993, n. 549	violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono	S I
Articolo 8, commi 1 e 2 D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202	sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti	N O
Articolo 9, commi 1 e 2 D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202	sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti	N O

2.1 REATI PREVISTI DAL CODICE PENALE

Di seguito si riporta il testo degli articoli del Codice penale, richiamati dal comma 1 dell'art. 25-
undecies quali reati presupposto della responsabilità dell'Ente ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001,

Udine Mercati S.r.l.

Reati Ambientali

per ciascuno dei quali verranno presentati l'articolato normativo, le sanzioni (pecuniarie, interdittive e di altro tipo), nonché una breve spiegazione di come il reato possa concretizzarsi. Si deve precisare che ai sensi dell'art. 32 quater del Codice penale la condanna per taluni reati in materia ambientale (di cui agli artt. **452-bis**, **452-quater**, **452-sexies**, **452-septies** e **452-quaterdecies** del codice penale) comporta l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione⁹.

Art. 452-bis

Inquinamento ambientale

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000,00 a € 100.000,00 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.

SANZIONI IN CAPO ALL'ENTE PREVISTE DAL D.LGS. 231/01:

- ✓ **sanzione pecuniaria:** minimo 250, fino a 600 quote;
- ✓ **sanzione interdittiva:** sanzioni interdittive (ex art. 9 D.Lgs. 231/2001), della durata non superiore ad un anno;
- ✓ **altre sanzioni:** la confisca è obbligatoria in caso di condanna.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE:

⁹ "Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, **452-bis**, **452-quater**, **452-sexies**, **452-septies**, **452-quaterdecies**, 501, 501-bis, 640, secondo comma, numero 1, **640-bis** e **644**, commessi in danno o a vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione": testo dell'art. 32-quater del codice penale vigente dal 10.10.2023 in esito al DL n. 105/2023 convertito con modificazioni dalla Legge n. 137/2023; tale Legge, per ciò che in questa sede rileva, ha disposto modifiche anche all'art. 30 della Legge n. 157/1992, all'art. 255 del D.Lgs n. 152/2006, nonché agli art. 240-bis, 452-bis e 452-quater del codice penale.

Udine Mercati S.r.l. *Reati Ambientali*

L'art. 452-*bis* del Codice penale (da ultimo modificato dal DL n.105/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 137/2023) sanziona, la compromissione non solo delle risorse naturali quali acqua, aria, suolo e sottosuolo, ma, più in generale, di tutte le componenti dell'ambiente includendo anche ecosistema e biodiversità, le cui definizioni sono ancor oggi contenute nell'art. 2 della Legge n. 124/1994.

La fattispecie è costruita come un delitto c.d. “*di evento*” e “*di danno*” e la configurazione di tale ipotesi chiede che sia provato il diretto rapporto causale fra la condotta e l'evento di inquinamento.

Per quanto attiene le modalità di commissione del reato, la giurisprudenza della Corte di Cassazione penale afferma che la locuzione “abusivamente” include, nella condotta censurata, non solo quella effettuata in assenza della necessaria autorizzazione ma anche quella effettuata con autorizzazione scaduta o illegittima o in violazione di disposizioni contenute nell'autorizzazione stessa, e, più in generale, in violazione di principi generali stabiliti dalla legge, indipendentemente dal fatto che siano richiamate, o meno, nell'atto autorizzativo.

La condotta è sanzionata solo se la compromissione o deterioramento sono significativi e misurabili¹⁰:

- la “*compromissione*” consiste in uno squilibrio funzionale che attiene alla relazione del bene aggredito con l'uomo e ai bisogni o interessi che il bene medesimo deve soddisfare;
- il “*deterioramento*” consiste in una riduzione della cosa in misura tale da diminuirne in modo apprezzabile il valore o da impedirne, anche parzialmente, l'uso, ovvero da rendere necessaria, per il ripristino, un'attività non agevole.

Le condotte di “*compromissione*” o “*deterioramento*” del bene non richiedono specifici accertamenti tecnici e ai fini dell'integrazione di detto reato, non è richiesta la tendenziale irreversibilità del danno.

La condanna per il reato previsto da questo articolo - se commesso in danno o a vantaggio di una attività imprenditoriale o, comunque, in relazione ad essa - importa l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione (ex art. 32 quater del Codice penale, nel testo oggi vigente).

A seguito della Legge n. 137/2023 (di conversione del DL n. 105/2023), in ipotesi di condanna per il reato in commento, è stabilita la confisca prevista dall'art. 240-bis, primo comma, del Codice

¹⁰ Per tutte: Sezioni Unite sentenza n. 3077/2023, nonché Sezione Terza sentenze nn. 43233-21187-17400-3098/2023 e 11998/2022;

Udine Mercati S.r.l.

Reati Ambientali

penale.¹¹

Art. 452-quater

Disastro ambientale

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

SANZIONI IN CAPO ALL'ENTE PREVISTE DAL D.LGS. 231/01:

- ✓ **sanzione pecuniaria:** minimo 400, fino a 800 quote;
- ✓ **sanzione interdittiva:** sanzioni interdittive (ex art. 9 D. Lgs. 231/2001);
- ✓ **altre sanzioni:** la confisca è obbligatoria in caso di condanna.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE:

¹¹ Art. 240 – bis: “1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti OMISSIS nonché dagli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-sexies, 452-octies, primo comma, 452-quaterdecies,OMISSIS è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge....OMISSIS.

2. Nei casi previsti dal primo comma, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui allo stesso comma, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona”.

Udine Mercati S.r.l. *Reati Ambientali*

Il reato previsto riguarda sia l'alterazione di un ecosistema - quando questa è irreversibile o nel caso in cui la sua eliminazione risulti particolarmente onerosa e ottenibile solo con interventi di carattere eccezionale - che l'offesa alla pubblica incolumità. Il carattere definitivo o irreversibile dell'alterazione pone il disastro ambientale in un rapporto di specialità rispetto al reato di inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.), il quale prevede una forma meno lesiva di compromissione o di deterioramento dell'ecosistema, non totale ed assoluta, ma suscettibile di rimedio.¹²

La condanna per il reato di cui all'art. 452-*quater* del Codice penale (anch'esso modificato dal DL 105/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 137/2023), se commesso in danno o a vantaggio di una attività imprenditoriale o, comunque, in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione (ex art. 32 *quater* del Codice penale).

Art. 452-quinquies

Delitti colposi contro l'ambiente

*Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-*quater* è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.*

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

SANZIONI IN CAPO ALL'ENTE PREVISTE DAL D.LGS. 231/01:

- ✓ **sanzione pecuniaria:** minimo 200, fino a 500 quote;
- ✓ **sanzione interdittiva:** riduzione delle sanzioni interdittive e pecuniarie pari ad un terzo;
- ✓ **altre sanzioni:** la confisca è obbligatoria in caso di condanna.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE:

Tale tipologia di reato intende perseguire anche le situazioni in cui le compromissioni ambientali e le alterazioni dell'ecosistema avvengano per mera colpa.

Giova ricordare che l'art. 43 del Codice penale, definisce "**colposo**, o *contro l'intenzione*" l'evento che, "*anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o*

¹² Per una recente analisi della fattispecie vedasi la sentenza della Corte di Cassazione Sez. III n. 39195/2023 e del Tribunale Penale di Savona n. 1277 del 02.01.2024

Udine Mercati S.r.l. *Reati Ambientali*

imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline". In altri termini, per parlare di colpa, è richiesto che la condotta sia attribuibile alla volontà del soggetto che agisce ma anche che l'evento non sia voluto, nemmeno in modo indiretto e, soprattutto, che vi sia stata imprudenza, negligenza, imperizia (colpa generica) od inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (colpa specifica).

In virtù della loro forma colposa, i reati di inquinamento e di disastro sono potenzialmente destinati a essere riscontrati più di frequente nella prassi, bastando, come elemento soggettivo, la negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero l'inosservanza (non intenzionale o voluta) di leggi, regolamenti, ordini o specifiche discipline.

Il secondo comma dell'articolo 452-*quinquies* contempla il caso in cui dalle violazioni di cui al comma 1 derivi un pericolo concreto ma l'evento non si concretizzi. Nell'ambito di tali fattispecie di reato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono ritenuti rilevanti i seguenti comportamenti:

- mancata adozione delle misure richieste dalla legge nel caso di eventi accidentali che possono causare potenzialmente un inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque (es. versamento accidentale di rifiuti durante il trasporto, sversamento accidentale di carburante in fase di rifornimento);
- abbandono di rifiuti;
- conferimento di rifiuti a soggetto non autorizzato.

È opportuno specificare che tali condotte sono rilevanti qualora diano origine a un "evento" di inquinamento (es. del suolo o di una faida) o – ipotesi più remota – di disastro nei termini descritti.

Art. 452-sexies

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000,00 a € 50.000,00 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

Udine Mercati S.r.l. *Reati Ambientali*

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

SANZIONI IN CAPO ALL'ENTE PREVISTE DAL D.LGS. 231/01:

- ✓ **sanzione pecuniaria:** minimo 250, fino a 600 quote;
- ✓ **sanzione interdittiva:** non prevista;
- ✓ **altre sanzioni:** la confisca è obbligatoria in caso di condanna.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE:

L'articolo 452-*sexies* disciplina il reato gestione, abbandono, detenzione illecita di materiale ad alta radioattività, sanzionando in modo più pesante le situazioni in cui vi è un pericolo di compromissione o deterioramento dell'ambiente, dell'ecosistema o se vi è un pericolo per la vita e l'incolumità delle persone.

Con riguardo al "*materiale ad alta radioattività*", ad oggi non esiste una definizione normativa di tale "materiale". Un indirizzo in merito all'espressione "alta radioattività" potrebbe essere rinvenuto nel Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 7 agosto 2015, normativa nazionale sulla gestione dei rifiuti radioattivi prodotti nell'impiego pacifico dell'energia nucleare, che definisce i "rifiuti" radioattivi in bassa/media/alta attività secondo il tempo necessario al decadimento dell'attività radioattiva. In questo contesto sono:

- **"Rifiuti radioattivi di bassa attività":** i rifiuti radioattivi che non soddisfano i criteri stabiliti per i rifiuti esenti caratterizzati da livelli di concentrazione di attività inferiori o uguali a 5 MBq/g per i radionuclidi a vita breve, inferiori o uguali a 40 kBq/g per gli isotopi a lunga vita del Nichel e inferiori o uguali a 400 Bq/g per i radionuclidi a lunga vita e che ai fini dello smaltimento necessitano di un confinamento e di un isolamento per un periodo di alcune centinaia di anni. In questa categoria rientra gran parte dei rifiuti provenienti dalle installazioni nucleari, quali le parti e i componenti di impianti derivanti dalle operazioni di smantellamento e da alcuni impieghi medici, industriali e di ricerca scientifica;

Udine Mercati S.r.l. *Reati Ambientali*

- **“Rifiuti radioattivi di media attività”**: i rifiuti radioattivi con concentrazioni di attività superiori ai valori indicati per i rifiuti di bassa attività tali comunque da non richiedere, durante il deposito e lo smaltimento, l’adozione di misure per la dissipazione del calore generato. In questa categoria rientrano i rifiuti che contengono radionuclidi a lunga vita tali da richiedere, nella maggior parte dei casi, un grado di isolamento superiore rispetto a quello di un impianto di smaltimento superficiale con barriere ingegneristiche e quindi lo smaltimento in formazioni geologiche. Tali rifiuti provengono, oltre che dal *decommissioning* delle strutture dei reattori nucleari, dagli impianti di fabbricazione degli elementi di combustibile a ossidi misti, dagli impianti di riprocessamento ovvero dai laboratori di ricerca scientifica, e possono contenere elementi transuranici e quantità rilevanti di prodotti di attivazione o di fissione. In tale categoria sono compresi anche i rifiuti che presentano caratteristiche simili a quelle sopra descritte, derivanti da usi medici o industriali;
- **“Rifiuti radioattivi di alta attività”**: i rifiuti radioattivi con concentrazioni di attività molto elevate, tali da generare una significativa quantità di calore o elevate concentrazioni di radionuclidi a lunga vita, o entrambe tali caratteristiche, che richiedono un grado di isolamento e confinamento dell’ordine di migliaia di anni e oltre. Per tali rifiuti è richiesto lo smaltimento in formazioni geologiche. In tale categoria rientrano, in particolare, i rifiuti liquidi a elevata concentrazione di attività derivanti dal primo ciclo di estrazione (o liquidi equivalenti) degli impianti industriali di riprocessamento del combustibile irraggiato, ovvero il combustibile irraggiato stesso, nel caso si decida di procedere al suo smaltimento diretto, senza riprocessamento.

Nell’ambito di tali fattispecie di reato, si ritengono rilevanti, a mero titolo esemplificativo, le attività di trasporto, detenzione, abbandono illegittimo di materiale ad alta radioattività pervenuto ad esempio con carichi di rottame ferroso. Si ritiene opportuno considerare la rilevanza di tale reato presupposto, sebbene sia poco verosimile e anzi altamente improbabile, che la società – nella sua attività ordinaria – entri in possesso di materiale classificabile come *“alta radioattività”*.

La condanna per il reato previsto da questo articolo - se commesso in danno o a vantaggio di una attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa - importa l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione (ex art. 32 quater del Codice penale).

A seguito della Legge n. 137/2023 (di conversione del DL 105/2023), in ipotesi di condanna per il reato in commento, è stabilita la confisca prevista dall’art. 240-bis, primo comma, del Codice penale.

Udine Mercati S.r.l.

Reati Ambientali

Art. 452-octies

Circostanze aggravanti

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Il testo dell'art. 452-octies del Codice penale riguarda l'associazione a delinquere volta a commettere, in via esclusiva o concorrente, i delitti di cui al Titolo VI-bis del Codice Penale, introducendo, quindi, due nuove ipotesi aggravanti che riguardano i reati di tipo associativo (art. 416 – bis del codice penale), connessi alla criminalità organizzata: si tratta di una fattispecie punita con una sanzione pecuniaria da 300 a 1000 quote.

art. 727-bis

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i

Udine Mercati S.r.l. *Reati Ambientali*

casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, viola i divieti di commercializzazione di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, è punito con l'arresto da due a otto mesi e con l'ammenda fino a 10.000 euro.

SANZIONI IN CAPO ALL'ENTE PREVISTE DAL D.LGS. 231/01:

- ✓ **sanzione pecuniaria:** minimo 100, fino a 250 quote;
- ✓ **sanzione interdittiva:** non prevista;
- ✓ **altre sanzioni:** la confisca è obbligatoria in caso di condanna.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE:

L'oggetto è costituito dalla condotta di chi, al di fuori dei casi consentiti e salvo che il fatto costituisca più grave reato, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta, ad esclusione dei casi in cui l'azione concerne quantità trascurabili e abbia impatto trascurabile sulla conservazione della specie interessata. Restano, pertanto, esclusi dall'area penalmente rilevante tutti quei fatti che, in rapporto alla quantità di esemplari e dell'impatto trascurabile, sono tipizzati da conseguenze esigue.

Per quanto attiene le condotte oggetto di sanzione, l'uccisione e distruzione costituiscono reati a forma libera, potendo realizzarsi per atto commissivo od omissivo, ed istantanei. Al contrario le condotte consistenti nella cattura, prelievo e detenzione, essendo suscettibili di protrarsi nel tempo possono assumere carattere permanente. Si tratta in entrambi i casi di fattispecie contravvenzionali, punibili indifferentemente a titolo di dolo o colpa, per le quali è esclusa il tentativo.

Con il D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 135, a decorrere dal 27 settembre 2022, è stato introdotto l'ultimo comma al citato articolo, punendo anche la violazione dei divieti di commercializzazione (di cui all'art. 8, comma 2 del D.P.R. n. 357/1997).

art. 733-bis

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

Udine Mercati S.r.l. *Reati Ambientali*

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

SANZIONI IN CAPO ALL'ENTE PREVISTE DAL D.LGS. 231/01:

- ✓ **sanzione pecuniaria:** da 150 a 250 quote;
- ✓ **sanzione interdittiva:** non prevista;
- ✓ **altre sanzioni:** la confisca è obbligatoria in caso di condanna.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE:

Si tratta di un reato costruito in chiave di danno, incentrato sulla distruzione e sul deterioramento.

Il bene protetto dalla norma è l'habitat all'interno di un sito protetto. Al fine di individuare l'ambito applicativo della fattispecie in riferimento alla nozione di "*habitat all'interno di un sito protetto*", occorre rifarsi alle definizioni di *habitat* contenute nella direttiva 1992/43/CE (direttiva "Habitat").

Tale è, ai sensi del 3° comma dell'art. 733-bis "*qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'art. 4, par. 1 o 2 della direttiva 1973/409/Ce o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4 par. 4 della direttiva 1992/43/CE*". Non è, pertanto, sufficiente che la condotta ricada su un habitat, in quanto l'ambito della fattispecie richiede che esso sia riferibile ad un sito designato altresì come zona speciale di conservazione.

La condotta di reato tipizzata dalla norma consiste nella *distruzione* di un habitat o nel suo *deterioramento*, entrambe azioni che compromettono lo stato di conservazione. Se, però, il significato di distruzione non pone problemi, più indeterminato è il concetto di "*deterioramento*", per il quale ci si può rifare al delitto di danneggiamento (art. 635 del codice penale), in cui l'azione del "*deteriorare*" è intesa come quella situazione in cui una cosa viene resa, anche temporaneamente, inservibile ai fini dell'uso cui è destinata, restando irrilevante la reversibilità dell'evento. Sebbene contravvenzionale, la fattispecie in commento integra un reato di danno o di pericolo concreto che ha un carattere istantaneo con effetti permanenti.

Sotto il profilo sanzionatorio, la fattispecie è punita più severamente rispetto a quella prevista dall'art. 727-bis: nel caso in esame si prevede, infatti, la pena dell'arresto congiunta all'ammenda,

Udine Mercati S.r.l. *Reati Ambientali*

così rendendo l'illecito non obblabile: trattandosi di reato contravvenzionale, è esclusa la configurabilità del tentativo.

Nell'ambito di tali fattispecie di reato, la cui incidenza del rischio attuale per la Società è stata ritenuta "remota", potrebbero essere ritenute rilevanti le attività che integrano lo stato di emergenza ambientale, quali, a titolo meramente esemplificativo, lo sversamento accidentale di rifiuti o il loro abbandono, che comportino la distruzione di esemplari appartenenti a una specie animale selvatica protetta o distruzione di *habitat*.

2.2 REATI PREVISTI DAL D.LGS. 152/2006

Di seguito si riporta il testo degli articoli del D.Lgs. n. 152/2006 (alcuni oggetto di modifiche – da ultimo - con la Legge n. 137/2023, di conversione del DL n. 105/2023) richiamati dal comma 2 dell'art. 25-undecies del D.Lgs. n. 231/2001, che descrivono i reati riconducibili alla responsabilità amministrativa della Società ove commessi in danno all'ambiente.

2.2.1 INQUINAMENTO IDRICO.

Si deve premettere che la Parte III del D.Lgs n. 152/2006 contiene le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche", ovvero una serie di disposizioni mirate ad assicurare la tutela e il risanamento del suolo e del sottosuolo, la prevenzione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, nonché della messa in sicurezza delle situazioni a rischio. Essa comprende 139 articoli ed è strutturata in quattro sezioni principali: una dedicata alla tutela delle acque dall'inquinamento, una agli strumenti di tutela, una alla gestione delle risorse idriche e una finale dedicata alle disposizioni finali e di transizione della norma.

Ai limitati fini qui di ritenuto interesse, si rileva in primo luogo che non si può prescindere dalla preservazione dell'ambiente a seguito di scarichi di acque reflue provenienti dagli insediamenti urbani ed industriali: la disciplina degli scarichi è contenuta negli artt. da 100 a 108 e da 124 a 132 del D.Lgs. n. 152/2006.

Dagli insediamenti provengono acque caratterizzabili, secondo la normativa ambientale, in modo diverso e, per meglio cogliere la natura degli scarichi, la rilevanza delle condotte e delle relative sanzioni, si richiama la definizione normativa di "scarico" di cui al comma 1 dell'art. 74 del D.Lgs. n. 152/2006.¹³

¹³ 1. ".... ff) **scarico**: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i

Udine Mercati S.r.l. *Reati Ambientali*

Si consideri che ai sensi di tale definizione normativa: (i) sono escluse le connessioni episodiche con sistemi non stabili, che rientrano, invece, nell'ambito dei rifiuti; (ii) per sistema di collettamento, si intendono anche soluzioni diverse dalla tubazione (ad esempio, ruscellamento), purché fisse; (iii) non si fa alcun riferimento allo stato fisico del refluo; (iv) non si fa alcun riferimento alla potenzialità inquinante del refluo stesso.

La centralità del concetto di scarico idrico¹⁴ consente di discriminare i reflui che debbono essere sottoposti alla normativa sui rifiuti da quelli, invece, assoggettati ai disposti in materia di acque. L'attuale definizione di "scarico" risente degli orientamenti giurisprudenziali che riconoscono nella stabilità del sistema di collettamento fra il ciclo di produzione del refluo ed il corpo recettore – acque superficiali (art. 105 del D.Lgs. n. 152/2006), suolo (art. 103 del D.Lgs. n. 152/2006), sottosuolo e rete fognaria (art. 104 del D.Lgs. n. 152/2006) – la caratteristica discriminante, indipendentemente dalla natura chimico-fisica del refluo o dalla presenza di un trattamento preliminare di depurazione.

Tale definizione consente la qualificazione dell'impianto di trattamento del refluo: (i) impianto di trattamento rifiuti, nel caso non si abbia a che fare con uno scarico; (ii) depuratore in presenza di scarico.

I due sistemi di trattamento non sono equivalenti ed intercambiabili, posto che l'art. 110 del D.Lgs. n. 152/2006 disciplina il trattamento dei rifiuti nei depuratori.¹⁵ Dall'analisi del disposto normativo, discende che lo smaltimento dei rifiuti non può avvenire negli impianti di trattamento di acque reflue, salvo esplicita autorizzazione da parte dell'Autorità d'Ambito¹⁶ per particolari situazioni e, comunque, solo per rifiuti compatibili con il processo di depurazione. Un'autorizzazione automatica, previa comunicazione, è concessa *ex lege* per le situazioni in cui il

rilasci di acque previsti all'articolo 114" (L'articolo 114 del D.Lgs. 152/06 si occupa delle dighe).

¹⁴ La tematica è, tuttavia, alquanto dibattuta e complessa: in merito agli scarichi di acque meteoriche di dilavamento e di acque reflue industriali si vedano le sentenze della Corte di Cassazione Sez. III penale nn. 24663-11128/2021, 45900-45434/2022, 46689-43815-5738-376/2023 e 985-688/2024, nonché la sentenza n. 36093/2023 in tema di servizio idrico integrato.

¹⁵ **Art. 110** – "Trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento delle acque reflue urbane - 1. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, è vietato l'utilizzo degli impianti di trattamento di acque reflue urbane per lo smaltimento di rifiuti.....7. Il produttore ed il trasportatore dei rifiuti sono tenuti al rispetto della normativa in materia di rifiuti, fatta eccezione per il produttore dei rifiuti di cui al comma 3, lettera b), che è tenuto al rispetto dei soli obblighi previsti per i produttori dalla vigente normativa in materia di rifiuti. Il gestore del servizio idrico integrato che, ai sensi dei commi 3 e 5, tratta rifiuti è soggetto all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di rifiuti".

¹⁶ <http://www.ausir.fvg.it/>

Udine Mercati S.r.l. Reati Ambientali

rifiuto è qualitativamente analogo alle acque reflue.¹⁷ Quando il depuratore tratti anche rifiuti, il gestore del depuratore ha a che fare con un impianto di trattamento rifiuti: essendo stato autorizzato dall'Autorità d'Ambito, deve solo rispettare i dettami della normativa rifiuti solo per ciò che attiene la tenuta dei registri di carico e scarico in base a quanto disposto dal comma 7.

In questa sede, infine, si ritiene sufficiente specificare che le acque di scarico sono classificate dal comma 1 dell'art. 74 del D.Lgs. n. 152/2006 in tre tipologie¹⁸, che è consentito il mutamento di classe in forza della definizione di assimilazione alle acque reflue domestiche di cui all'art. 101 comma 7¹⁹ del D.Lgs. n. 152/2006 (sulla quale è intervenuta anche la Regione Friuli Venezia Giulia con la L.R. n. 13/2002 - che, seppur modificata da successivi interventi legislativi, impone ancor oggi l'assimilabilità per alcuni reflui - e tramite Linee Guida²⁰) e che un'ulteriore assimilabilità *ex lege* è stata introdotta dall'art. del DPR n. 227/2011²¹.

17 <https://www.arpa.fvg.it/temi/temi/supporto-tecnico-e-controlli/acque-reflue-disciplina-degli-scarichi-e-impianti-di-depurazione/>

18 1.g) **acque reflue domestiche**: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;

h) **acque reflue industriali**: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;

i) **acque reflue urbane**: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato. ”.

Va peraltro dato conto dell'art. 3 del DL 17.10.2024 n. 153 (“Disposizioni urgenti per la tutela dell'ambiente e del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico”) con il quale, al fine di arginare e contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici che si stanno manifestando con eventi sempre più estremi, è stata inserita una ulteriore voce all'art.74 del D.Lgs. n. 152/2006 (T.U. Ambiente) relativa alle “**acque affinate**”. Le acque affinate consistono in acque reflue domestiche o industriali, trattate conformemente alla normativa unionale, e sottoposte a ulteriore trattamento in impianto di affinamento. L'utilizzo di tali acque permetterebbe di prevenire i fenomeni siccitosi attraverso le buone pratiche del riuso in quanto potrebbero contribuire al ravvenamento o accrescimento dei corpi idrici sotterranei

19 7. Salvo quanto previsto dall'articolo 112, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue:

a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;

b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame;

c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;

d) provenienti da impianti di acqua coltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzano per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;

e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale;

f) provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore.

20 http://cmsarpa.regione.fvg.it/cms/tema/rischi-industriali/news/Revisione-Linea-Guida-scarichi_2.html

21 **Art. 2 - Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche –**

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 101 e dall'Allegato 5 alla Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono assimilate alle acque reflue domestiche:

Udine Mercati S.r.l.

Reati Ambientali

Il D.Lgs. n. 152/2006 all'art. 124 impone che tutti gli scarichi, di qualsiasi tipo di effluente, debbano essere preventivamente autorizzati, da parte del titolare dell'attività da cui origina lo scarico²² e sono vietati gli scarichi nel suolo e nel sottosuolo, come disciplinato dagli artt. 103 e 104 del D.Lgs. n. 152/2006²³.

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA IN TEMA DI SCARICHI.

L'art. 137 del D.Lgs. n. 152/2006 contiene 14 commi, caratterizzati da specifiche fattispecie penali che, nella generalità dei casi, si sostanziano in reati di pericolo astratto o presunto: per le fattispecie incriminatrici non è richiesta alcuna specifica e concreta idoneità lesiva, né che la

-
- a) le acque che prima di ogni trattamento depurativo presentano le caratteristiche qualitative e quantitative di cui alla tabella 1 dell'Allegato A;*
b) le acque reflue provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazione di servizi i cui scarichi terminali provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense;
c) le acque reflue provenienti dalle categorie di attività elencate nella tabella 2 dell'Allegato A, con le limitazioni indicate nella stessa tabella.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 101, comma 7, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in assenza di disciplina regionale si applicano i criteri di assimilazione di cui al comma 1.

22 Art. 124. Criteri generali

1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.
2. L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Ove uno o più stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del presente decreto.
3. Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, servite o meno da impianti di depurazione delle acque reflue urbane, è definito dalle regioni nell'ambito della disciplina di cui all'[articolo 101, commi 1 e 2](#).
4. In deroga al comma 1, gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'ente di governo dell'ambito.
[...]
8. Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, l'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'articolo 108, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente. La disciplina regionale di cui al comma 3 può prevedere per specifiche tipologie di scarichi di acque reflue domestiche, ove soggetti ad autorizzazione, forme di rinnovo tacito della medesima.
[...]
12. Per insediamenti, edifici o stabilimenti la cui attività sia trasferita in altro luogo, ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione d'uso, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove quest'ultimo ne risulti soggetto. Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunicazione all'autorità competente, la quale, verificata la compatibilità dello scarico con il corpo recettore, adotta i provvedimenti che si rendano eventualmente necessari.

23 Art. 103 Scarichi sul suolo

1. È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:
- a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3;
 - b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;
 - c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;
 - d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;
 - e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;

Udine Mercati S.r.l. Reati Ambientali

condotta abbia realmente creato un danno o concretizzato un pericolo e, conseguentemente, non viene meno la responsabilità anche se si constata la mancanza, in concreto, di un pericolo effettivo per l'ambiente.

Si tratta di fattispecie di reato che possono essere poste in essere da "chiunque" anche se, di fatto, posto che la disciplina penale è imperniata sulla natura industriale delle acque, si tratta di reati propri di chi ha in concreto effettiva potestà decisionale.

Fanno eccezione le fattispecie penali rivolte al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane (art. 137, comma 6) e al gestore del servizio idrico integrato (art. 137, comma 7).²⁴

Ciò detto, va evidenziato che solo gli scarichi di acque reflue industriali - sanzionati dall'art. 137 del D.Lgs. n. 152/2006 – sono richiamato dal D.Lgs. n. 231/2001 e, quindi, fanno insorgere la responsabilità amministrativa dell'Ente in materia di tutela dell'inquinamento delle acque²⁵.

Si riportano esclusivamente i commi dell'art. 137 del D.Lgs. n. 152/2006 riferiti ai reati presupposto previsti oggi dall'art. 25-undecies del D.Lgs. n. 231/2001:

art. 137

Sanzioni penali

f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.

2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.

3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

104 - Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee

1. È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.

[...]

8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata.

²⁴ In merito al superamento dei limiti tabellari negli impianti di trattamento delle acque reflue urbane vedasi la sempre attuale sentenza della Terza Sez. della Corte di Cassazione n. 24797/2019.

²⁵ In tutti i casi di superamento dei valori limite relativi alle sostanze indicate nelle tabelle 3 e 4 dell'allegato 5 non comprese anche nella tabella 5 del D.Lgs n. 152/2006 si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 133 del D.Lgs. medesimo.

Udine Mercati S.r.l. **Reati Ambientali**

comma 2 - Quando le condotte descritte al comma 1²⁶ riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

comma 3 - Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1²⁷, e 108, comma 4²⁸, è punito con l'arresto fino a due anni.

comma 5, 1° periodo - Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5 alla Parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'allegato 5 alla Parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle Province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro.

comma 5, 2° periodo - Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

comma 11 - Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103²⁹ e 104³⁰ è punito con l'arresto sino a tre anni.

comma 13 - Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle

²⁶ **comma 1** - Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da tre mesi a tre anni.

²⁷ Disciplina la possibilità di scaricare in fognatura le acque reflue industriali, prescrivendo il rispetto delle prescrizioni regolamentari ed ai valori limite adottati dall'Autorità d'Ambito competente.

²⁸ Disciplina gli scarichi di sostanze pericolose (tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06).

²⁹ L'articolo 103 vieta gli scarichi al suolo, salvo alcune eccezioni.

³⁰ L'articolo 104 vieta gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, salvo alcune eccezioni

Udine Mercati S.r.l. *Reati Ambientali*

convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

SANZIONI IN CAPO ALL'ENTE PREVISTE DAL D.LGS. 231/01:

- ✓ **sanzione pecuniaria:** da 150 a 250 quote per la violazione dei commi 3 – 5, 1° periodo - 13; da 200 a 300 quote per la violazione dei commi 2 – 5, 2° periodo – 11;
- ✓ **sanzione interdittiva:** non prevista per la violazione dei commi 3 – 5, 1° periodo - 13; (massimo 6 mesi) per la violazione dei commi 2 – 5, 2° periodo - 11: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi
- ✓ **altre sanzioni:** la pubblicazione della sentenza può essere predisposta in relazione all'applicazione di pene interdittive; la confisca è obbligatoria in caso di condanna.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE:

La condotta di reato tipizzata dalla norma consiste in vari e distinti comportamenti che si distinguono per gravità:

i più lievi sono:

- scarico autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose di cui alle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza, senza osservare le dovute prescrizioni (comma 3);
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose di cui alla tabella 5 dell'allegato 5 alla Parte terza, con superamento dei limiti di tab. 3 p 4 o altri se più restrittivi (comma 5, 1° periodo);
- scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili di sostanze assolutamente vietate, a meno di avere una preventiva autorizzazione e purché naturalmente degradabili da processi naturali in mare (comma 13);

mentre i più gravi sono:

- scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose di cui alle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza (comma 2);
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose di cui alla tabella 5 dell'allegato 5 alla Parte terza, con superamento dei limiti di tab. 3A (comma 5, 2° periodo);

Udine Mercati S.r.l. *Reati Ambientali*

- scarico sul suolo o negli strati superficiali del suolo, ad esclusione:
 - degli edifici isolati di cui all'art. 3, 3° comma;
 - degli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;
 - degli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali purché siano rispondenti ai requisiti di cui all'art. 103 1° comma, lettera c);
 - degli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali;
 - degli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;
 - delle acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.

- scarico nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, a meno di deroghe esplicite autorizzate dalle autorità competenti.

In questo contesto, potrebbero essere ritenute rilevanti le seguenti attività, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) attività in violazione dell'articolo 137, comma 1, D.Lgs. 152/06:

- apertura di nuovo scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione;
- effettuazione di scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione;

b) Attività in violazione dell'articolo 137, comma 3, D.Lgs. 152/06:

- eseguire uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del Decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione;

c) Attività in violazione dell'articolo 137, comma 5, D.Lgs. 152/06:

- in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del Decreto, nell'esecuzione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del Decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente;

d) Attività in violazione dell'articolo 137, comma 11, D.Lgs. 152/06:

- scarico violando i divieti previsti dagli articoli 103 e 104 del Decreto.

Udine Mercati S.r.l.

Reati Ambientali

2.2.2 RIFIUTI

D.LGS. 152/2006: RIFIUTI, CLASSIFICAZIONE ED ADEMPIMENTI

Il quadro normativo in materia di rifiuti è complesso ed articolato ed è in questo contesto di complessità che si sviluppa in concreto il sistema di pianificazione della gestione dei rifiuti, attualmente disciplinato dalla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 rubricata *“Norme di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”* (che si articola in 6 Titoli: Titolo 1: *“Gestione dei rifiuti”*, Titolo 2 *“Gestione degli imballaggi”*, Titolo 3 *“Gestione di particolari categorie di rifiuti”*, Titolo 3-bis *“Incenerimento e coincenerimento dei rifiuti”*, Titolo 4 *“Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani”*, Titolo 5 *“Bonifica dei siti contaminati”*, Titolo 6 *“Sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali”*).

Il quadro delle competenze in materia di rifiuti vede fortemente accentuati i compiti attribuiti allo Stato (e, in particolare, al Ministero dell'Ambiente), cui spetta anche l'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti degli enti inadempienti, mentre alle Regioni sono attribuite competenze fondamentali in materia di pianificazione nonché in materia di rilascio di autorizzazioni all'esercizio di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti sia urbani che speciali, competenze che spesso vengono delegate con legge regionale alle Province o alle Città Metropolitane. Con riferimento ai rifiuti urbani, agli Ambiti Territoriali Ottimali continuano ad essere devolute le competenze già spettanti agli enti locali. Merita evidenziare che, nel dicembre 2017 e con riferimento ai soli rifiuti urbani ed assimilati, sono state inoltre attribuite importanti funzioni di regolazione e controllo alla AEEGSI (Autorità per l'energia elettrica il gas e sistema idrico), oggi divenuta ARERA (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente), e che ruolo fondamentale è poi attribuito dalla legge all'Albo nazionale gestori ambientali, cui devono iscriversi le imprese che si occupano delle attività di trasporto rifiuti, bonifica siti, bonifica di beni contenenti amianto, intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione.

La definizione normativa di rifiuto – come le altre definizioni qui di interesse - è contenuta nell'art. 183³¹ del D.Lgs. n. 152/2006 al comma 1 alla lettera a): *“rifiuto”*: *qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.*³²

Ogni attività che ha a che fare con i rifiuti deve essere controllata e gestita: a tal fine il produttore deve gestire i rifiuti organizzandoli già prima del successivo allontanamento in un *“deposito temporaneo”* (art. 186-bis del D.Lgs n. 162/2006), del quale tiene una sorta di contabilità di

³¹ Nel testo vigente in esito alle modifiche ad oggi intercorse: da ultimo con il D.Lgs n. 213/2022.

Udine Mercati S.r.l. Reati Ambientali

carico (produzione interna) e scarico mediante i “*formulari*”. Successivamente questi vengono affidati ad un “*trasportatore autorizzato*” che li consegna per le attività di “*recupero*” o “*smaltimento*” ad un “*destinatario autorizzato*”, anche ricorrendo ad un “*intermediario*”.³³

La classificazione dei rifiuti in “*urbani*” e “*speciali*”, a seconda della loro origine, è prevista nell’art. 184 del D.Lgs n. 152/2006 che segue in estratto:

....

2. Sono rifiuti *urbani* i rifiuti di cui all’art. 183, comma 1, lettera b-ter³⁴....

b-ter) «*rifiuti urbani*»:

1. *i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;*
2. *i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;*
3. *i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;*
4. *i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;*

³² Per la nozione di produttore giuridico e di produttore materiale dei rifiuti si veda la sentenza della III sezione penale della Corte di Cassazione n. 42237/2023, secondo la quale “*Per «produttore» di rifiuti deve intendersi non soltanto il soggetto dalla cui attività materiale sia derivata la produzione dei rifiuti, ma anche il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione ed a carico del quale sia quindi configurabile, quale titolare di una posizione di garanzia, l’obbligo di provvedere allo smaltimento dei detti rifiuti nei modi prescritti, sicché la responsabilità in ordine al complessivo iter di smaltimento o recupero, secondo quanto previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 183, comma 1, lettera f), e 188, comma 1, del d. lgs. n. 152 del 2006, rimane congiuntamente in capo al produttore giuridico, al produttore materiale, al detentore dei rifiuti e a chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (c.d. «nuovo produttore»)*”.

³³ Si rimanda per il dettaglio al testo oggi vigente dell’art. 188 bis del D.Lgs 152/2006, al D.Lgs 213/2022 ed alla disciplina del *RENTRI* (lo strumento su cui il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica fonda il sistema di tracciabilità dei rifiuti e prevede la digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti: <https://www.rentri.gov.it/>) e del FIR (Formulario di identificazione dei rifiuti: il documento di accompagnamento per il trasporto di rifiuti, introdotto e regolato all’art. 193 comma 1 del D.Lgs 152/2006, già regolamentato dal D.M. n. 145 del 1/4/98, abrogato poi dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 59 del 4.4.2023, che disciplina il sistema di tracciabilità dei rifiuti ed il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti), nonché al Decreto Direttoriale n. 251/2023 che regola il *registro cronologico di carico e scarico rifiuti e il formulario di identificazione del rifiuto alla luce della introduzione del RENTRI*.

³⁴ Comma così sostituito dall’art. 1, comma 10, lett. a), D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116

Udine Mercati S.r.l.

Reati Ambientali

5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5;

6-bis. i rifiuti accidentalmente pescati nonché quelli volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune;

3. Sono rifiuti speciali:

a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;

b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;

c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;

d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;

e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;

f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;

g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);

i) i veicoli fuori uso.

Con riferimento alla pericolosità, invece, sono classificati come "pericolosi" i rifiuti che possono essere origine di qualche forma di rischio per l'ambiente o per gli esseri viventi, come disciplinato dall'Allegato I alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006.

Tutti i rifiuti sono contraddistinti da un "codice EER" (CER) che li identifica in maniera univoca in tutta la Comunità Europea e che deve essere riportato obbligatoriamente nei vari documenti che

Udine Mercati S.r.l. Reati Ambientali

accompagnano la gestione dei rifiuti stessi.³⁵ Un rifiuto cessa di essere tale quando ricorrono le condizioni previste dall'art. 184-ter³⁶ del D.Lgs. n. 152/2006 (nel testo oggi vigente in esito – da ultimo – alle modifiche di cui alla Legge 108/2021 ed al D.Lgs. n. 213/2022).

Una sostanza - per ciò che qui può interessare - può essere classificata non come rifiuto ma come "sottoprodotto" ove ricorrano le condizioni previste dell'art. 184-bis³⁷. I "sottoprodotti" non

35 L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 include i rifiuti pericolosi (contrassegnati da un asterisco *) e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. La Legge n. 108 del 29 luglio 2021, pubblicata in G.U. n. 181 del 30 luglio 2021 di conversione del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, ha definito il "nuovo" allegato D alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 (allegato III, art. 35 della legge n. 108 del 29 luglio 2021, poi oggetto di modifiche con il D.Lgs. 213/2022). La corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore sulla base delle Linee guida sulla classificazione dei rifiuti di cui alla delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente del 18 maggio 2021, n. 105, approvate con Decreto Direttoriale del Ministero della Transizione Ecologica n. 47 del 9 agosto 2021: il MiTE ha poi pubblicato diversi chiarimenti riguardanti le Linee Guida Ispra per la classificazione dei rifiuti.

36 Art. 184 ter - Cessazione della qualifica di rifiuto -

1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici;*
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;*
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;*
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.*

2. L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.

3. In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente, che includono:

- a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;*
- b) processi e tecniche di trattamento consentiti;*
- c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;*
- d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;*
- e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.*

In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269.

3-bis. Le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3 comunicano all'ISPRA i nuovi provvedimenti autorizzatori adottati, riesaminati o rinnovati, entro dieci giorni dalla notifica degli stessi al soggetto istante. (127)

.....

3-septies. Al fine del rispetto dei principi di trasparenza e di pubblicità, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate ((RECER)) concluse ai sensi del presente articolo.

Le autorità competenti, al momento del rilascio, comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati nonché gli esiti delle procedure semplificate avviate per l'inizio di operazioni di recupero di rifiuti ai fini del presente articolo. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le modalità di funzionamento e di organizzazione del registro di cui al presente comma. A far data dall'effettiva operatività del registro di cui al presente comma, la comunicazione di cui al comma 3-bis si intende

Udine Mercati S.r.l.

Reati Ambientali

rientrano nell'ambito di applicazione della normativa dei rifiuti, così come non vi rientrano altre tipologie di sostanze: vedasi al riguardo gli artt. 185³⁸ e 186³⁹ del D.Lgs. n. 152/2006.

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA IN TEMA DI RIFIUTI

La violazione di un qualsiasi precetto nell'ambito della gestione dei rifiuti è sanzionata dal Titolo VI, Capo I del D.Lgs. n. 152/2006: di seguito una sintetica analisi delle sanzioni in relazione al D.Lgs. n. 231/2001 (*in grassetto nel testo degli articoli*).

Art. 256⁴⁰

assolta con la sola comunicazione al registro. Alle attività di cui al presente comma le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per gli effetti del presente articolo è da computarsi ai fini del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio stabiliti dal presente decreto, dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, dal decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e dal decreto legislativo 120 novembre 2008, n. 188, ovvero dagli atti di recepimento di ulteriori normative comunitarie, qualora e a condizione che siano soddisfatti i requisiti in materia di riciclaggio o recupero in essi stabiliti.

5. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.

5-bis. La persona fisica o giuridica che utilizza, per la prima volta, un materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto e che non è stato immesso sul mercato o che immette un materiale sul mercato per la prima volta dopo che cessa di essere considerato rifiuto, provvede affinché il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati. Le condizioni di cui al comma 1 devono essere soddisfatte prima che la normativa sulle sostanze chimiche e sui prodotti si applichi al materiale che ha cessato di essere considerato un rifiuto.

37 Art. 184 bis - 1. *È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:*

a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;

b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti garantendo un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana favorendo, altresì, l'utilizzazione attenta e razionale delle risorse naturali dando priorità alle pratiche replicabili di simbiosi industriale. All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria

38 Art. 185 - Esclusioni dall'ambito di applicazione

1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:

a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;

b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;

c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato, le ceneri vulcaniche, laddove riutilizzate in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;

d) i rifiuti radioattivi;

e) i materiali esplosivi in disuso, ad eccezione dei rifiuti prodotti dai materiali che hanno avuto contatto con materiale esplosivo e dei rifiuti da "articolari pirotecnici", intendendosi tali i rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie e gli articoli pirotecnici che abbiano cessato il periodo della loro validità, che siano in disuso o che non siano più idonei ad essere impiegati per il loro fine originario;

Udine Mercati S.r.l.

Reati Ambientali

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, nonché la posidonia spiaggiata, laddove reimmessa nel medesimo ambiente marino o riutilizzata a fini agronomici o in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

a) le acque di scarico;

b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117;

d-bis) sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che non sono costituite né contengono sottoprodotti di origine animale.

3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di applicazione della Parte Quarta del presente decreto i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

4. Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter.

4-bis. I rifiuti provenienti da articoli pirotecnici in disuso e qualunque tipologia di rifiuto prodotto dai materiali che hanno avuto contatto con materiale esplosivo sono gestiti ai sensi del decreto ministeriale di cui all'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, e, in virtù della persistente capacità esplosiva, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza per le attività di detenzione in depositi intermedi e movimentazione dal luogo di deposito preliminare ai depositi intermedi o all'impianto di trattamento, secondo le vigenti normative sul trasporto di materiali esplosivi; il trattamento e recupero o/e distruzione mediante incenerimento sono svolti in impianti all'uopo autorizzati secondo le disposizioni di pubblica sicurezza.

4-ter. Al fine di garantire il perseguimento delle finalità di tutela ambientale secondo le migliori tecniche disponibili, ottimizzando il recupero dei rifiuti da articoli pirotecnici, è fatto obbligo ai produttori e importatori di articoli pirotecnici di provvedere, singolarmente o in forma collettiva, alla gestione dei rifiuti derivanti dai loro prodotti immessi sul mercato nazionale, secondo i criteri direttivi di cui all'articolo 237 del presente decreto. (Testo vigente in esito alle modifiche ad oggi intercorse: da ultimo con il D.Lgs n. 213/2022).

39 In tema di rocce e terre da scavo si veda l'art. 186 ter del D.Lgs n. 152/2006 e, per possibile qualificazione delle stesse come "sottoprodotti" vedasi la sentenza della III Sez. Penale della Corte di Cassazione n. 42237/2023.

40 Testo vigente in esito alle modifiche ad oggi intercorse: da ultimo con il D.Lgs n. 196/2021.

Udine Mercati S.r.l. Reati Ambientali

3. *Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.*
4. *Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.*
5. *Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).*
6. *Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.*
7. *Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.*
8. *I soggetti di cui agli articoli 233, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Ai soggetti di cui all'articolo 234 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi.*
9. *Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.*

Udine Mercati S.r.l.

Reati Ambientali

SANZIONI IN CAPO ALL'ENTE PREVISTE DAL D.LGS. 231/01:

- ✓ **sanzione pecuniaria:** fino a 250 quote per la violazione dei commi 1 lettera a) e 6, 1° periodo; da 150 a 250 quote per la violazione dei commi 1 lettera b), 3 1° periodo, e 5; da 200 a 300 quote per la violazione del comma 3, 2° periodo.
- ✓ **sanzione interdittiva:** non prevista per la violazione dei commi 1, 3-1° periodo, 5 e 6-1° periodo; (massimo 6 mesi) per la violazione del comma 3 2° periodo: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
- ✓ **altre sanzioni:** la pubblicazione della sentenza può essere predisposta in relazione all'applicazione di pene interdittive; la confisca è obbligatoria in caso di condanna.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE:

Il Legislatore ha previsto sanzioni di gravità crescente dei reati ascrivibili alle persone giuridiche:

Dapprima:

- raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti non pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, co. 1, lett. a);
- deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, co. 6);

poi:

- raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, co. 1, lett. b);
 - realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, co. 3, primo periodo);
 - attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, co. 5);

ed infine:

- realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, co. 3, secondo periodo).

Per meglio cogliere la potenzialità del reato in parola, è necessario richiamare – in particolare - le odierne definizioni offerte dall'art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006.⁴¹

Udine Mercati S.r.l. Reati Ambientali

Il **comma 1** dell'articolo in commento contempla, tra le possibili forme di gestione illecita dei rifiuti (propri o prodotti da terzi), la *raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento, il commercio e l'intermediazione*, qualora poste in essere al di fuori dei prescritti meccanismi di controllo da parte delle Autorità ed in assenza delle prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni. L'illecito ha natura contravvenzionale ed è punibile indifferentemente a titolo di dolo o di colpa: esso può avere ad oggetto sia rifiuti propri che prodotti da terzi. E' un reato di pericolo astratto, in quanto il Legislatore punisce l'esercizio di attività al di fuori del preventivo controllo delle Autorità anche nel caso in cui, in concreto, le varie attività vengano svolte nel rispetto dell'ambiente. Con riferimento a tale reato è importante precisare che tutti i soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti rispondono solidalmente del corretto smaltimento/recupero presso l'impianto di destino finale: dal produttore, all'intermediario, al trasportatore, al destinatario (principio di co-responsabilità della gestione dei rifiuti). In particolare, il produttore – detentore di rifiuti speciali non pericoli, può consegnarli ad altri soggetti, ma, in tal caso, ha l'obbligo di controllare ad esempio che si tratti di soggetti autorizzati alle attività di trasporto e

-
- n) *«gestione dei rifiuti»*: la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici o vulcanici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- o) *«raccolta»*: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm», ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- p) *«raccolta differenziata»*: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- q) *«preparazione per il riutilizzo»*: le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- r) *«riutilizzo»*: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- s) *«trattamento»*: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
- t) *«recupero»*: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;
- t-bis) *«recupero di materia»*: qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento;
- u) *«riciclaggio»*: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- u-bis) *«riempimento»*: qualsiasi operazione di recupero in cui rifiuti non pericolosi idonei ai sensi della normativa UNI sono utilizzati a fini di ripristino in aree escavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati per il riempimento devono sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere idonei ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantità strettamente necessaria a perseguire tali fini;
-
- z) *«smaltimento»*: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;
- aa) *«stoccaggio»*: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;
- bb) *«deposito temporaneo prima della raccolta»*: il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'articolo 185-bis;

Udine Mercati S.r.l. *Reati Ambientali*

alle attività di recupero o di smaltimento; ove, per contro, tale doverosa verifica sia omessa, il produttore – detentore risponde a titolo di concorso con il soggetto qualificato (nella specie, trasportatore o smaltitore) nella commissione del reato di cui all'art. 256, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006. In altri termini, il produttore di rifiuti risponde di tale reato - a titolo di concorso col trasportatore/soggetto ricevente - nel caso in cui questi ultimi risultino privi della prescritta autorizzazione al trasporto e infine al recupero. La giurisprudenza di Cassazione è, infatti, unanime nel ritenere che tutti i soggetti che intervengono nel circuito della gestione dei rifiuti sono responsabili non solo della regolarità delle operazioni da essi stessi posti in essere, ma anche in quelle dei soggetti che precedono o seguono il loro intervento mediante l'accertamento della conformità dei rifiuti a quanto dichiarato dal produttore o dal trasportatore, sia pure tramite la verifica della regolarità degli appositi formulari, nonché la verifica del possesso delle prescritte autorizzazioni da parte del soggetto al quale i rifiuti sono conferiti per il successivo smaltimento. Si segnala che il caso di *"impiego di un mezzo di trasporto diverso da quello comunicato in sede di iscrizione o di variazione"* è stato ricondotto dalla giurisprudenza in più occasioni nell'ambito dell'articolo 256, comma 4, del D.Lgs. n. 162/2006 (e quindi non nell'ambito del comma 1 che qui si commenta). Si tratterebbe, cioè, di una attività di gestione di rifiuti in *"carezza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni"*, fattispecie punita con una sanzione più lieve e che non rappresenta a rigore un Reato Presupposto del D.Lgs. n. 231/2001: tuttavia, si ritiene opportuno a fini preventivi segnalare anche questo tra i comportamenti potenzialmente rilevanti per la Società.

Nell'ambito di tali fattispecie di reato, potrebbero essere ritenute rilevanti le seguenti attività, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- trasporto di rifiuti pericolosi o non pericolosi senza richiesta di iscrizione specifica all'Albo Gestori Ambientali o con iscrizione scaduta o revocata;
- trasporto di rifiuti diversi da quelli indicati nell'iscrizione all'Albo Gestori (EER/CER non iscritti);
- conferimento di rifiuti a destinatario non autorizzato allo smaltimento o al recupero in assoluto oppure in relazione allo specifico rifiuto (in concorso con produttore e destinatario);
- conferimento di rifiuti in un sito non autorizzato allo smaltimento o al recupero in assoluto oppure in relazione allo specifico rifiuto (in concorso con produttore e destinatario);
- impiego di un mezzo di trasporto diverso da quello comunicato in sede di iscrizione o di variazione;

Udine Mercati S.r.l. *Reati Ambientali*

- detenzione di rifiuti senza autorizzazione al deposito o allo stoccaggio o in violazione dei limiti di legge al deposito temporaneo (articolo 183, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 152/2006) (es. deposito temporaneo oltre ai limiti di legge dei rifiuti);
- conferimento di rifiuti propri a smaltitore non autorizzato o in sito non autorizzato;
- gestione di oli esausti in violazione della specifica disciplina prevista dalla legge (ad. es. consegnati ad aziende non autorizzate alla loro gestione);
- erronea attribuzione di codifica del rifiuto nell'operazione di caratterizzazione di rifiuti propri (anche in caso di assenza di analisi, ove richieste, come nel caso di rifiuti con codici a specchio), laddove si tratti di errore non materiale;
- inadempimento obblighi documentali di legge come produttore e/o come trasportatore (MUD; registro di carico e scarico dei rifiuti; formulario di trasporto dei rifiuti).

Il **comma 2** sanziona penalmente l'abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti o l'immissione in acque sotterranee o superficiali, ove commesso da titolari di imprese o responsabili di enti.

La violazione di una delle prescrizioni indicate dal D.Lgs. n. 152/2006 può originare una situazione qualificabile come *abbandono incontrollato* (art. 255 del D.Lgs. n. 152/2006: NON indicato quale reato presupposto nell'art. 25-*undecies* del D.Lgs. n. 231/2001) ovvero *discarica non autorizzata* (**comma 3** dell'art. 256 in commento).

In linea di massima, si avrà "abbandono" se la volontà di chi opera è sostanzialmente diretta a disfarsi ed a disinteressarsi completamente della cosa⁴², mentre sarà possibile parlare di discarica se i rifiuti vengono, in qualche modo "gestiti", considerando anche la definizione che ne dà l'articolo 2, comma primo, lettera g), del D.Lgs. 36/2003, ove si afferma che per discarica deve intendersi un'area: "*adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. [...] sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o*

42 Merita citare la sentenza della Corte di Cassazione Penale, Sez. 3, 20 gennaio 2022, n. 2234, secondo la quale il titolare risponde dell'omessa vigilanza

sull'abbandono dei rifiuti da parte dei propri dipendenti.

Udine Mercati S.r.l. *Reati Ambientali*

trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno". L'"abbandono" di rifiuti⁴³, dunque, è caratterizzato dalla natura occasionale e discontinua di tale attività rispetto a quella, abituale o organizzata, di "discarica".

La nozione di "discarica" è differente anche da quella di "smaltimento" rilevando che quest'ultima, pur avendo in comune talune operazioni (quali il conferimento dei materiali e la loro deposito), si differenzia profondamente dalla discarica: nello smaltimento i rifiuti vengono interamente sfruttati a scopo di profitto con specifiche modalità (cernita, trasformazione, utilizzo e riciclo previo recupero), nella discarica, invece, i beni non ricevono alcun ulteriore trattamento e vengono abbandonati indefinitamente.⁴⁴

L'illecito, in considerazione della sua natura contravvenzionale, è punibile indifferentemente a titolo di dolo o di colpa e integra la più grave delle ipotesi contravvenzionali previste in tema di rifiuti.

Nell'ambito di tali fattispecie di reato, potrebbero essere ritenute rilevanti le seguenti attività, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- accumulo ripetuto e non occasionale di rifiuti eterogenei prodotti dalla propria attività di un'area determinata;
- trasporto e abbandono, con condotte ripetute, di massa eterogenea di rifiuti in sito non autorizzato allo smaltimento (in concorso con produttore e destinatario);

anche sotto forma di contributo, attivo o passivo, diretto a realizzare o anche semplicemente a tollerare lo stato di fatto che costituisce reato.

Il **comma 4** dell'art. 256 del D.Lgs. n. 152/2006, che sembrerebbe rappresentare una circostanza attenuante, costituisce, invece, un'autonoma fattispecie incriminatrice che sanziona la condotta di chi, avendo ottemperato all'obbligo di sottoporre l'esercizio di una delle attività menzionate nei primi tre commi del medesimo articolo al preventivo vaglio amministrativo, non si adegua poi alle prescrizioni imposte dal provvedimento autorizzativo ovvero tenga una condotta non

⁴³ Con riferimento al reato di abbandono, ai fini della sua configurabilità rileva anche la posizione di titolare/responsabile di imprese, come tale dovendosi intendere chiunque abbandoni rifiuti nell'ambito di una attività economica, esercitata anche di fatto, indipendentemente da una qualificazione formale sua o dell'attività medesima.

⁴⁴ La giurisprudenza vede molteplici pronunce, non sempre uniformi anche in relazione alla classificazione dei rifiuti, sulle differenze fra abbandono incontrollato e discarica abusiva: da ultimo si vedano le decisioni della Corte di Cassazione, Sez. III penale, nn. 5478-686/2024 e 558-4124/2023.

Udine Mercati S.r.l. *Reati Ambientali*

osservante dei requisiti e delle richieste contenute nelle iscrizioni o comunicazioni. Anche l'illecito in esame è punibile indifferentemente a titolo di dolo o di colpa.

Il **comma 5** del medesimo articolo configura un illecito volto a sanzionare la violazione del divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi: tale fattispecie integra un'ipotesi di reato comune, posto che il divieto si rivolge a tutti coloro che hanno la materiale disponibilità di rifiuti. L'attività di miscelazione è da intendersi come unione di rifiuti, con la conseguenza di rendere difficile o impossibile la diversificazione dei differenti rifiuti mescolati. Questo reato ha natura istantanea e si perfeziona nel momento in cui si realizza la miscelazione non consentita dei rifiuti. In alcuni casi (indicati al comma 2 dell'articolo 187 del D.Lgs n. 152/2006) la miscelazione di rifiuti può essere consentita, in deroga a tale divieto generale: per il caso che qui interessa vale solo il caso di ricordare che è necessaria un'espressa autorizzazione ad hoc che può essere assentita solo al ricorrere delle circostanze indicate dalla norma.

Nell'ambito di tali fattispecie di reato, potrebbero essere ritenute rilevanti le seguenti attività, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- miscelazione o diluizione di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, ad esempio nel deposito temporaneo o durante il trasporto (senza autorizzazione);
- miscelazione o diluizione di rifiuti pericolosi con diverse caratteristiche di pericolosità, ad esempio nel deposito temporaneo o durante il trasporto (senza autorizzazione).

Il **comma 6** contempla due illeciti - uno di natura penale ed uno di natura amministrativa - con i quali si attribuisce rilevanza alla violazione della disciplina dettata in materia di deposito temporaneo presso il luogo di produzione dei rifiuti sanitari pericolosi.

I **commi 7, 8 e 9** contemplano una serie di illeciti amministrativi che risultano integrati con la violazione di obblighi procedurali riferiti a figure professionali precise che possono essere ritenute responsabili della loro inosservanza.

Art. 256 bis

Combustione illecita di rifiuti

1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena*

Udine Mercati S.r.l. Reati Ambientali

della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.

2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, comma 1, e le condotte di reato di cui agli articoli 256 e 259 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti.

3. La pena è aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 è commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

4. La pena è aumentata di un terzo se il fatto di cui al comma 1 è commesso in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

5. I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.

6. Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255 se le condotte di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e). Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE:

Udine Mercati S.r.l. *Reati Ambientali*

L'art. 256 bis del D.Lgs. n. 152/2006, relativo alla combustione illecita dei rifiuti, pur non essendo espressamente richiamato nella lettera dell'articolo 25-undecies del D.Lgs. n. 231/2001, associa la sanzione accessoria ex art. 9 comma 2 del *Decreto* alla sanzione principale destinata al rappresentante legale dell'Ente: esso rientra quindi tra i reati presupposto ex D.Lgs. n. 231/2001 s.m.i. per espressa previsione del terzo comma.

Al comma 3, infatti, il legislatore ha disposto che la pena sia aumentata di un terzo se il delitto è commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata, precisando altresì che *"il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa"*.

Lo stesso comma 3 infine prevede che "al titolare dell'impresa o ai predetti responsabilità dell'attività" si applichino anche le sanzioni interdittive previste dal comma 2 dell'art. 9 D.Lgs. n. 231/2001.

Per l'integrazione della condotta è sufficiente appiccare il fuoco sui rifiuti, indipendentemente dalla propagazione del fenomeno, configurandosi anche – quindi – al verificarsi di un singolo e circoscritto rogo individuale. È un delitto "comune", poiché può essere commesso da chiunque, ed è un reato di pericolo astratto poiché la pericolosità è ritenuta dal legislatore immanente la condotta stessa e non richiesta un quantitativo minimo di rifiuti, né la prova di un effettivo danno o pericolo all'ambiente o all'incolumità pubblica. Il reato richiede l'elemento soggettivo del dolo: l'impiego del verbo "appiccare", infatti sembra fare trasparire l'intenzione del legislatore di punire una condotta intenzionale e diretta a dare alle fiamme i rifiuti.

Art. 257

Bonifica dei siti

comma 1 - *Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui*

Udine Mercati S.r.l. *Reati Ambientali*

all'articolo 242⁴⁵, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

comma 2 - *Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.*

comma 3 - *Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.*

comma 4 - *L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.*

SANZIONI IN CAPO ALL'ENTE PREVISTE DAL D.LGS. 231/01:

- ✓ **sanzione pecuniaria:** fino a 250 quote per la violazione del comma 1; da 150 a 250 quote per la violazione del comma 2.
- ✓ **sanzione interdittiva:** non prevista
- ✓ **altre sanzioni:** la confisca è obbligatoria in caso di condanna.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE:

La disposizione in esame punisce con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito di apposito procedimento amministrativo.

Ai fini dell'integrazione del reato di "omessa bonifica" di cui al comma 1 è necessario innanzitutto che si sia verificato un evento di danno – inquinamento, con il superamento della "Concentrazione della Soglia di Rischio" (CSR) previste dalla legge. Inoltre, a questo danno deve essere seguita una condotta omissiva rispetto all'obbligo di procedere alla bonifica. In altri

⁴⁵ Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento entro ventiquattro ore adotta le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione al comune, alla provincia, alla regione, o alla provincia autonoma competente, nonché al Prefetto della provincia che nelle ventiquattro ore successive informa il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.

Udine Mercati S.r.l. *Reati Ambientali*

termini, l'inquinatore, destinatario di un ordine sindacale di "bonifica" che non abbia dato seguito ai suoi obblighi (una parte della giurisprudenza ritiene integrato il reato anche nel caso in cui l'inquinatore, omettendo di adempiere all'obbligo di tempestiva redazione e presentazione del piano di caratterizzazione, impedisca la stessa formazione del progetto di bonifica e, quindi, la sua realizzazione). Può essere commesso da chiunque, sebbene – in termini pratici – è opportuno notare come dello stesso risponda soltanto il responsabile dell'inquinamento. Il reato è punibile sia a titolo di dolo sia a titolo di colpa.

La norma incrimina, altresì, colui che autore del potenziale inquinamento o scopritore di inquinamento pregresso commesso da altri, ometta di darne comunicazione alle autorità preposte⁴⁶.

Ai fini dell'integrazione del reato è necessario che si sia verificato un evento (accidentale) potenzialmente inquinante; a questo evento deve essere seguita una condotta omissiva del responsabile rispetto all'obbligo di comunicare l'evento agli enti, nei tempi prescritti.

Il comma 2 contempla una circostanza aggravante, punita con la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda, nel caso in cui l'inquinamento sia provocato da sostanze pericolose, riferendosi, nel caso di rifiuti, alle caratteristiche di pericolosità di cui all' Allegato D e, per gli scarichi idrici, a quelli disciplinati dall'art. 137.

Il comma 4 prevede una speciale causa di non punibilità⁴⁷.

Nell'ambito di tali fattispecie di reato, si segnalano le seguenti condotte potenzialmente rilevanti in assenza di adeguati interventi preventivi e adeguate misure di sicurezza, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- sversamento accidentale al suolo di carburante durante le operazioni di rifornimento di un mezzo, che sia potenzialmente in grado contaminare una matrice (suolo, sottosuolo, acque sotterranee);
- rovesciamento del rimorchio durante un trasporto di rifiuti, con sversamento accidentale del suo contenuto, che sia potenzialmente in grado di contaminare una matrice (suolo, sottosuolo, acque sotterranee);

⁴⁶ La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17813 del 30 aprile 2019, ha affermato che il reato di cui all'art. 257 è configurabile non solo allorquando chi sia tenuto alla bonifica non vi provveda in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui all'art. 242 e ss., bensì anche nell'ulteriore caso in cui addirittura impedisca la stessa formazione del progetto di bonifica e quindi la sua realizzazione, attraverso la mancata attuazione del piano di caratterizzazione, necessario per predisporre il progetto di bonifica.

⁴⁷ La Corte di Cassazione, con sentenza n. 6027/2017, ha affermato che "l'aver effettuato l'attività di bonifica di un sito inquinato ai sensi dell'art. 257 comma 4 del D.Lgs 152/2006 non fa scattare la non punibilità per l'illecito di discarica non autorizzata ai sensi dell'art. 256 comma 3", ritenendo quindi non applicabile il comma 4 dell'art. 257.

Udine Mercati S.r.l. *Reati Ambientali*

- rottura accidentale di componenti dei mezzi di trasporto con sversamento al suolo di carburante/oli o altre sostanze inquinanti;
- danni accidentali a serbatoi di carburante negli spazi mercatali con perdita di reflui dalla vasca di contenimento;
- sversamenti derivanti dalla usura e non corretta gestione e manutenzione di serbatoi di carburante presenti negli spazi mercatali.

Per quanto concerne le emissioni, invece, non si rinvergono definizioni o classificazioni di sostanza pericolose.

In tema di registri e formulari obbligatori (ferma la disciplina del c.d. RENTRI⁴⁸) l'art. 25-*undecies* del D.Lgs. n. 231/2001 si limita a richiamare il "*comma 4, secondo periodo*" dell'art. 258 del D.Lgs. n. 152/2006.

Art. 258

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

....

***comma 4** – Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale⁴⁹ nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.*

SANZIONI IN CAPO ALL'ENTE PREVISTE DAL D.LGS. 231/01:

⁴⁸ <https://www.rentri.gov.it/>

⁴⁹ Art. 483 - Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

Udine Mercati S.r.l. Reati Ambientali

- ✓ **sanzione pecuniaria:** da 150 a 250 quote per la violazione del comma 4.
- ✓ **sanzione interdittiva:** non prevista
- ✓ **altre sanzioni:** la confisca è obbligatoria in caso di condanna.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE:

L'articolo in esame in realtà – e vieppiù nel testo oggi vigente⁵⁰ - continua a contemplare una molteplicità di illeciti, ora di natura penale ora di natura amministrativa⁵¹, per lo più incentrati sulla violazione di adempimenti comunicativi (comma 1) e documentali (commi 2 e 4) prescritti dalla Legge.

Per effetto del richiamo contenuto nell'art. 25-*undecies* del D.Lgs. n. 231/2001, integra a tutt'oggi una fattispecie penale presupposto di responsabilità dell'Ente la condotta prevista dal comma quarto, secondo periodo, dell'art. 258 del D.Lgs. n. 152/2006 (che va considerato unitamente all'art. 260 bis, commi 6 e 7), a mente del quale, le condotte di trasporto di rifiuti pericolosi in assenza del prescritto formulario o con formulario contenente dati incompleti o inesatti, di chi nella predisposizione di un certificato di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi e del trasportatore che utilizzi un certificato falso durante il trasporto sono punite con le pene previste dall'art. 483 codice penale (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico: reclusione fino a due anni, non inferiore a mesi tre se la falsità riguarda atti dello stato civile).

Art. 259

Traffico illecito di rifiuti

....

⁵⁰ L'articolo 258 è stato integralmente sostituito dall'art. 4, comma 1, del D.Lgs 116/2020 e poi oggetto di ulteriori modifiche con la L. 108/2021 (di conversione del DL 77/2021) e con la L. 191/2023 (di conversione del DL 145/2023).

⁵¹ Ex multis: la Corte di Cassazione civile, con l'ordinanza n. 32318/2023, si è pronunciata sulla competenza territoriale ad emettere ordinanza-ingiunzione di pagamento in relazione alla fattispecie di trasporto rifiuti con formulario di identificazione (Fir) incompleto, affermando che *“La competenza ad irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie, in quanto previste dalla parte quarta del decreto, è la Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, ossia il luogo in cui è “iniziato” il trasporto seppure la condotta si sia protratta fino al luogo di destinazione”*: l'art. 193 del Dlgs n. 152/2006, prevede l'obbligo che il relativo trasporto, effettuato da enti od imprese, sia accompagnato da un formulario di identificazione (Fir) e, al successivo articolo 258, nel sanzionare l'indicazione di dati incompleti od inesatti in tale documento, configura un illecito di natura permanente, in quanto la condotta che ne integra gli estremi si realizza al momento dell'inizio del trasporto e si protrae per tutta la durata di esso. Con l'ordinanza n. 33993/2023 la Corte di Cassazione Sez. III Penale si è pronunciata sul luogo di tenuta del registro di carico e scarico rifiuti, affermando che costituisce violazione del precetto di cui all'art. 190, commi 1 e 10, sanzionato dall'art. 258, comma 2, l'omessa tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti presso il luogo di produzione. In dettaglio, per il giudice di merito l'obbligo di custodire il registro dei rifiuti presso l'impianto di produzione dei rifiuti stessi è un vero e proprio “obbligo di custodia in via stabile” che non può ritenersi adempiuto qualora il registro esista ma si trovi altrove. È evidente, che l'obbligo di mostrare il registro di carico e scarico agli organi accertatori che ne facciano richiesta implica a monte anche l'obbligo di conservazione di esso nel luogo in cui si trovano i rifiuti, giacché ammettendo che il gestore del rifiuto possa custodire altrove il registro, omettendo quindi di esibirlo al momento della richiesta, si precluderebbe alla P.A. di svolgere il doveroso controllo di sua competenza.

Udine Mercati S.r.l. *Reati Ambientali*

comma 1 - *Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.*

SANZIONI IN CAPO ALL'ENTE PREVISTE DAL D.LGS. 231/01:

- ✓ **sanzione pecuniaria:** da 150 a 250 quote per la violazione del comma 1;
- ✓ **sanzione interdittiva:** non prevista;
- ✓ **altre sanzioni:** la confisca è obbligatoria in caso di condanna.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE:

La disposizione in esame incrimina il traffico illecito di rifiuti, ovvero la spedizione di rifiuti⁵², ai fini dello smaltimento o del recupero, fuori dallo Stato di appartenenza dell'impresa produttrice, in violazione delle regole statuite dal regolamento CE n. 259/1993, sostituito dal regolamento CE n. 1013/2006, a sua volta oggetto di novella con il Regolamento UE 2020/2174 che ne ha modificato gli allegati I C, III, III A, IV, V, VII e VIII. Si tratta di una norma penale in bianco che rinvia per la delimitazione del contenuto alla disciplina contenuta in norme diverse da quella incriminatrice⁵³.

Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 260, richiamati dal D.Lgs. n. 231/01 (oggi, come sopra detto, commi 1 e 2 dell'art. 452-quaterdecies c.p.).⁵⁴

Art. 452 quaterdecies c. p.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

....

comma 1 - *Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve,*

⁵² In giurisprudenza si ritiene sussistente il concorso formale (e non rapporto di specialità) tra il delitto di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, ex art. 452-quaterdecies c.p., e la contravvenzione di gestione di rifiuti non autorizzata di cui all'art. 256 del D.Lgs 152/2006, nel caso in cui ricorrano, in concreto, sia l'allestimento di mezzi e di attività continuative organizzate che la mancanza di autorizzazione (sentenza 12 settembre 2023, n. 37113 della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione). Il reato di cui all'art. 256 è stato ritenuto sussistente – del pari dell'illecito di cui all'art. 25-undecies del D.Lgs 231/2001 – nell'ambito della gestione di terre e rocce da scavo che non avevano i requisiti del "sottoprodotto": così la Corte di Cassazione, Sez. III, nella sentenza n. 42237/2023.

Udine Mercati S.r.l. Reati Ambientali

trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

comma 2 - *Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.*

SANZIONI IN CAPO ALL'ENTE PREVISTE DAL D.LGS. 231/01:

- **sanzione pecuniaria:** da 300 a 500 quote per la violazione del comma 1 da 40 a 800 quote per la violazione del comma 2.
- **sanzione interdittiva:** (massimo 6 mesi); interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
- Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di cui all'art. 260 (oggi art. 452-quaterdecies del

53 Qui basti dire – senza pretesa di esaustività – che (i) nel maggio 2019 la conferenza delle parti della convenzione di Basilea ha deliberato di includere una nuova voce relativa ai rifiuti di plastica pericolosi (voce A3210) nell'allegato VIII della convenzione di Basilea e due nuove voci relative ai rifiuti di plastica non pericolosi (voce Y48 e voce B3011) negli allegati II e IX, rispettivamente. Pertanto, l'Unione, che aderisce alla convenzione di Basilea, ha dovuto modificare i pertinenti allegati del regolamento (CE) n. 1013/2006 per tener conto delle modifiche delle voci riguardanti i rifiuti di plastica negli allegati della convenzione di Basilea. Per quanto riguarda le esportazioni di rifiuti di plastica dall'Unione verso paesi terzi e le importazioni di rifiuti di plastica nell'Unione da paesi terzi, è stato opportuno modificare gli allegati III, IV e V del regolamento (CE) n. 1013/2006 per tenere conto delle modifiche apportate agli allegati II, VIII e IX della convenzione di Basilea e all'appendice 4 della decisione OCSE. Di conseguenza, dal 1° gennaio 2021 le esportazioni dall'Unione e le importazioni nell'Unione di rifiuti di plastica di cui alle voci AC300 e Y48 destinate a o provenienti da paesi terzi ai quali si applica la decisione OCSE sono soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte; (ii) il 1° aprile 2022, inoltre, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il [Regolamento \(UE\) n. 520/2022](#) che modifica il [Regolamento \(CE\) n. 1418/2007](#) in materia di esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati negli allegati III e III A del [Regolamento \(CE\) n. 1013/2006](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti. Il [Regolamento \(UE\) n. 2022/520/UE](#) del 31 marzo 2022, in vigore dal 2 aprile 2022, ha introdotto alcune modifiche all'allegato del [Regolamento \(CE\) n. 1418/2007](#), al cui interno sono riportate le indicazioni comunicate alla Commissione dai paesi ai quali non si applica la decisione C(2001) 107 def. del consiglio dell'OCSE relativa alla revisione della decisione C(92) 39 def. sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero; (iii) il Ministero dell'ambiente ha pubblicato il [Decreto n. 143 del 06.11.2023](#) con le regole per il RENTRI; (iv) il Decreto 10 luglio 2023 n. 119 del MASE ha stabilito le condizioni per l'esercizio della preparazione per il riutilizzo in forma semplificata dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 214 -ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152". Il DM individua le modalità e i rifiuti, con particolare attenzione ai RAEE, che dovranno essere sottoposti alle operazioni di preparazione per il riutilizzo presso appositi centri, ovvero presso quegli impianti che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti in conformità con le disposizioni del DM in oggetto, al fine di ottenere beni derivanti. Particolare attenzione è dedicata ai RAEE la cui la produzione di AEE, derivante dall'attività di preparazione al riutilizzo viene definita come il prodotto, o componente di prodotto, ottenuto dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo dei RAEE individuati nella tabella 2 di cui all'allegato 1 e immesso sul mercato alle condizioni di cui al successivo articolo 7; il prodotto preparato per il riutilizzo da RAEE è reimmesso al consumo munito di etichetta recante l'indicazione "PPRAEE", apposta dall'operatore.

54 Il testo dei commi 6-7-8 dell'art. 260-bis del D.Lgs n. 152/2006, relativi alle violazioni sul sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, viene omesso, dal momento che il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti denominato "SISTR1" è stato soppresso con decorrenza 1° gennaio 2019 in forza della previsione dell'art. 6, comma 1, del DL n. 135/2018, convertito in Legge n. 12/2019: per un difetto di tecnica normativa, purtroppo, non è stata disposta l'abrogazione dell'art. 260 bis D.Lgs. n. 152/2006, né stralciato il rinvio alla disposizione medesima, a tutt'oggi richiamata dal D.Lgs. 231/01.

Udine Mercati S.r.l. *Reati Ambientali*

Codice penale), si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del D.Lgs. n. 231/2001.

- **altre sanzioni:** la pubblicazione della sentenza può essere predisposta in relazione all'applicazione di pene interdittive; la confisca è obbligatoria in caso di condanna.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE:

La disposizione incrimina le forme più gravi di gestione abusiva dei rifiuti, realizzate in forma continuativa e organizzata, aventi ad oggetto ingenti quantitativi di rifiuti.

L'elemento soggettivo del reato è rappresentato dal dolo specifico di ingiusto profitto.

Il delitto non è strutturato in forma associativa, pertanto, potrebbe essere compiuto anche da una sola persona che riesca a gestire abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. Si tratta di un reato comune, potendo essere commesso da "*chiunque*", e monosoggettivo, anche se nella pratica può assumere di fatto carattere associativo e di criminalità organizzata.

Ai fini della configurabilità dell'illecito, tuttavia, è necessario che le operazioni siano effettivamente realizzate. Il delitto può anche essere commesso nell'ambito di attività autorizzate, qualora le modalità o le tipologie di rifiuti trattati violino in tutto o in parte le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni o altri limiti di legge.

Il delitto in commento riguarda qualsiasi attività di gestione dei rifiuti, ivi incluse quelle di trasporto.

La quantità di rifiuti gestita deve essere "*ingente*" (anche con riferimento al quantitativo di rifiuti complessivamente gestito attraverso una pluralità di operazioni e nonostante i quantitativi delle singole operazioni possano essere qualificati come modesti) ed il profitto perseguito dall'agente è configurabile anche nella semplice riduzione dei costi aziendali.

È "*ingiusto*" qualora discenda da una condotta abusiva che, oltre ad essere anticoncorrenziale, può anche essere produttiva di conseguenze negative, in termini di pericolo o di danno, per l'integrità dell'ambiente, impedendo il controllo da parte dei soggetti preposti sull'intera filiera dei rifiuti.

La condotta abusiva idonea ad integrare il delitto deriva non soltanto dalla mancanza dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività, ma anche dall'inosservanza di prescrizioni essenziali della stessa. Non rileva il verificarsi di un danno ambientale né la minaccia di tale danno.

Il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti è reato abituale, che si perfeziona soltanto attraverso la realizzazione di più comportamenti non occasionali della stessa specie,

Udine Mercati S.r.l. *Reati Ambientali*

finalizzati al conseguimento di un ingiusto profitto, con la necessaria predisposizione di una, pur rudimentale, organizzazione professionale di mezzi e capitali, che sia in grado di gestire ingenti quantitativi di rifiuti in modo continuativo. Il trasporto dei rifiuti integrante il reato in esame deve concretizzarsi in una pluralità di operazioni con allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, e tale attività deve essere abusiva.

A seguito della Legge n. 137/2023 (di conversione del DL 105/2023), in ipotesi di condanna per il reato in commento, è stabilita la confisca prevista dall'art. 240-*bis*, primo comma, del Codice penale.

Sono ritenuti rilevanti ai fini della costruzione del *Modello* i seguenti comportamenti: (i) svolgimento di attività di trasporto, in cui – anche più viaggi e mezzi diversi – venga gestito in modo illegale e organizzato un ingente quantitativo di rifiuti); (ii) svolgimento delle attività di gestione di cui al precedente punto (i), se si tratta di rifiuti ad alta radioattività.

2.2.3 INQUINAMENTO ATMOSFERICO

D.LGS. 152/2006: EMISSIONI

Per poter comprendere appieno la problematica è necessario chiarire preliminarmente il concetto di “*inquinamento atmosferico*” che, a sua volta, si basa sulle emissioni in atmosfera intese (ai sensi dell'art. 268 del D.Lgs. n. 152/2006) come: “*b) emissione in atmosfera: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico⁵⁵ e, per le attività di cui all'articolo 275, qualsiasi scarico, diretto o indiretto, di COV nell'ambiente*”.

Le emissioni hanno diverse caratteristiche: possono essere “*convogliate*” o “*diffuse*”, a seconda che vengano effettuate attraverso una captazione ed una successiva immissione nell'ambiente o meno.

La totalità delle emissioni convogliate e diffuse si definisce “*emissione totale*” ed è caratterizzata da una portata e da un contenuto di sostanze inquinanti in forma solida, liquida o gassosa.

⁵⁵ Art. 268 c. 1 lett. a)” *inquinamento atmosferico: ogni modificazione dell'aria atmosferica, dovuta all'introduzione nella stessa di una o di più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente*”.

Udine Mercati S.r.l. *Reati Ambientali*

Tutti gli stabilimenti che producono emissioni debbono essere autorizzati (art. 269) e, successivamente, gli impianti vengono messi in esercizio⁵⁶, testati e successivamente messi a regime⁵⁷. L'autorizzazione ha una durata quindicennale ed è rinnovabile.

I valori di emissione e le prescrizioni da applicare alle emissioni convogliate o diffuse di un impianto funzionante in condizioni di normale esercizio sono contenuti negli Allegati I e V alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006.

Al fine di consentire una piena tutela ambientale, il gestore dell'impianto è tenuto ad effettuare analisi di autocontrollo sulla base delle prescrizioni autorizzative, effettuando campionamenti secondo metodologie standard ed a mettere a disposizione delle autorità gli esiti analitici. Il ricorso a *“metodi o a sistemi di monitoraggio diversi o non conformi alle prescrizioni dell'autorizzazione”* comporta l'applicazione della pena prevista dall'articolo 279, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 come nel caso di *“superamento dei valori limite di emissione”* quando *“i controlli effettuati dall'autorità o dagli organi di cui all'articolo 268, comma 1, lett. p), accertano una difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti”*.

Alcuni impianti scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico e riportati nella Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 non sono soggetti ad autorizzazione.

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA IN TEMA DI EMISSIONI.

Nell'ambito della tutela ambientale rientrante nel novero dei reati presupposto fanno parte anche le emissioni atmosferiche e la tutela dell'aria: infatti, il comma 2, lett. h) dell'art. 25 *undecies* del D.Lgs n. 231/2001 rimanda direttamente all'art. 279, comma 5 (che a sua volta richiama il comma 2), del D.Lgs. n. 152/2006:

Art. 279

Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera – Sanzioni

....

⁵⁶ Quest'ultima deve essere comunicata all'autorità competente con un anticipo di almeno quindici giorni (c.6)

⁵⁷ L'autorizzazione stabilisce il periodo che deve intercorrere tra la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto (c.6)

Udine Mercati S.r.l. Reati Ambientali

comma 5 - *Nei casi previsti dal comma 2⁵⁸ si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.*

SANZIONI IN CAPO ALL'ENTE PREVISTE DAL D.LGS. 231/01:

- ✓ **sanzione pecuniaria:** fino a 250 quote per la violazione del comma 5.
- ✓ **sanzione interdittiva:** non prevista
- ✓ **altre sanzioni:** la confisca è obbligatoria in caso di condanna.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE:

Il comma 2 riunisce due fattispecie contravvenzionali in precedenza (DPR 203/1988) previste separatamente. La prima incrimina il gestore la cui attività o impianto producono emissioni atmosferiche superiori ai "valori limite" trattasi di un reato a pericolo astratto incentrato sul superamento della soglia. La seconda fattispecie si riferisce all'inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione in materia di inquinamento atmosferico.

Ai sensi del comma 5, che costituisce un'aggravante, nei casi di superamento dei limiti tabellari, si applica la pena non obblazionabile dell'arresto fino ad un anno, se detta violazione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

2.3 REATI PREVISTI DALLA LEGGE 7 FEBBRAIO 1992, N. 150

Non si ritiene di esporre il testo degli articoli della Legge n. 150/1992 "*Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica*" richiamati dall'art. 25-undecies del D.Lgs. n. 231/, in quanto non attinenti l'attività di Udine Mercati s.r.l..

58 **Comma 2** - *Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli allegati I, II, III o V alla Parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.*

Udine Mercati S.r.l.

Reati Ambientali

2.4 REATI PREVISTI DALLA LEGGE 28 DICEMBRE 1993, N. 549

Di seguito si riporta il testo degli articoli della Legge n. 549/1993 (*“Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente”*), richiamati dall'art. 25-undecies del D.Lgs. n. 231/2001, che contemplano i reati riconducibili alla responsabilità amministrativa degli Enti Società, in relazione ai delitti commessi in danno all'ambiente.

art. 3

1 - La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

2 - A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge é vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento

3 - Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale é consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma

4 - L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5 - Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con

Udine Mercati S.r.l. *Reati Ambientali*

priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro

6 - Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo é punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

SANZIONI IN CAPO ALL'ENTE PREVISTE DAL D.LGS. 231/01:

- ✓ **sanzione pecuniaria:** da 150 a 250 quote per la violazione del comma 6.
- ✓ **sanzione interdittiva:** non prevista
- ✓ **altre sanzioni:** la confisca è obbligatoria in caso di condanna.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE:

Si tratta della violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono⁵⁹.

2.5 REATI PREVISTI DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 202

Non si ritiene di riportare il testo degli articoli del D.Lgs. n. 202/2007 "Misure a tutela dell'inquinamento provocato dalle navi" richiamati dall'art. 25-*undecies* del D.Lgs n. 231/2001, in quanto non attinenti alla attività di Udine Mercati s.r.l..

3 SANZIONI

Richiamato quanto indicato nella Parte Generale rispetto alle sanzioni previste dalla Sezione II del D.Lgs. n. 231/2001, l'articolo 25 - *undecies* del D. Lgs. n. 231/01 prevede **sanzioni pecuniarie** e **accessorie** (quest'ultime nei limiti ed alle condizioni di cui ai commi 7 e 8) applicabili alla

⁵⁹ Oggi deve farsi riferimento al Regolamento (UE) 2024/573 (GUUE 20/2/24), entrato in vigore in data 11 marzo 2024: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400573

Udine Mercati S.r.l. *Reati Ambientali*

persona giuridica in caso di commissione degli illeciti ivi richiamati, nei termini di seguito indicati per quanto di interesse di Udine Mercati s.r.l..

Fattispecie	S a n z i o n e p e c u n i a r i a				interdizion e	c o n f i s c a	p u b b l i c a z i o n e d e l l a s e n t e n z a
	1	2	3	4			
	5	0	0	0			
	0	0	0	0			
	2	-	-	-			
	5	-	-	-			
	0	2	3	5			
	0	5	0	0			
	0	0	0	0			
Inquinamento ambientale	D	a	2	5	< 1 2 m e si	X	
	0	a	6				

Udine Mercati S.r.l.
Reati Ambientali

Fattispecie	S a n z i o n e p e c u n i a r i a				interdizion e	c o n f i s c a	p u b b l i c a z i o n e d e l l a s e n t e n z a
	1	2	3	4			
	5	0	0	0			
	0	0	0	0			
	2	-	-	-			
	5	2	3	5			
	0	5	0	0			
	0	0	0	0			
	0						
	0						
Disastro ambientale				X	n o n d e f. l i m .	X	

Udine Mercati S.r.l.
Reati Ambientali

Fattispecie	S a n z i o n e p e c u n i a r i a				interdizion e	c o n f i s c a	p u b b l i c a z i o n e d e l l a s e n t e n z a
	1	2	3	4			
ambientali	3	0	0	a			
Traffico e abbandono di materiali ad alta	D					X	

Udine Mercati S.r.l.
Reati Ambientali

Fattispecie	S a n z i o n e p e c u n i a r i a				interdizion e	c o n f i s c a	p u b b l i c a z i o n e d e l l a s e n t e n z a
	1	2	3	4			
radioattività	5	0	0	0			
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto	X					X	

Udine Mercati S.r.l.
Reati Ambientali

Fattispecie	S a n z i o n e p e c u n i a r i a				interdizion e	c o n f i s c a	p u b b l i c a z i o n e d e l l a s e n t e n z a
	1	2	3	4			
	<	5	0	0	0		
	0	0	0	0			
	2	-	-	-	-		
	5	2	3	5	8		
	0	5	0	0	0		
	0	0	0	0			
Scarico acque reflue industriali	X						X
Scarico acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose			X		< 6 m e s i		X X
Scarico acque reflue industriali oltre alcuni limiti			X		< 6 m e		X

Udine Mercati S.r.l.
Reati Ambientali

Fattispecie	S a n z i o n e p e c u n i a r i a				interdizion e	c o n f i s c a	p u b b l i c a z i o n e d e l l a s e n t e n z a
	1	2	3	4			
	<	5	0	0	0		
	2	0	0	0	0		
	5	-	-	-	-		
	0	2	3	5	8		
		5	0	0	0		
		0	0	0	0		
					si		
					<		
Scarico acque industriali oltre i limiti			X		6 m e s i	X	X
Scarico vietato di reflui sul suolo			X		< 6 m e	X	X

Udine Mercati S.r.l. Reati Ambientali

Fattispecie	S a n z i o n e p e c u n i a r i a				interdizion e	c o n f i s c a	p u b b l i c a z i o n e d e l l a s e n t e n z a
	1	2	3	4			
	5	0	0	0			
	0	0	0	0			
	2	-	-	-			
	5	-	-	-			
	0	2	3	5			
		5	0	0			
		0	0	0			
					si		
Gestione illecita di rifiuti non pericolosi	X						X
Gestione illecita di rifiuti pericolosi		X					X
Discarica non autorizzata rifiuti non pericolosi	X						X
Discarica non autorizzata rifiuti pericolosi			X		< 6 m e s i		X X
Combustione illecita di rifiuti					n o		X

Udine Mercati S.r.l.
Reati Ambientali

Fattispecie	S a n z i o n e p e c u n i a r i a				interdizion e	c o n f i s c a	p u b b l i c a z i o n e d e l l a s e n t e n z a
	1	2	3	4			
	5	0	0	0			
	0	0	0	0			
	2	-	-	-			
	5	-	-	-			
	0	2	3	5	8		
	5	0	0	0			
	0	0	0	0			
					n d e f. l i m .		
Inquinamento del suolo e sottosuolo	X						X
Inquinamento del suolo e sottosuolo con sostanze pericolose		X					X

Udine Mercati S.r.l. Reati Ambientali

Fattispecie	S a n z i o n e p e c u n i a r i a				interdizion e	c o n f i s c a	p u b b l i c a z i o n e d e l l a s e n t e n z a
	1	2	3	4			
	5	0	0	0			
	0	0	0	0			
	2	-	-	-			
	5	-	-	-			
	0	2	3	5			
		5	0	0			
		0	0	0			
Miscelazione illecita di rifiuti	X						X
Traffico illecito di rifiuti	X						X
Falso certificato analitico rifiuti	X						X
Omissione documenti trasporto rifiuti pericolosi	X						X
Falso doc. trasporto rifiuti non pericolosi	X						X
Falso doc. trasporto rifiuti pericolosi			X				X
Emissioni in atmosfera oltre i limiti	X						X

Udine Mercati S.r.l. Reati Ambientali

Fattispecie	S a n z i o n e p e c u n i a r i a				interdizion e	c o n f i s c a	p u b b l i c a z i o n e d e l l a s e n t e n z a
	1	2	3	4			
	5	0	0	0			
	0	0	0	0			
	2	-	-	-			
	5	-	-	-			
	0	2	3	5			
	0	5	0	0			
	0	0	0	0			
Violazione disposizioni ozono	X						X

Oltre alle sanzioni pecuniarie, l'art. 9 del D.Lgs. n. 231/2001 prevede anche le **sanzioni interdittive e accessorie** richiamate in ciascun reato presupposto sopra trattato.

Udine Mercati S.r.l. *Reati Ambientali*

4 ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA: GENERALITÀ

Per beneficiare dell'esenzione da responsabilità, gli Enti devono elaborare un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo tale da rispondere alle esigenze della realtà aziendale di riferimento.

In tal senso l'art. 6 del *Decreto* prevede che l'Ente non risponde se:

- a.** l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi;
- b.** il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei Modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un Organismo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c.** le persone fisiche hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- d.** non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di cui alla precedente lett. b).

Si noti che, in caso di reato commesso da soggetti apicali, è l'Ente a dover dimostrare di aver intrapreso un percorso volto ad evitare la commissione dei reati presupposto da parte di questi ultimi (art. 6 D.Lgs. 231/01: e quindi nel procedimento penale l'onere della prova dell'idoneità ed efficacia del Modello è attribuito all'Ente);

Nel caso in cui il reato sia commesso dai soggetti sottoposti alla direzione degli apicali, è, invece, il Pubblico Ministero a dover dimostrare che alla commissione del reato ha contribuito l'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza da parte dell'Ente (art. 7 D.Lgs. n. 231/2001).

Merita evidenziare che l'Ente non risponde quando coloro che hanno commesso uno dei c.d. reati presupposto hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2001) e che la responsabilità dell'Ente è esclusa se, prima della commissione del reato, è stato adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Va sottolineato che, allo stato, non esiste una univoca precisazione delle caratteristiche di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo pienamente esimente, anche se il D.Lgs. n. 231/2001 delinea i seguenti contenuti minimi del Modello che deve:

- 1)** individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- 2)** prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;

Udine Mercati S.r.l. *Reati Ambientali*

- 3) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- 4) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- 5) introdurre un *sistema disciplinare* idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

5 LA REALTÀ CONSIDERATA

Ai sensi del D.Lgs n. 175/2016, Udine Mercati s.r.l. è società a partecipazione pubblica ed in controllo pubblico⁶⁰: in capo al Comune di Udine risultano quote pari al 56% del capitale sociale ed in capo alla Camera di Commercio di Pordenone–Udine risultano quote pari al 10% del capitale sociale.

Per effetto della qualificazione alla stregua di società a controllo pubblico – oltre che al rispetto delle previsioni in tema di anticorruzione e trasparenza (Legge n. 190/2012, D.Lgs. n. 33/2013 e D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i.) - Udine Mercati s.r.l. è soggetta alla disciplina di cui alla Legge n. 241/1990, al D.Lgs. n. 24/2023, al D.Lgs. n. 175/2016 e al D.Lgs. n. 36/2023.

Udine Mercati s.r.l. è affidataria – in regime di proroga - del servizio di gestione del complesso mercatale di proprietà del Comune di Udine (quindi di un servizio di interesse economico generale di livello locale e di un servizio pubblico locale di rilevanza economica ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 201/2022, nonché della Legge regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 29/2005) mediante l'uso strumentale dei beni immobili del sito.

Il servizio consiste essenzialmente nella manutenzione e gestione dell'area mercatale, con assegnazione in sub-concessione degli spazi in favore degli operatori commerciali (di seguito anche "*sub-concessionari*") del settore e svolgimento di altri servizi "*complementari*" ed "*accessori*", così definiti dal "*Regolamento del Mercato*" approvato dal Comune di Udine. La Società esercita tutte le attività necessarie a valorizzare e promuovere la conservazione, vendita e commercio della filiera di prodotti agricoli - sia locali, che provenienti da altri territori - impiegando ed adeguando le strutture e le relative dotazioni alle esigenze degli standisti e dei produttori.

Si segnalano, come a carico della Società, la movimentazione ed il trasporto delle merci, il servizio di pesa, il controllo degli accessi (con servizio di portineria, di parcheggio, di vigilanza diurna e notturna), l'informazione sui prezzi e sui quantitativi trattati e di statistica, la gestione

⁶⁰ Art. 2 D.Lgs 175/2016.

Udine Mercati S.r.l. *Reati Ambientali*

dei rifiuti e degli imballaggi, il controllo della qualità dei prodotti e la pulizia degli spazi comuni, le manutenzioni e, in generale, tutto quanto necessario per il regolare svolgimento delle operazioni di mercato. Per l'esecuzione del servizio in commento nel suo insieme non grava alcun onere sul Comune di Udine e la remunerazione della Società deriva, sostanzialmente, dall'introito delle tariffe stabilite dal Comune di Udine e applicate da Udine Mercati s.r.l. ai sub-concessionari.

Il mercato agroalimentare all'ingrosso udinese si estende su una superficie di circa mq. 146.015 (di cui aree scoperte per mq. 105.125 ed aree coperte per circa mq. 40.800, costituite sostanzialmente da strutture destinate alla conservazione ed alla commercializzazione di prodotti ortofrutticoli) e tratta annualmente circa 700.000 kg circa di prodotti.

Per quanto attiene la possibile ricorrenza dei reati ambientali presupposto di cui all'art. 25-*undecies* del D.Lgs n. 231/2001 rispetto a Udine Mercati s.r.l. - ferma la condizione necessaria che gli stessi vengano commessi nell'interesse o a vantaggio della Società - è rilevante la presenza nell'area mercatale di:

- (i) scarichi di acque reflue ad opera dei sub-concessionari, dei gestori le attività di somministrazione di alimenti e bevande, degli affidatari di lavori, servizi e forniture e proprie della Società: industriali e di prima pioggia; urbane; domestiche e assimilabili alle domestiche; meteoriche e di seconda pioggia non contaminate;
- (ii) rifiuti prodotti dalle attività dei sub-concessionari, dalla attività di somministrazione di alimenti e bevande, dalle attività degli affidatari di lavori, servizi e forniture e proprie della Società (attività amministrative e dalla pulizia dei locali);
- (iii) depositi temporanei di rifiuti dei sub-concessionari, dei gestori le attività di somministrazione di alimenti e bevande, degli affidatari di lavori, servizi e forniture e propri della Società;
- (iv) depositi temporanei di prodotti e sottoprodotti dei sub-concessionari, nonché di prodotti alimentari;
- (v) impianti di riscaldamento e condizionamento dei sub-concessionari e propri della Società;
- (vi) utilizzo di sostanze chimiche di processo dei sub-concessionari, dei gestori le attività di somministrazione di alimenti e bevande, degli affidatari di lavori, servizi e forniture.

Udine Mercati S.r.l. *Reati Ambientali*

6 LE ATTIVITA' "SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS 231/01. SOGGETTI COINVOLTI E DESTINATARI DELLA PRESENTE PARTE SPECIALE

Si designano come "*attività sensibili*" specifiche aree di attività di Udine Mercati s.r.l. all'interno delle quali possono essere commessi i reati presupposto elencati all'art. 25-*undecies* del D.Lgs. n. 231/2001.

L'analisi delle attività tipiche di Udine Mercati s.r.l. ha portato all'individuazione di alcune fasi potenzialmente critiche che possono essere più esposte alla commissione dei reati trattati nella presente Parte Speciale e dei soggetti nelle medesime coinvolti e che devono, pertanto, considerarsi, a tutti gli effetti, i principali ma non esclusivi, destinatari della stessa.

In considerazione della attività svolta dalla Società e della struttura interna adottata, le principali attività sensibili ed i processi strumentali a rischio di commissione dei reati oggetto della presente Parte Speciale sono da ritenersi:

- la gestione degli scarichi e dei rifiuti propri della Società;
- i rapporti inerenti la gestione degli scarichi e dei rifiuti propri dei sub-concessionari, dei gestori delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e degli affidatari di lavori, servizi e forniture;
- la gestione dei rapporti con Enti ed Autorità pubbliche e/o di controllo;
- la gestione dei rapporti con i sub-concessionari, i gestori delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e gli affidatari di lavori, servizi e forniture per il rispetto delle cautele previste dai contratti di affidamenti di lavori, servizi e forniture e di sub-concessione, nonché dalla legge e da regolamenti, compreso il Regolamento del Mercato: in particolare, ma non solo quando ciò avviene rispetto alla verifica del rispetto delle prescrizioni da parte dei soggetti autorizzati a scaricare in pubblica fognatura e a depositare temporaneamente i propri rifiuti all'interno dell'area mercatale;

Le attività di Udine Mercati s.r.l. che, quindi, sono state ritenute maggiormente esposte a rischio, ovvero le "*attività sensibili*", sono riconducibili alle seguenti fattispecie:

In via generale:

- gestione delle autorizzazioni, dei rinnovi e/o delle concessioni e sub-concessioni degli spazi mercatali;
- rispetto delle prescrizioni autorizzative di carattere ambientale e delle prescrizioni normative o regolamentari ambientali;
- gestione dei rifiuti propri della Società nonché dei rifiuti prodotti dai sub-concessionari e degli affidatari di lavori, servizi e forniture (ad esempio: gestione operativa di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti; gestione delle attività di caratterizzazione, separazione e classificazione dei

Udine Mercati S.r.l. *Reati Ambientali*

rifiuti, nonché della documentazione amministrativa e di trasporto degli stessi, manutenzione degli impianti di depurazione che trattano rifiuti, gestione dei rifiuti che originano dalla manutenzione delle reti);

- sistemi informativi di registrazione/tracciamento dei rifiuti;
- gestione degli scarichi idrici delle acque reflue anche di prima pioggia (ad esempio: analisi e valutazione dei dati di campionamento; etc.);
- progettazione, direzione lavori e collaudo opere;
- predisposizione di gare, gestione delle pratiche di appalto e predisposizione dei contratti di appalto, relativamente agli aspetti autorizzativi ed ambientali inerenti le opere di progetto ed il rispetto di leggi e regolamenti di riferimento;
- operazioni di controllo, manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti di adduzione di acqua potabile;
- operazioni di controllo, manutenzione ordinaria e straordinaria delle fognature e di eventuali impianti di depurazione;
- attività di manutenzione delle reti e realizzazione di opere in diretta amministrazione, specialmente in riferimento alla gestione dei rifiuti;
- gestione di verifiche, ispezioni da parte di Enti di Controllo, in relazione ad aspetti ambientali (ad esempio: smaltimento di rifiuti solidi, liquidi ovvero emissioni o produzione di inquinamento acustico, aspetti di contaminazione del suolo e del sottosuolo);
- la partecipazione a gare, bandi ed altre occasioni di percepimento di pubbliche sovvenzioni e contributi aventi risvolti ambientali;
- verifica delle procedure ambientali e riverifica delle criticità ambientali esistenti;
- gestione dei cespiti;
- gestione del magazzino;
- gestione dei beni immobiliari.

In funzione dei processi produttivi/tecnologici:

- gestione e smaltimento dei rifiuti derivanti dalla attività produttiva della Società nonché dei rifiuti prodotti dai sub-concessionari e degli affidatari di lavori, servizi e forniture;
- gestione e utilizzo delle sostanze chimiche ad uso di processo.

Udine Mercati S.r.l. *Reati Ambientali*

L'Organo Amministrativo di Udine Mercati s.r.l. potrà disporre, qualora se ne ravvisi la necessità, ulteriori integrazioni delle suddette "attività sensibili" definendo, se del caso, gli opportuni provvedimenti operativi.

Oltre alle attività suddette, in cui potrebbero verificarsi alcuni reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 (rilevanti, come detto, solo ove commessi nell'interesse e/o a vantaggio di Udine Mercati s.r.l.), è necessario prevedere specifiche attività di controllo per quelle attività attraverso le quali si potrebbero creare le condizioni necessarie alla commissione dei reati contro l'ambiente, cioè i "processi strumentali".

Sono considerati "processi strumentali":

- i processi amministrativi e finanziari (in particolare: pagamenti, acquisti e gestione fornitori, anche ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 ed indicazioni ANAC in materia);
- le attività di supporto;
- rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- servizi legali ed audit;
- addestramento e formazione;
- le attività legate alla governance;
- le operazioni di controllo effettuate su scarichi e rifiuti all'interno dell'area del Mercato di Udine;
- le prestazioni e le consulenze professionali.

L'Organo Amministrativo della Società, anche su sollecitazione dell'OdV, potrà disporre, qualora se ne ravvisi la necessità, ulteriori integrazioni dei suddetti "processi strumentali" definendo, se del caso, gli opportuni provvedimenti operativi.

I soggetti coinvolti nelle predette attività sensibili e processi strumentali si ritiene possano essere gli Amministratori, il Direttore, il Delegato in materia ambientale della Società, i Dirigenti (ove nominati), i Responsabili dell'ufficio/servizio, i Responsabili amministrativi e tecnici, il personale dipendente interessato e suo diretto responsabile (secondo le rispettive competenze), gli organi di controllo (Sindaco Unico, Revisore legale, Organismo di Vigilanza, RPCT), nonché i consulenti e collaboratori a qualsiasi titolo coinvolti nella attività sensibile ovvero nel processo strumentale.

I reati ambientali, oltre a costituire reati presupposto, potrebbero comportare potenziali aspetti corruttivi che vedrebbero la Società, tramite i suoi apicali o loro sottoposti, soggetto attivo

Udine Mercati S.r.l. *Reati Ambientali*

nell'alterare il normale funzionamento della macchina amministrativa: si rimanda alla Parte Speciale inerente i reati contro la Pubblica Amministrazione, nonché al PTPCT della Società. Per quanto riguarda i reati presupposto legati alle emissioni in atmosfera, è opportuno sottolineare che nessuna delle attività svolte al momento nel Mercato del Comune di Udine è assoggettata ad autorizzazione o comunicazione.

Udine Mercati S.r.l.

Reati Ambientali

7 SISTEMA DEI CONTROLLI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PRESUPPOSTO

Udine Mercati s.r.l., nell'adottare la presente Parte Speciale volta a prevenire i reati presupposto in materia ambientale, ha tenuto conto dei seguenti indirizzi:

- delle previsioni del D.Lgs n. 231/2001, della vigente disciplina legislativa in materia ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., di altre norme speciali in materia ambientale, anche di emanazione comunitaria;
- della vigente disciplina legislativa in materia di protezione dei dati personali di cui al Reg. UE 2016/679 (GDPR) e al D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 51/2018;
- della circolare Assonime n. 15/2012 – *“Reati ambientali e responsabilità amministrativa degli Enti”* (maggio 2012);
- delle Linee guida Assolombarda - *“Il Sistema di Gestione ISO 14001 ed EMAS nella prevenzione dei reati ambientali”* ex d.lgs. n. 231/2001 (edizione 2013);
- del D.M. 13/02/2014 – *“Procedure semplificate per l'adozione dei modelli di organizzazione e gestione nelle piccole e medie imprese”*;
- delle Linee Guida di FISE-Assoambiente *“Modelli Organizzativi e Sistemi di Gestione Ambientale alla luce dell'estensione del D.Lgs. n. 231/2001 ai reati contro l'ambiente”* (edizione 2020).
- dei *“Principi di redazione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001”* elaborato nel giugno 2016 dal Comitato tecnico-scientifico *“Linee Guida per la redazione e l'attestazione dei modelli organizzativi ex D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231”* costituito in seno al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dei *“Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l'attività dell'organismo di vigilanza e prospettive di revisione del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231”* pubblicati nel febbraio 2019;
- delle *“Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n°231/2001”* redatte da Confindustria (edizione marzo 2014 e approvate dal Ministero della Giustizia in data 21 luglio 2014 e edizione giugno 2021);
- della vigente disciplina legislativa di cui al Codice penale e alle norme speciali di settore.

Alla luce di quanto sopra, costituiscono parte integrante dei sistemi di controllo delle attività a rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale i seguenti elementi:

- Parte Generale del Modello Organizzativo;
- Codice Etico e Valori Condivisi;
- Sistema anticorruzione adottato;

Udine Mercati S.r.l. *Reati Ambientali*

- Sistema di Deleghe, procure e Poteri;
- Struttura Organizzativa (Organigramma e Mansionario);
- Sistema Disciplinare;
- Policy Whistleblowing;
- Regolamenti e moduli interni;
- Regolamento Aziendale – “*Regolamento interno per l’utilizzo consapevole della strumentazione informatica e della rete internet e per la gestione degli archivi cartacei*”;
- Regolamento Aziendale – “*Modello organizzativo privacy*”;
- Valutazione dei rischi;
- Principi e regole generali di comportamento di cui alla presente Parte Speciale;
- Procedure ed istruzioni operative collegate ai reati presupposto previsti dall’art 25 - *undecies* del D.Lgs. 231/2001.

7.1 IL CODICE ETICO ED I VALORI CONDIVISI

Udine Mercati s.r.l. si è dotata inoltre di un proprio Codice Etico allineato alle norme del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 16.04.2013 n. 62 (per come, da ultimo, modificato dal D.P.R. 13.06.2023 n. 81)⁶¹ di applicazione generale a tutte le pubbliche amministrazioni, cui Udine Mercati s.r.l. si conforma per quanto compatibili, altresì attenendosi ai contenuti minimi del “*Codice di Comportamento delle Imprese e degli Enti di Gestione dei Servizi Pubblici Locali*” redatto da Confservizi⁶².

Il Codice Etico di Udine Mercati s.r.l. integra, ai sensi dell’articolo 54 del D.Lgs. n. 165/2001 e della deliberazione ANAC n. 177/2020 (“*Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche*”), le previsioni del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici che ha definito i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti pubblici sono tenuti ad osservare e che - per quanto compatibili - si estendono ai dipendenti di Udine Mercati s.r.l..

⁶¹ <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-04-16:62>

⁶² In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 5 del D.M. 201/2003, tale documento ha ottenuto parere favorevole in merito alla sua idoneità da parte del Ministero della Giustizia

Udine Mercati S.r.l.

Reati Ambientali

La piena effettività del Codice Etico è garantita anche dal fatto che ogni scostamento dai valori e dai principi in esso contenuti, potrebbe originare una responsabilità a livello disciplinare.

In generale, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati trattati nella presente Parte Speciale, tutti i Destinatari del Modello debbono:

- Rispettare le Leggi e Regolamenti a livello Europeo, Statale, Regionale e Locale;
- Rispettare i principi di:
 - Legalità ed Integrità: rispetto di leggi, regolamenti ma anche integrità morale, che si traduce nell'agire in modo corretto e trasparente, evitando informazioni ingannevoli e comportamenti tali da trarre indebito vantaggio da posizioni di debolezza o di non conoscenza altrui;
 - Correttezza, lealtà ed onestà: rapporti corretti con tutti gli interlocutori, cui fornire tutti gli elementi per scegliere ed agire liberamente ed in maniera informata;
 - Fedeltà e Prevenzione del conflitto di interessi: l'interesse primario e superiore del bene aziendale non deve essere messo a rischio da fenomeni opportunistici;
 - Antiriciclaggio e Anticorruzione: la Società rispetta e si pone a baluardo delle strutture pubbliche e del loro operato, anche in termini di controllo, perseguendo obiettivi di contrasto ad ogni forma di influenza nell'azione legittima dei pubblici funzionari e di privati, nonché adottando pedissequamente e proattivamente ogni comportamento che contrasti il riciclaggio e l'autoriciclaggio;
 - Valorizzazione delle risorse umane: le risorse umane sono uno degli asset più importanti e, come tale, vanno valorizzate;
 - Data Protection e Riservatezza: deve essere garantita la massima riservatezza e la possibilità di controllo da parte degli "interessati";
 - Tutela dell'immagine aziendale: anche l'immagine aziendale è un asset di rilievo, proprio in virtù di essere fornitori di un servizio pubblico che impiega una risorsa pubblica;
 - Imparzialità ed assenza di discriminazioni: razza, sesso, abitudini sessuali, credo politici e religiosi non possono costituire basi per discriminare risorse interne e stakeholder;
 - Tutela ambientale e della salute: il rispetto dell'ambiente e della salute umana di tutti gli stakeholder vengono prima di ogni altra cosa e debbono guidare nelle scelte aziendali;

Udine Mercati S.r.l. *Reati Ambientali*

- Trasparenza, completezza dell'informazione e tracciabilità: ogni azione deve essere svolta, garantendo correttezza, completezza, uniformità, trasparenza e tempestività d'informazione e ogni scelta deve essere adeguatamente documentata;
- Tutela del patrimonio e delle risorse dell'Ente: la Società non può svilire il proprio patrimonio e deve preservarlo con idonei interventi.

Tutti i soggetti appartenenti - direttamente o indirettamente - all'organizzazione aziendale di Udine Mercati s.r.l. (amministratori, apicali, subordinati, collaboratori, consulenti, partners, ecc.):

- sono tenuti a prestare il necessario impegno al fine di prevenire la possibile commissione dei reati trattati nella presente Parte Speciale, riferendo con tempestività e riservatezza al Delegato in materia ambientale e al Direttore, ovvero all'Organo Amministrativo – e, in caso di conflitto di interessi, al Sindaco Unico - nonchè all'Organismo di Vigilanza e (ove necessario) al RPCT, di ogni notizia di cui siano venuti a conoscenza nell'espletamento delle proprie attività, circa violazioni di norme giuridiche, del Codice Etico e del presente Modello, nonché di altre disposizioni aziendali che possano, a qualunque titolo, coinvolgere la Società;
- sono tenuti alla massima riservatezza nella gestione delle informazioni apprese nell'esercizio delle proprie funzioni in conformità alla legge, ai regolamenti e alle circostanze, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro/collaborazione;
- sono tenuti al rispetto delle procedure legate ad un utilizzo corretto dei dati, nel pieno rispetto delle norme a Protezione dei Dati Personali e della normativa vigente che va oltre ai Dati Personali ove applicabile (Regolamento (EU) 2016/679 – c.d. “GDPR”, del D.Lgs. n. 196/03 c.d. “Codice Privacy” e dei Pronunciamenti dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali; Regolamento (EU) – “Data Governance Act”; Regolamento (EU) 2023/2854 c.d. “Data Act”; Regolamento (EU) 2024/1689 c.d. “Artificial Intelligence Act”).

7.2 DELEGHE, PROCURE E POTERI DI FIRMA

È stato nominato il Direttore di Mercato ai sensi del vigente “Regolamento del Mercato Agroalimentare all'Ingrosso di Udine” approvato dal Comune di Udine, i cui titoli, competenze ed esperienze garantiscono la sua capacità tecnica ed organizzativa, per la gestione e le attività ivi previste.

Per le aree di attività potenzialmente interessate da condotte suscettibili di integrare i reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale, l'Organo Amministrativo ed il Direttore

Udine Mercati S.r.l. *Reati Ambientali*

potrebbero, in particolare, essere chiamati a rispondere a titolo personale e/o in concorso di eventuali reati.

È stata conferita apposita **delega in materia ambientale** a soggetto esterno formato ed esperto (di seguito denominato “*Delegato in materia ambientale*”) al quale spettano vari compiti, cui può ottemperare anche in via indiretta ma mantenendone la responsabilità operativa, fra cui:

- le attività di richiesta, aggiornamento, rinnovo di tutti i procedimenti autorizzativi e la relativa archiviazione in un’apposita sezione documentale di tipo cartaceo od informatico;
- la gestione dell’aderenza alle prescrizioni di ogni autorizzazione, prescrizione, nulla osta di carattere ambientale;
- il controllo sulla gestione di ogni attività/processo collegati ai rifiuti, agli scarichi e, più in generale, riconducibili alle attività/processi sensibili;
- il controllo, in particolare, sulla corretta gestione di formulari e degli adempimenti legati al RENTRI, oltre che sulla compilazione e la trasmissione del MUD;
- la consulenza nella redazione dei contratti e capitolati per tutti i risvolti ambientali;
- le consulenze nella attività di predisposizione della richiesta, aggiornamento dati e rinnovo di tutti i procedimenti autorizzativi, nonché la relativa archiviazione in un’apposita sezione dei documenti cartacei o informatici;
- la gestione dell’aderenza alle prescrizioni di ogni autorizzazione, prescrizione, nulla osta di carattere ambientale;
- la gestione di ogni attività/processo collegata ai rifiuti (raccolta delle autorizzazioni/iscrizioni di Destinatario, Intermediario, Trasportatore per lo specifico codice CER e verifica della validità temporale degli atti autorizzativi);
- la verifica della presenza delle targhe dei mezzi utilizzati nelle autorizzazioni/iscrizioni per i trasportatori, organizzazione dei ritiri; compilazione registri carico/scarico; ecc.);
- la raccolta e la predisposizione dei dati necessari; la compilazione e la trasmissione del MUD.

Qualora sia necessaria l’attribuzione di ulteriori procure, l’Organo Amministrativo delibererà il rilascio ai soggetti di specifica procura scritta che rispetti i seguenti criteri:

–ciascuna procura deve definire in modo specifico e inequivocabile i poteri del procuratore e il soggetto cui il procuratore riporta gerarchicamente;

–i poteri gestionali assegnati con le procure e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;

Udine Mercati S.r.l.

Reati Ambientali

–il procuratore deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli;
–le procure devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi.

Nel caso di incarico assegnato a collaboratori, consulenti o altri ad operare in rappresentanza o nell'interesse della Società, deve essere prevista la forma scritta e deve essere inserita una specifica clausola contrattuale che vincoli all'osservanza del presente Modello.

7.3 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Gli Organi Sociali previsti dallo Statuto di Udine Mercati s.r.l. sono i seguenti:

- Assemblea degli azionisti;
- Amministratore unico / Consiglio di Amministrazione;
- Amministratore delegato;
- Organo di Controllo (Sindaco Unico);
- Comitato Tecnico Consultivo.

Attualmente la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione. L'atto di nomina è costituito da una delibera dell'Assemblea che è coerentemente riportata in Camera di Commercio e desumibile dalla Visura Camerale.

Secondo lo Statuto, il Consiglio di Amministrazione/Amministratore unico dura in carica da uno (1) a tre (3) esercizi sociali ed è rieleggibile.

E' presente il Sindaco unico con funzione anche di revisore legale dei conti.

L'Assemblea degli Azionisti, attualmente costituita da rappresentanti di Enti Pubblici e privati, oltre a decidere su operazioni particolari quali la cessione e la dismissione di rami d'azienda per l'esercizio dei servizi pubblici affidati, la cessione o dismissione di partecipazioni in società controllate o collegate, l'acquisto di partecipazioni societarie, procede alla nomina dell'Amministratore unico ovvero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, nonché sulla determinazione del loro compenso.

7.4 PRINCIPI GENERALI

Al fine di costruire un sistema idoneo a prevenire la commissione di reati, Udine Mercati s.r.l. ha ritenuto ineludibile adottare alcuni presidi generali, che si traducono nella promulgazione e

Udine Mercati S.r.l. *Reati Ambientali*

diffusione di un set di valori sui quali fonda la propria azione (Codice Etico), ma anche nella predisposizione di vincoli all'azione stessa per ovviare a comportamenti suscettibili di integrare le fattispecie di reato trattate nella presente Parte Speciale e nella chiara indicazione delle dipendenze gerarchiche delle diverse posizioni organizzative.

Rimangono da definire anche dei comportamenti che trasformano la posizione organizzativa in un ruolo: alcuni di essi sono di carattere generale, mentre altri sono più specifici per situazioni codificabili.

Nell'ambito comportamenti più generali, va ricordato che il *Personale* ed il *Personale Apicale*, nonché i componenti degli *Organi di Controllo* (nelle accezioni di cui alle definizioni del superiore paragrafo 1.1), **sono tenuti:**

- a conoscere e rispettare la normativa italiana e straniera applicabile;
- a conoscere la struttura organizzativa aziendale;
a conoscere le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e di reporting della Società;
- a conoscere il Codice Etico;
- a conoscere le procedure/linee guida aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti;
- a conoscere i regolamenti e i provvedimenti delle Autorità di controllo;
- a prestare il necessario impegno al fine di prevenire la possibile commissione di reati, riferendo con tempestività e riservatezza al Direttore e al Delegato in materia ambientale della Società, ovvero all'Organo Amministrativo (e per esso al Presidente del CdA) e all'Organismo di Vigilanza - nonché, ove di interesse, anche al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza - ogni notizia di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento della propria attività lavorativa circa violazioni di norme giuridiche, del Codice Etico o di altre disposizioni aziendali che possano, a qualunque titolo, coinvolgere la Società ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- alla massima riservatezza nella gestione delle informazioni apprese nell'esercizio delle proprie funzioni in conformità alla Legge, ai regolamenti e alle circostanze, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro;
- è tenuto al rispetto dei protocolli, delle procedure e delle istruzioni operative legate alla tutela dell'ambiente, in conformità alle norme vigenti;
- verificare e garantire la tempestività e adeguatezza dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

Udine Mercati S.r.l.

Reati Ambientali

7.4.1 REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO

Richiamato il contenuto dell'analisi del rischio di cui all'allegato 1 ("*Risk assessment*") della Parte Generale, si illustra di seguito – in via meramente esemplificativa – quali sono le regole generali di comportamento previste ed ineludibili da seguire quando non sono previste diverse specifiche procedure e ferme le previsioni del Codice Etico e della presente Parte Speciale.

I seguenti **divieti** ed **obblighi** di carattere generale si applicano agli Amministratori, al Direttore, al Delegato in materia ambientale della Società, ai Dirigenti e Dipendenti, ai Preposti e – in generale - al *Personale* di Udine Mercati s.r.l., in via diretta, nonché ai Collaboratori, Consulenti e *Business Partners* a qualsiasi titolo della Società.

È fatto espresso **divieto** di:

- porre in essere, dare collaborazione o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle precedentemente elencate;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle precedentemente elencate, possano, potenzialmente, diventarlo;
- falsificare, contraffare o modificare in qualsiasi modo le condizioni dei reflui al punto di campionamento finale prima dello scarico, in modo da mutarne fraudolentemente le caratteristiche per le analisi di autocontrollo;
- falsificare, contraffare, mescolare tra loro o modificare in qualsiasi modo non legale le condizioni dei rifiuti da avviare a recupero o smaltimento, in modo da ottenerne vantaggi di qualsiasi natura (es. minore costo di smaltimento o recupero finale altrimenti non consentito); falsificare, contraffare, mescolare tra loro o modificare in qualsiasi modo non legale le condizioni dei rifiuti da avviare a recupero o smaltimento, in modo da ottenerne vantaggi di qualsiasi natura (es. minore costo di smaltimento o recupero finale, altrimenti non consentito);
- abbandonare, depositare in maniera incontrollata o, comunque, gestire in maniera non autorizzata i rifiuti che originano da operazioni produttive, manutentive o di cantiere;
- effettuare scarichi non oggetto di specifico provvedimento autorizzativo sia sul suolo che in un corpo idrico superficiale o nelle acque sotterranee;
- omettere intenzionalmente controlli e verifiche previsti sia sugli impianti e gli scarichi propri, o negli scarichi di terzi o nei cantieri, sia per attività gestite direttamente che per quelle affidate a terzi;
- tenere un comportamento non corretto e trasparente che ostacoli il pieno rispetto di norme di Legge e regolamenti, nonché delle procedure e delle istruzioni operative aziendali;

Udine Mercati S.r.l. *Reati Ambientali*

- adottare comportamenti contrari alla normativa vigente, anche mediante l'affidamento di incarichi a professionisti esterni e soggetti terzi, per favorire indebitamente la Società, o mediante induzione con violenza, minaccia, ovvero con offerta o promessa di denaro o di altra utilità;
- adottare comportamenti contrari alla normativa vigente, anche mediante l'affidamento di incarichi a professionisti esterni e soggetti terzi, per influenzare indebitamente le decisioni degli Organi pubblici in relazione allo svolgimento di attività che abbiano riflessi anche indiretti sulla tutela dell'ambiente come prevista dalla normativa ambientale;
- adottare comportamenti contrari alla normativa vigente, anche mediante l'affidamento di incarichi a professionisti esterni e soggetti terzi, per influenzare il giudizio/parere dei funzionari pubblici incaricati di eseguire ispezioni, controlli e verifiche;
- effettuare elargizioni o promesse di danaro o altra utilità a pubblici funzionari, incaricati di pubblico servizio, privati, italiani o stranieri;
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia o, comunque, rivolto ad indurre trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici e a privati italiani ed esteri (anche in quei Paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale. I regali offerti – salvo quelli di modico valore – devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell'OdV;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti e/o appartenenti alla Pubblica Amministrazione Italiana o straniera, ovvero a privati, che possano determinare trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale;
- effettuare prestazioni in favore di Amministratori, Dirigenti, Dipendenti, Collaboratori, Consulenti e Partners a qualsiasi titolo della società che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore di Amministratori, Dirigenti, Dipendenti, Collaboratori, Consulenti e Partners a qualsiasi titolo della Società che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale.

È fatto espresso **obbligo** di:

Udine Mercati S.r.l. *Reati Ambientali*

- improntare la propria condotta ai principi generali del Codice Etico, con particolare riferimento ai principi di legalità, correttezza, tracciabilità e trasparenza;
- svolgere le attività sensibili conformemente alle leggi vigenti, alle disposizioni del Codice Etico e dello Statuto, nonché alle disposizioni aziendali ed alle regole e prescrizioni comportamentali contenute nel presente Modello;
- mantenere la massima riservatezza nella gestione delle informazioni apprese nell'esercizio delle proprie funzioni in conformità alla legge, ai regolamenti e alle circostanze, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro o di collaborazione o contrattuale in genere;
- vigilare e controllare l'operato dei soggetti esterni cui sia stata affidata lavorativa;
- selezionare i contraenti e gli operatori economici in genere;
- perseguire la politica ambientale di Udine Mercati s.r.l., con particolare riferimento ai seguenti principi:
 - impiego delle migliori tecnologie possibili (BAT);
 - formazione, informazione e responsabilizzazione di tutto il personale interno e di tutti coloro che operano per conto della Società in ambito ambientale;
 - comunicazione a clienti e fornitori ed istituzioni delle modalità operative previste in particolare per ciò che attiene l'ambito ambientale;
- affidare l'incarico della gestione del ciclo dei rifiuti a soggetti con profilo e requisiti tali da garantire la conformità alla normativa vigente ed ai principi sopra indicati;
- prestare la massima collaborazione con i soggetti esterni che gestiscono il ciclo dei rifiuti per la circolazione delle informazioni in modo tempestivo e corretto;
- vigilare e controllare l'operato dei soggetti esterni cui sia stata affidata la gestione del ciclo dei rifiuti.

In particolare gli esponenti della Società che hanno fra le loro mansioni/funzioni collegate a temi in materia ambientale o che hanno fra le loro mansioni il controllo in relazione ai reati trattati nella presente Parte Speciale (compreso il Direttore) – di fatto od anche sulla base di specifica procura conferita dall'Organo Amministrativo - così come gli altri soggetti espressamente delegati/incaricati ad operare in campo ambientale, ovvero delegati/incaricati della gestione dei rapporti con il personale/collaboratori/business partners in relazione a verifiche/sopralluoghi/accertamenti/ispezioni ed indagini in genere disposte dalla Autorità Giudiziaria ovvero da Organi di Controllo, devono sempre comportarsi in maniera conforme ai principi sanciti nel Codice Etico e alle previsioni del presente Modello.

Udine Mercati S.r.l. *Reati Ambientali*

Essi, in particolare, **dovranno:**

- avere una conoscenza adeguata della normativa di cui ai D.Lgs. n. 231/2001 e D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e norme di settore, nonché di quanto riportato nel Modello e nel Codice Etico;
- fornire, ai propri collaboratori subordinati, direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare nello svolgimento delle rispettive mansioni in ragione degli aspetti ambientali interessati, nel loro ambito di attività, trasferendo loro la conoscenza di alcuni principi ed aspetti del D.Lgs. n. 231/2001, di quanto riportato nel Modello, nel Codice Etico e presentando le principali aree di rischio;
- verificare la conformità della propria azione alle regole di comportamento di cui alla presente Parte Speciale e relative procedure/regolamenti;
- verificare e garantire la segregazione delle funzioni: ovvero la separazione tra soggetto che decide, quello che autorizza, quello che esegue e quello che controlla;
- verificare e garantire che l'assegnazione dei poteri, nell'ambito del processo decisionale, sia coerente con le posizioni gerarchiche, l'autonomia e la responsabilità;
- verificare e garantire l'adeguatezza dei controlli in tutte le fasi dei processi;
- verificare e garantire completezza, tempestività ed adeguatezza dei flussi informativi verso l'Organo di Vigilanza;
- prevedere adeguati meccanismi di tracciabilità delle principali operazioni di controllo e gestione dei processi con un impatto ambientale, compresa la gestione dei cantieri, degli impianti, delle operazioni, tramite:
 - la conservazione di tutta la documentazione prodotta/ricevuta e/o sottoscritta dai soggetti esplicitamente delegati (procure/deleghe), con particolare riferimento a referti analitici ed agli impegni contrattuali;
 - la trascrizione delle motivazioni che hanno portato alle singole scelte;
 - la registrazione delle operazioni di manutenzione (ordinaria e straordinaria; periodica o eccezionale);
 - la conservazione della documentazione (comprese quella attinente le scelte operate) mediante adeguato sistema di classificazione come quello legato a sistemi informatici di gestione documentale o la creazione di archivi cartacei articolati per tema.

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio, è espressamente richiesto ad ogni soggetto destinatario della presente Parte Speciale di:

Udine Mercati S.r.l. *Reati Ambientali*

- considerare sempre prevalente la necessità di tutelare l'Ambiente e l'Ecosistema rispetto a qualsiasi considerazione economica;
- contribuire, per quanto di propria competenza, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela dell'Ambiente;
- valutare sempre gli effetti della propria condotta, in relazione al rischio di danno all'Ambiente;
- conformemente alla propria formazione ed esperienza, nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti ovvero predisposti dal datore di lavoro, non adottare comportamenti imprudenti, che potrebbero recare danno all'Ambiente;
- utilizzare correttamente i macchinari e le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, nonché i mezzi di trasporto ed i dispositivi di sicurezza;
- astenersi dal compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non rientrino nelle proprie mansioni o, comunque, che siano suscettibili di recare danni all'Ambiente;
- rispettare la normativa e le procedure aziendali interne al fine della protezione dell'Ambiente osservando altresì le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dal Delegato in materia ambientale della Società, dai dirigenti e dai preposti;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati da Udine Mercati s.r.l.;
- segnalare immediatamente a chi di dovere (in ragione delle responsabilità attribuite) e comunque ai Preposti, ai Dirigenti ove nominati, al Delegato in materia ambientale ed al Delegato dal Datore di Lavoro, nonché al RSPP le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di protezione dell'Ambiente, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui venga a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di non rimuovere o modificare i dispositivi, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia ai responsabili competenti.

Da ultimo, come prescrizione generale, si precisa che, in caso di acquisto di nuove apparecchiature e/o sviluppo nuovi processi, è prescritto il rigoroso rispetto della normativa vigente in campo ambientale. Ciò si sostanzia nel fatto che, ogni acquisto di nuove apparecchiature e/o sviluppo nuovi processi sono subordinati alla verifica del loro impatto ambientale. Le attrezzature, i macchinari, gli impianti e i prodotti devono essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente (a titolo esemplificativo, possesso delle dichiarazioni di conformità, marcatura "CE", schede di sicurezza ...). In particolar modo, sono tassativamente vietati macchinari ed attrezzature che utilizzano preparati nocivi per lo strato di ozono ed è

Udine Mercati S.r.l. *Reati Ambientali*

richiesta la massima aderenza alle prescrizioni del Regolamenti Europei ed ai provvedimenti legislativi di carattere nazionale in relazione ai gas ad effetto serra. Se necessario, la loro messa in funzione ed il loro utilizzo devono essere preceduti e subordinati all'esito positivo di verifiche e collaudi. Prima dell'affidamento ai lavoratori di nuove attrezzature, macchinari ed impianti è richiesta specifica ed adeguata formazione: ciò deve trovare espresso riscontro anche per i lavoratori ed i collaboratori degli appaltatori.

7.5 PROCEDURE ED ISTRUZIONI OPERATIVE COLLEGATE AI REATI PRESUPPOSTO PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001

Le istruzioni di cui alla presente Parte Speciale possono costituire un valido presidio ai reati presupposto di matrice ambientale (ferma l'utilità di un Sistema di Gestione Integrato⁶³ e di audit di sorveglianza di un ente terzo) fatto salvo il compito proprio dell'OdV di verificare l'adeguatezza delle stesse rispetto all'evoluzione normativa e l'effettività esimente.

7.5.1 GESTIONE DELLE AUTORIZZAZIONI, DEI RINNOVI E/O DELLE CONCESSIONI AD OPERA DEI SUB-CONCESSIONARI

L'attività svolta Udine Mercati s.r.l. NON richiede la acquisizione autorizzazioni di carattere ambientale, prodromiche e preliminari alla messa in esercizio di impianti (la cui gestione, ovviamente, non è possibile in assenza delle necessarie autorizzazioni, come disposto dalla Legge).

La richiesta di autorizzazioni, permessi e nulla osta in ambito ambientale vede, invece, i sub-concessionari degli spazi mercatali intrattenere rapporti con le Autorità: il Delegato in materia ambientale della Società ha l'obbligo di acquisire, archiviare ed aggiornare copia di tutta la documentazione.

La tabella che segue riepiloga il sistema dei controlli previsti.

<i>Possibile</i>	<i>Protocolli preventivi</i>
-------------------------	-------------------------------------

⁶³ Va precisato che: (i) non esiste una piena identità fra i due sistemi di gestione, nel senso che i Sistemi di Gestione Integrata costituiscono "sovra-sistemi" rispetto ai soli protocolli preventivi contenuti nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs n. 231/2001 e questi ultimi costituiscono, a loro volta, qualcosa di più ampio rispetto all'applicazione concreta di specifici disposti normativi; (ii) nel caso di Certificazione Ambientale, la presenza di un Sistema di Gestione non costituisce automatica esimente delle responsabilità dell'Ente come avviene invece per i reati in materia di Igiene e Sicurezza sul Lavoro per i quali, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008, la presenza di un sistema di certificazione costituisce automaticamente prova dell'idoneità del Modello ex D.Lgs n. 231/2001.

Udine Mercati S.r.l. *Reati Ambientali*

<i>problematica</i>	
<p>Rapporti con utenti, P.A. e Autorità al fine del rilascio o rinnovo di autorizzazioni permessi e nulla osta.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Formazione ed informazione; • Codice Etico; • Esecuzione e Supervisione a soggetti diversi; • Conservazione e tracciatura di tutte le fasi del percorso; • Selezione dei fornitori: Regolamento Generale per l'affidamento dei contratti concernenti lavori, servizi e forniture; • Inserimento di clausole contrattuali ad hoc nell'ambito dei contratti o degli incarichi per i servizi forniti da terzi; • Inserimento di clausole contrattuali ad hoc nell'ambito degli atti e provvedimenti di sub-concessione degli spazi mercatali a terzi; • Ricorso a Consulenti Ambientali ed Associazione di Categoria per aggiornamenti normativi in ambito ambientale; • Controlli previsti nelle altre Parti Speciali; • Verifica a campione da parte del Direttore, del Delegato in materia ambientale, del RSPP, di enti terzi e di consulenti; • Audit indipendenti da parte dell'OdV, del RPCT e della struttura di governance.

7.5.2 GESTIONE ORDINARIA, MANUTENZIONI E RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI AUTORIZZATIVE E DELLE PRESCRIZIONI NORMATIVE O REGOLAMENTARI

Una volta ottenuta l'autorizzazione ambientale, è necessario che i soggetti interessati e/o coinvolti siano pienamente edotti del suo contenuto. A tal fine, il Direttore - direttamente o tramite il Delegato in materia ambientale della Società - ha l'onere di tenere aggiornato l'archivio contenente copia di tutte le autorizzazioni – anche ottenute dai sub-concessionari e dai gestori delle attività di somministrazione di alimenti e bevande- nella forma vigente. Ogni

Udine Mercati S.r.l. *Reati Ambientali*

comunicazione inerente il rispetto delle prescrizioni deve essere documentato all'interno del fascicolo relativo all'impianto/attività oggetto di autorizzazione, reso disponibile per il controllo al RPCT e all'OdV. Eventuali controlli da parte delle Autorità proposte, come ogni evento rilevante in ordine all'impianto, devono essere gestiti accuratamente dal sub-concessionario e ogni attività viene tracciata in un "Registro Ambientale", appositamente costituito per tenere traccia di ogni avvenimento inerente l'ambito "Ambiente".

Vanno riscontrati anche, quali reati "mezzo" o collegati, i seguenti comportamenti:

- potenziali utilizzi impropri di tutto ciò che può costituire "merce di scambio" (droga, materiale pedopornografico, SW o altro materiale coperto da diritto d'autore, animali rari e specie protette, ...) per il concretizzarsi di fenomeni corruttivi in sede di gestione delle autorizzazioni e delle prescrizioni (ad esempio, per i referti analitici di laboratorio), controllo e successive determinazioni conseguenti da parte delle Autorità;
- potenziali utilizzi impropri del sistema informativo al fine di minimizzare le conseguenze dei controlli o di attestare il falso;
- potenziali comportamenti fraudolenti ed illeciti rientranti nel novero dei reati presupposto da parte dei soggetti esterni che intervengono come parte attiva nel processo.

La tabella che segue riepiloga il sistema dei controlli previsti.

Possibile problematica	Protocolli preventivi
<p>Rapporti con la P.A. e le Autorità al fine del rilascio o rinnovo di autorizzazioni permessi e nulla osta.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Formazione ed informazione; • Codice Etico; • Esecuzione e Supervisione a soggetti diversi; • Conservazione e tracciatura di tutte le fasi del percorso; • Selezione dei fornitori: Regolamento Generale per l'affidamento dei contratti concernenti lavori, servizi e forniture; • Inserimento di clausole contrattuali ad hoc nell'ambito dei contratti o degli incarichi per i servizi forniti da terzi • Inserimento di clausole contrattuali ad hoc nell'ambito degli atti e provvedimenti di sub-concessione degli spazi

Udine Mercati S.r.l. *Reati Ambientali*

	<p>mercatali a terzi;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ricorso a Consulenti Ambientali ed Associazione di Categoria per aggiornamenti normativi in ambito ambientale; • Controlli previsti nelle altre Parti Speciali; • Verifica a campione da parte del Direttore, del Delegato in materia ambientale, del RSPP, di enti terzi e di consulenti; • Audit indipendenti da parte dell'OdV, del RPCT e della struttura di governance.
--	---

7.5.3 GESTIONE DI VERIFICHE, ISPEZIONI DA PARTE DI ENTI DI CONTROLLO, IN RELAZIONE AD ASPETTI AMBIENTALI

In sede di ispezioni, accertamenti o verifiche inerenti la normativa ambientale, devono partecipare solo soggetti a ciò espressamente delegati/autorizzati e di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati appositi verbali e documentazione di supporto.

In ogni altro caso in cui l'esercizio delle attività a rischio indicate implichi un rapporto con Enti e uffici pubblici, e, in particolare, nel caso in cui si renda necessario il rilascio di dichiarazioni strumentali alla concessione di permessi, autorizzazioni, o nel caso in cui l'Ente pubblico esegua una attività di controllo in ambiti di attività della Società, dovrà essere sempre individuato il referente aziendale che si rapporta con la Pubblica Amministrazione.

L'OdV potrà chiedere in ogni momento chiarimenti sulle operazioni poste in essere e sui comportamenti tenuti.

La tabella che segue riepiloga il sistema dei controlli previsti.

<i>Possibile problematica</i>	<i>Protocolli preventivi</i>
Rapporti con la P.A. per verifiche ed ispezioni.	<ul style="list-style-type: none"> • Formazione ed informazione; • Codice Etico; • Esecuzione e Supervisione a soggetti diversi;

Udine Mercati S.r.l. *Reati Ambientali*

	<ul style="list-style-type: none">• Conservazione e tracciatura di tutte le fasi del percorso;• Inserimento di clausole contrattuali ad hoc nell'ambito dei contratti o degli incarichi per i servizi forniti da terzi;• Inserimento di clausole contrattuali ad hoc nell'ambito degli atti e provvedimenti di sub-concessione degli spazi mercatali a terzi;• Controlli previsti nelle altre Parti Speciali;• Verifica a campione da parte del Direttore, del Delegato in materia ambientale, del RSPP, di enti terzi e di consulenti;• Audit indipendenti da parte dell'OdV, del RPCT e della struttura di governance.
--	---

7.5.4 GESTIONE DEI RIFIUTI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ E DEI SUB-CONCESSIONARI

La gestione dei rifiuti rappresenta per Udine Mercati s.r.l. uno dei momenti potenzialmente critici nell'ambito della tutela ambientale ed interviene nelle fasi di: (i) gestione dei rifiuti di manutenzione; (ii) gestione dei rifiuti derivanti dalla realizzazione di opere o servizi diretti; (iii) gestione dei rifiuti delle attività amministrative; (iv) gestione dei rifiuti di altre attività; (v) gestione dei rifiuti ad opera dei sub-concessionari degli spazi mercatali; (vi) gestione dei rifiuti ad opera degli esercenti le attività di somministrazione di alimenti e bevande; (vii) gestione dei rifiuti ad opera degli affidatari di servizi, lavori e forniture.

Qui si evidenzia in particolare che:

- i rifiuti prodotti dalle attività svolte all'interno del mercato di Udine devono essere gestiti conformemente alla vigente normativa in materia, con particolare attenzione alle modalità di effettuazione del deposito temporaneo (luogo di produzione, rispetto delle norme tecniche ed etichettatura, raggruppamento per categorie omogenee, limiti temporali o quantitativi di stoccaggio) e delle modalità di destinazione finale degli stessi;
- la realizzazione di opere dirette comporta, tra gli altri, la necessità di gestire gli impatti ambientali da esse generati: in particolare il riferimento è alla gestione dei rifiuti generati da tali attività e ai reflui eventualmente da esse derivanti (es. perdite di rete, acque di dilavamento meteorico dell'area di cantiere, ...);

Udine Mercati S.r.l. *Reati Ambientali*

- i campioni dei rifiuti da sottoporre ad analisi devono sempre essere rappresentativi delle caratteristiche degli stessi;
 - è vietata la miscelazione dei rifiuti;
 - i rifiuti vanno depositati nell'area dedicata;
 - per ciascuna attività e cantiere dovrà essere nominato un preposto, adeguatamente formato in materia ambientale: tale soggetto dovrà essere in grado di gestire gli aspetti ambientali derivanti dalla suddetta attività in conformità con la vigente normativa;
 - nel caso di ricorso a soggetti esterni, gli affidamenti di lavori debbono indicare esplicitamente:
 - la necessità di provvedere alla gestione dei rifiuti prodotti dalle attività;
 - un richiamo alla gestione corretta dei rifiuti.
 - l'obbligo di fornire copia della documentazione al committente/appaltante;
 - l'obbligo di fornire un assenso ad eventuali controlli da parte del committente/appaltante;
 - nel caso di gestione di rifiuti, devono sempre essere verificate sia le qualifiche sia le iscrizioni/autorizzazioni dei trasportatori e destinatari finali, oltre che la conformità della documentazione di trasporto e di trattamento finale, da conservarsi in sede come previsto dalla vigente normativa;
 - devono essere rigorosamente rispettate le prescrizioni normative accessorie alla gestione dei rifiuti, quali la compilazione e la conservazione dei formulari, il pieno rispetto delle procedure e la tenuta del registro, nonché la dichiarazione annuale (MUD).
- Su richiesta dell'OdV, il Direttore e il Delegato in materia ambientale, nonché il RSPP ed i consulenti, dovranno fornire la documentazione ambientale relativa al cantiere/attività della Società (es. formulari e registri rifiuti, gestione scarichi, permessi specifici, etc...) ed alla attività svolta dai sub-concessionari e dagli affidatari di lavori, servizi e forniture, nonché eventuali chiarimenti sulle accortezze e precauzioni ambientali poste in essere.
- La tabella che segue riepiloga il sistema dei controlli previsti.

<i>Possibile problematica</i>	<i>Protocolli preventivi</i>
Gestione scorretta o illegale dei rifiuti;	<ul style="list-style-type: none">• Formazione ed informazione;• Codice Etico;• Selezione dei fornitori: Regolamento Generale per

Udine Mercati S.r.l. *Reati Ambientali*

	<p>l'affidamento dei contratti concernenti lavori, servizi e forniture;</p> <ul style="list-style-type: none">• Inserimento di clausole contrattuali <i>ad hoc</i> nell'ambito dei contratti o degli incarichi per i servizi forniti da terzi;• Inserimento di clausole contrattuali <i>ad hoc</i> nell'ambito degli atti e provvedimenti di sub-concessione degli spazi mercatali a terzi;• Controlli previsti nelle altre Parti Speciali;• <u>Accortezze nella Gestione Rifiuti</u>: Individuazione dei rifiuti e classificazione; Codice CER; divieto di miscelazione; selezione dei fornitori di servizi; impegno al rispetto MOG e Codice Etico; clausole rescissorie in caso di inosservanza MOG; monitoraggio autorizzazioni ed iscrizioni; fidejussioni/assicurazioni a garanzia; archiviazione documentale;• Verifica a campione da parte del Direttore e Delegato in materia ambientale, nonché di enti terzi e di consulenti;• Audit indipendenti da parte dell'OdV, del RPCT e della struttura di governance.
--	--

7.5.5 GESTIONE AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO IN FOGNATURA DA PARTE DEI SUB-CONCESSIONARI

Lo scarico in fognatura da parte di sub-concessionari richiede necessariamente un'autorizzazione dell'Ente Gestore CAFC s.p.a..⁶⁴

Nell'ambito degli scarichi di tipo domestico, l'autorizzazione non necessita di formalismi particolari ma, nel caso in cui gli scarichi originino da insediamenti non domestici, è necessario operare una distinzione per gli scarichi: quelli assimilabili ai domestici e quelli, invece, di natura industriale.

Nel primo caso, il rappresentante legale presenta un'istanza di assimilabilità ai sensi di una specifica procedura e CAFC s.p.a. rilascia direttamente l'autorizzazione all'allaccio mentre, nel

64 <https://www.cafcspa.com/>

Udine Mercati S.r.l. *Reati Ambientali*

secondo, l'autorizzazione necessita di un processo più articolato in cui CAFC s.p.a. rappresenta uno degli attori: l'autorizzazione allo scarico rappresenta, infatti, una delle autorizzazioni ricomprese nella procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) o nella procedura di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) che sono entrambe di competenza regionale mentre a CAFC s.p.a. è dato il ruolo di esprimere un parere tecnico i cui contenuti rappresentano le prescrizioni tecniche contenute nell'AIA o nell'AUA.

Nell'ambito di queste attività, il personale di Udine Mercati s.r.l. potrebbe essere oggetto di fenomeni corruttivi sia rientranti nell'ambito del D.Lgs. n. 231/2001 che della Legge n. 190/2012 e s.m.i.: si richiamano, pertanto, i presidi delle Parti Speciali del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo che se ne occupano.

Su richiesta dell'OdV e dell'RPCT, dovrà essere resa disponibile la documentazione istruttoria relativa a ciascuna autorizzazione, nonché chiarimenti e delucidazioni sulle accortezze e valutazioni poste in essere.

La tabella che segue riepiloga il sistema dei controlli previsti.

<i>Possibile problematica</i>	<i>Protocolli preventivi</i>
Rapporti con Autorità al fine del rilascio o del rinnovo dell'Autorizzazione allo scarico.	<ul style="list-style-type: none">• Formazione ed informazione in materia ambientale;• Codice Etico• Esecuzione e Supervisione a soggetti diversi;• Ricorso a consulenti esterni qualificati;• Rapporto continuo con gli enti di controllo;

Udine Mercati S.r.l. Reati Ambientali

	<ul style="list-style-type: none">• Aggiornamento continuo su normativa e prescrizioni nazionali e locali;• Inserimento di clausole contrattuali ad hoc nell'ambito dei contratti o degli incarichi per i servizi forniti da terzi;• Inserimento di clausole contrattuali ad hoc nell'ambito degli atti e provvedimenti di sub-concessione degli spazi mercatali a terzi;• Verifica a campione da parte del Direttore, del Delegato in materia ambientale, di enti terzi e di consulenti;• Audit indipendenti da parte dell'OdV, del RPCT e della struttura di governance.
--	--

7.5.6 SVILUPPO DI NUOVI PROCESSI, ACQUISTI ED APPALTI.

Udine Mercati s.r.l. rientra tra i destinatari del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici* - G.U. 77 del 31.03.2023) oltre che alle indicazioni dell'ANAC in materia), fermo quanto previsto all'art. 148 del D.Lgs. n. 36/2023.⁶⁵

65Art. 148 D.Lgs 36/2023:

1. *L'affidamento dei contratti inerenti al settore idrico è soggetto all'applicazione delle disposizioni del codice esclusivamente per le attività:*

a) *di messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile;*

b) *di alimentazione di tali reti con acqua potabile, ivi compresa la generazione, la produzione e la vendita all'ingrosso o al dettaglio.*

2. *L'alimentazione, con acqua potabile, di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico da parte di un'impresa pubblica o un soggetto titolare di diritti speciali o esclusivi non è considerata un'attività di cui al comma 1 se concorrono le seguenti condizioni:*

a) *la produzione di acqua potabile avviene perché il suo consumo è necessario all'esercizio di un'attività non prevista dagli articoli da 146 a 149;*

b) *l'alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio dell'ente e non supera il 30 per cento della sua produzione totale, considerando la media dell'ultimo triennio, comprensivo dell'anno in corso.*

3. *Si applicano le disposizioni del codice agli appalti o ai concorsi di progettazione attribuiti od organizzati da stazioni appaltanti o enti concedenti che esercitano un'attività di cui al comma 1 quando riguardano:*

a) *progetti di ingegneria idraulica, irrigazione o drenaggio, in cui il volume d'acqua destinato all'alimentazione con acqua potabile rappresenti più del 20 per cento del volume totale d'acqua reso disponibile da tali progetti o impianti;*

b) *smaltimento o trattamento delle acque reflue.*

4. *Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del codice gli appalti per l'acquisto di acqua, se aggiudicati da stazioni appaltanti o enti concedenti che esercitano una o entrambe le attività di cui al comma 1.*

5. *Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del codice le concessioni aggiudicate per fornire o gestire reti fisse destinate alla fornitura di un servizio pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile oppure per alimentare tali reti con acqua potabile.*

6. *Sono escluse dall'applicazione del codice le concessioni che siano collegate a una delle attività del comma 5 e riguardino:*

a) *progetti di ingegneria idraulica, irrigazione, drenaggio, in cui il volume d'acqua destinato all'approvvigionamento di acqua potabile rappresenti più del 20 per cento del volume totale d'acqua reso disponibile da tali progetti o impianti;*

b) *smaltimento o trattamento delle acque reflue.*

Udine Mercati S.r.l. *Reati Ambientali*

L'acquisto di nuove apparecchiature e/o sviluppo nuovi processi sono subordinati alla verifica - da parte del Direttore e del Delegato in materia ambientale della Società, supportati dal RSPP per quanto di competenza - del loro impatto ambientale.

Le attrezzature, i macchinari e gli impianti devono essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente (a titolo esemplificativo: possesso delle dichiarazioni di conformità, marcatura CE, ecc.); se necessario, la loro messa in funzione ed il loro utilizzo devono essere preceduti e subordinati all'esito positivo di verifiche e collaudi.

Gli acquisti di attrezzature, macchinari ed impianti sono gestiti attraverso specifiche procedure aziendali che definiscono i criteri per la verifica dei requisiti del venditore e dei prodotti.

Prima dell'affidamento ai lavoratori di nuove attrezzature, macchinari ed impianti è svolta specifica ed adeguata formazione che contempli sia gli aspetti di igiene e sicurezza sul lavoro che gli aspetti ambientali.

Lo svolgimento di compiti che possono avere influenza sull'ambiente richiede un'adeguata competenza, da verificare ed accrescere attraverso lo svolgimento di attività di formazione e addestramento, finalizzata ad assicurare che tutto il personale, ad ogni livello, sia consapevole della importanza della conformità delle proprie azioni al Modello, al Codice Etico e delle possibili conseguenze dovute a comportamenti non conformi.

La conoscenza dei rischi e delle modalità operative più sicure sono elementi fondamentali per limitare al minimo l'impatto delle attività sull'ambiente e deve avvenire in occasione:

- della costituzione del rapporto di lavoro;
- del trasferimento di reparto/area;
- del cambiamento di mansioni;
- dell'introduzione / impiego di nuove attrezzature, di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi

La formazione va ripetuta con cadenza periodica.

10 SISTEMA DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL MODELLO E SUL MANTENIMENTO NEL TEMPO DELLE CONDIZIONI DI IDONEITÀ DELLE MISURE ADOTTATE

Come già sopra riportato, la sorveglianza e vigilanza in materia ambientale è effettuata dal Direttore, dal Delegato in materia ambientale della Società, nonché dal RSPP aziendale, con il supporto delle altre figure individuate (in primis i consulenti in materia ambientale ed eventuali altri outsourcer) secondo le rispettive competenze. In relazione a quanto previsto dal D.Lgs. n.

Udine Mercati S.r.l. *Reati Ambientali*

231/2001 sono previsti idonei flussi informativi rispetto al nominato Organismo di Vigilanza cui sono deputati i compiti di legge.

Al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nei precedenti paragrafi, la Società ha predisposto e implementato appositi presidi organizzativi e di controllo al fine di prevenire e controllare il rischio di commissione dei reati nello svolgimento delle attività a rischio individuate. Tutte le funzioni coinvolte in tali attività sono tenute ad osservare le disposizioni di legge esistenti in materia, le prescrizioni previste dal D.Lgs. n. 231/2001, nonché quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e dal Codice Etico.

Nello specifico ambito ambientale, al fine del rispetto delle previsioni del D.Lgs. n. 231/2001 e della presente Parte Speciale, è previsto un sistema di controllo integrato su due livelli:

- il **primo livello di monitoraggio** consiste nel controllo tecnico-operativo, svolto da parte del Delegato in materia ambientale della Società, che verifica costantemente l'idoneità e l'efficacia delle misure di prevenzione e protezione dei rischi adottate e lo stato di avanzamento delle attività di miglioramento e delle azioni correttive e preventive pianificate; svolge controlli periodici programmati, su temi specifici emersi dai risultati delle valutazioni dei rischi, oppure nel corso delle riunioni con il personale o da altre eventuali segnalazioni, al fine di verificare la necessità di eventuali provvedimenti. Dei risultati di tale attività vengono informati il Direttore e lo stesso provvede nei confronti del Consiglio di Amministrazione;
- il **2° livello di monitoraggio** è, invece, di competenza dell'OdV e consiste in una periodica attività di verifica della funzionalità del sistema preventivo adottato in relazione ai reati previsti dalla presente Parte Speciale.

11 RIESAME DELLA DIREZIONE

Il Direttore, con l'ausilio del Delegato in materia ambientale della Società e del RSPP, svolge periodicamente e ad evento un riesame coinvolgendo il personale interessato, per analizzare eventuali sanzioni ricevute e la gestione delle non conformità verificatesi (ad es. la non corretta differenziazione dei rifiuti, l'inesatta tenuta delle registrazioni, ecc.) e le conseguenti azioni preventive/correttive da adottare, compresi eventuali aggiornamenti normativi, lo stato di avanzamento del piano di miglioramento e degli interventi programmati.

Il Direttore, con l'ausilio del Delegato in materia ambientale della Società e dei consulenti in materia, provvede, quindi, ad aggiornare il piano di miglioramento con nuovi obiettivi e

Udine Mercati S.r.l. *Reati Ambientali*

traguardi, definendo tempi, risorse e responsabilità e preoccupandosi che quanto stabilito sia compreso e attuato a tutti i livelli, incaricando allo scopo persone competenti e diligenti per l'esecuzione dei vari compiti.

8 SISTEMA DISCIPLINARE

La Società ha adottato un Sistema Disciplinare che è stato diffuso a tutti i Destinatari e che viene applicato al fine di sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, nel Codice Etico e nella *Policy Whistleblowing* (ex D.Lgs. 24/2023) adottati.

Tale sistema sanzionatorio è parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. della Società e quest'ultima intende applicare con costanza le sanzioni ivi previste in caso di mancato rispetto delle misure indicate nel Modello ed altresì dissuadere ogni comportamento che violi il rispetto delle misure preventive e protettive adottate per la prevenzione dei reati di cui alla presente Parte Speciale.

9 POLICY WHISTLEBLOWING

Rientra tra i meccanismi di controllo interni adottati anche il sistema di Whistleblowing, come attuato in Udine Mercati s.r.l.. Esso – anche in ragione dell'estensione dell'onere di segnalazione delle condotte rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, ovvero di violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società di cui si sia venuti nell'esercizio delle proprie funzioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti le violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse in Società, nonché degli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni (art. 2 del D.Lgs. n. 24/2023) realizzato attraverso le previsioni del Codice Etico – costituisce un presidio fondamentale di legalità dell'azione sociale. L'effettività e il corretto funzionamento dell'istituto sono affidati alle disposizioni della Whistleblowing Policy, mentre le previsioni del *Sistema Disciplinare* assicurano ad un tempo sia la tutela di coloro che segnalano l'esistenza di comportamenti contrari alla Legge e/o al pieno funzionamento del Modello Organizzativo di gestione sia il corretto utilizzo dell'istituto (sanzionandone un impiego "deviato" o, comunque, animato da finalità incompatibili con la logica del Whistleblowing).

Udine Mercati S.r.l.

Reati Ambientali

12 ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV") - fermo quanto previsto dalla Policy Whistleblowing adottata dalla società e dal proprio Statuto - ha il compito di vigilare "sull' funzionamento e sull'osservanza del Modello stesso e di curarne l'aggiornamento" (art. 6 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.). Nei confronti di tale Organismo sono istituiti degli *obblighi di informazione* (art. 6, comma 2 lettera d), del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.) che riguardano la trasmissione di informazioni utili ai fini dello svolgimento di tale attività di vigilanza.

All'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dal relativo Statuto, oltre alla facoltà di attivarsi con specifici controlli in seguito alle segnalazioni ricevute, spetta il potere di effettuare controlli a campione (anche a sorpresa) volti alla verifica della corretta osservanza dei principi e delle regole espressi dalla presente Parte Speciale, nonché dai documenti dalla stessa richiamati. L'OdV ha facoltà di accedere a tutta la documentazione relativa alla gestione amministrativa, economica e finanziaria, ed in particolare ai rapporti della Società con gli Enti di Controllo e i pubblici ufficiali/incaricati di pubblico servizio in genere, nonché la facoltà di accedere presso le sedi sociali e tutti gli ambiti ove si svolga l'attività della Società.

Per consentire l'efficacia del *Modello 231* della Società, fermo quanto previsto nella Parte Generale e nella Policy Whistleblowing adottata dalla Società stessa, l'Organismo di Vigilanza deve essere opportunamente informato in base ai flussi previsti dallo Statuto dell'OdV e dalla presente Parte Speciale.

Tra i compiti dell'Organismo di Vigilanza rientrano:

- verificare costantemente l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello (Parte Generale e Parti Speciali) in ottica di prevenzione della commissione dei reati individuati nella presente Parte Speciale;
- vigilare sull'effettiva applicazione della Parte Generale e delle Parti Speciali del Modello, nonché rilevare deviazioni comportamentali dei soggetti destinatari qualora riscontrati dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- proporre che vengano emanate ed aggiornate istruzioni standardizzate, relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree/attività a rischio, come individuate anche nella presente Parte Speciale;
- svolgere ogni accertamento ritenuto opportuno su singole operazioni esposte a rischio o in relazione al flusso informativo;

Udine Mercati S.r.l. *Reati Ambientali*

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e del “sistema” di controllo in relazione ai reati, comportamenti ed alle regole trattati nella presente Parte Speciale;
- indicare al management ogni opportuna modifica e innovazione nelle procedure aziendali, volte a una migliore prevenzione del rischio di commissione dei reati;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune clausole standard finalizzate:
 - a) all’osservanza da parte dei Destinatari dei contenuti del Modello e del Codice Etico;
 - b) alla possibilità per la Società di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
 - c) all’attuazione di meccanismi sanzionatori (quali la risoluzione del contratto nei riguardi di Fornitori, Appaltatori, Consulenti e Outsourcer) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;
- accertare ogni eventuale violazione della presente Parte Speciale e proporre eventuali sanzioni disciplinari.

I risultati dell’attività di vigilanza e controllo sono comunicati dall’OdV all’Organo Amministrativo nella propria Relazione annuale, ovvero tempestivamente allorquando ricorrano particolari esigenze o a discrezione dell’OdV stesso.

I Destinatari della presente Parte Speciale dovranno collaborare con l’Organismo di Vigilanza (oltre che con il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza) rispondendo prontamente a tutte le richieste degli stessi, fornendo loro la documentazione e le informazioni di cui sono a conoscenza, contribuendo, secondo le proprie competenze, a predisporre ed applicare puntualmente le procedure che descrivono i comportamenti da adottare nell’ambito delle attività sensibili e dei processi strumentali.

12.1 FLUSSI INFORMATIVI DALL’ODV

Fermo quanto previsto dallo Statuto dell’Organismo di Vigilanza, quest’ultimo riferisce - in particolare - in merito ad ispezioni, controlli, segnalazioni e provvedimenti al Direttore e al Delegato in materia ambientale, nonché - in ipotesi di conflitto di interessi – all’Organo Amministrativo e/o all’Assemblea dei Soci ed al Sindaco Unico.

Udine Mercati S.r.l. *Reati Ambientali*

In caso di violazione delle norme di legge e/o della presente Parte Speciale e/o di procedure e protocolli previsti a tutela della corretta gestione aziendale da parte di uno dei soggetti Destinatari della presente Parte Speciale, l'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di informare tempestivamente il Direttore, il Delegato in materia ambientale e l'Organo Amministrativo, nonché - in ipotesi di conflitto di interessi - l'Assemblea dei Soci e/o il Sindaco Unico, al fine di permettere agli stessi di agire assumendo i provvedimenti ritenuti opportuni.

La programmazione delle attività di controllo è svolta dall'OdV secondo quanto prescritto dallo Statuto dell'Organismo di Vigilanza.

12.2 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

L'Organo Amministrativo, il Direttore, il Delegato in materia ambientale della Società, nonché i Responsabili delle Aree aziendali interessate ed il Sindaco Unico, nonché il RSPP, il RPCT ed il DPO — nell'ambito delle proprie competenze e funzioni — devono inviare all'OdV con tempestività ove ricorra un fatto di rilievo, ogni dato, informazione, documentazione aggiornamento, avente rilevanza fattuale o di natura giuridica, attinente, strumentale od oggetto dell'azione prevenzionistica della commissione dei reati di cui all'art. 25 - *undecies* del D.Lgs n. 231/2001.

Chiunque può rivolgersi all'OdV in qualsiasi momento, nei modi previsti dallo Statuto dell'Organismo di Vigilanza, sia per segnalare fatti e/o notizie rilevanti ai fini della prevenzione dei reati previsti del Decreto sia per suggerire proposte ed interventi.

Come previsto dalla Parte Generale del Modello ex D.Lgs n. 231/2001 adottato dalla Società - fermo quanto previsto specificatamente nella Policy Whistleblowing - le segnalazioni e i report possono essere inoltrati ed inviati all'Organismo di Vigilanza attraverso l'indirizzo di posta elettronica ----- o in qualsiasi forma il segnalante ritenga opportuna.

Per consentire l'efficacia del presente Modello - fermo quanto previsto specificatamente nella Parte Generale, nella Policy Whistleblowing e nello Statuto dell'Organismo di Vigilanza - nella tabella seguente sono riportati, con le rispettive periodicità, alcuni aspetti da comunicare all'OdV.

All'Organismo di Vigilanza devono obbligatoriamente essere inviate le informazioni previste dalla seguente tabella. Si precisa, in ogni caso, che tutte le comunicazioni annuali debbono essere inviate all'OdV entro il 31 marzo di ogni anno, mentre le comunicazioni ad evento debbono essere inviate entro 30 giorni dall'evento stesso, salvo casi di urgenza ed indifferibilità, rimessi alla valutazione del responsabile della funzione o del segnalante.

Udine Mercati S.r.l. *Reati Ambientali*

Nel caso in cui non si siano verificati eventi nell'anno in corso, entro il 31 dicembre di ogni anno, il soggetto incaricato dovrà inviare una comunicazione all'OdV evidenziando l'assenza di eventi alla voce specifica per l'anno di riferimento (a seconda dei casi, ad esempio "nessun evento" oppure "nessuna modifica apportata").

REPORTING OBBLIGATORIO VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA			
	FLUSSO INFORMATIVO VERSO L'ODV	SOGGETTI COINVOLTI	P E R I O D I C I T À
1	Modifiche nelle Responsabilità, nelle deleghe e nella struttura di Governance	Organo Amministrativo e Direttore	A D E V E N T O
2	Inserimento di nuovo personale, modifiche significative dell'organigramma aziendale di rilevanza in materia ambientale (compresa la gestione/manutenzione degli impianti)	Direzione – Delegato in materia ambientale - RSPP	A D E V E N T O

Udine Mercati S.r.l.
Reati Ambientali

REPORTING OBBLIGATORIO VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA			
FLUSSO INFORMATIVO VERSO L'ODV		SOGGETTI COINVOLTI	P E R I O D I C I T À
4	Modifiche normative	Direzione – Delegato in materia ambientale	A N N U A L E
5	Nuove istanze autorizzative e/o modifiche di autorizzazioni esistenti	Direzione – Delegato in materia ambientale	A D E V E N T O

Udine Mercati S.r.l.
Reati Ambientali

REPORTING OBBLIGATORIO VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA			
FLUSSO INFORMATIVO VERSO L'ODV		SOGGETTI COINVOLTI	P E R I O D I C I T À
8	MUD	Direzione – Delegato in materia ambientale	A D E V E N T O
9	Piano della Formazione/Formazione svolta	Direzione – Delegato in materia ambientale	A N N U A L E

Udine Mercati S.r.l.
Reati Ambientali

REPORTING OBBLIGATORIO VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA			
	FLUSSO INFORMATIVO VERSO L'ODV	SOGGETTI COINVOLTI	P E R I O D I C I T À
10	Applicazione di sanzioni disciplinari	Direzione	A D E V E N T O
11	Problematiche ambientali di qualsiasi livello di gravità (emergenze, ecc.).	Direzione – Delegato in materia ambientale	A D E V E N T O

Udine Mercati S.r.l. *Reati Ambientali*

REPORTING OBBLIGATORIO VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA		
FLUSSO INFORMATIVO VERSO L'ODV	SOGETTI COINVOLTI	P E R I O D I C I T À
12	Verifiche, controlli e richieste da parte di enti, autorità di vigilanza	A D E V E N T O

Di qualunque criticità o conflitto di interesse deve esserne informato tempestivamente l'Organismo di Vigilanza con nota scritta.

13 INTERAZIONE CON ALTRI REATI PRESUPPOSTO

I Destinatari dei reati trattati nella presente Parte Speciale in alcune circostanze possono incorrere nel rischio di commissione di altre tipologie di reato. In particolare, sono state individuate le seguenti interazioni con altri reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001, e si rimanda alle relative Parti Speciali di cui al presente Modello per i principi di comportamento e i sistemi di controllo attuati.

Udine Mercati S.r.l. *Reati Ambientali*

13.1 REATI DI CUI ALL'ART. 24 D.LGS. 231/01

L'articolo 24 sanziona i reati di *"Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico"*. L'azienda può incorrere in tale tipologia di reato quanto ottiene indebitamente contributi finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altri Enti pubblici oppure destina una parte o l'intero importo ottenuto per finalità diverse da quelle per cui era destinato.

13.2 REATI DI CUI ALL'ART. 24 BIS D.LGS. 231/01

L'articolo 24-*bis* sanziona i delitti informatici e di trattamento illecito di dati commessi nell'interesse e a vantaggio dell'Ente. In concreto il campo operativo di tale disposizione potrà sovrapporsi a quello dell'art. 25-*undecies* laddove, per esempio, vi sia violazione di sistemi informativi altrui a scopo di lucro che venga da Udine Mercati s.r.l. tollerata come strumento di consapevole distorsione del sistema di prevenzione dei reati materia ambientale.

13.3 REATI DI CUI ALL'ART. 24 TER D.LGS. 231/01

L'articolo 24-*ter* sanziona i delitti di criminalità organizzata commessi nell'interesse e a vantaggio dell'Ente.

In concreto il campo operativo di tale disposizione potrà sovrapporsi a quello dell'art. 25-*undecies* laddove, per esempio, condotte finalizzate ad un risparmio di spesa in tema ambientale vengano poste in essere da sodalizi criminosi operanti all'ombra di Udine Mercati s.r.l..

13.4 REATI DI CUI ALL'ART. 25 D.LGS. 231/01

L'articolo 25 sanziona i reati di *"Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione"* commessi nell'interesse e a vantaggio dell'Ente caratterizzata da condotte in senso lato corruttive.

Tale tipologia di reato può essere commessa nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione finalizzati ad esempio all'ottenimento di autorizzazioni, certificazioni o in fase di rinnovo degli stessi.

Udine Mercati S.r.l.

Reati Ambientali

13.5 REATI DI CUI ALL'ART. 25 SEPTIES D.LGS. 231/01

L'art. 25-*septies* sanziona i reati in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente. Tale disposizione potrà concorrere, nella prassi applicativa, con quella di cui all'art. 25-*undecies* D.Lgs. 231/01 tutte le volte in cui fenomeni di illegalità in materia di lavoro rappresentino la condizione di realizzazione ovvero il portato di condotte distorsive del normale funzionamento del sistema di prevenzione dei reati ambientali.

13.6 REATI DI CUI ALL'ART. 25 DECIES D.LGS. 231/01

L'articolo 25-*decies* sanziona la commissione nell'interesse o a vantaggio dell'Ente del delitto di cui all'art. 377 *bis* c.p.. In concreto tali ipotesi di reato potranno concorrere con le fattispecie delittuose previste dall'art. 25-*undecies* quale fondamento della responsabilità amministrativa dell'Ente quando, per esempio, la condotta di indurre taluno a non rendere dichiarazioni (o a rendere dichiarazioni mendaci) all'autorità giudiziaria sia diretta ad ostacolare le indagini penali in caso di sopralluoghi da parte dell'autorità giudiziaria, ad esempio a seguito inquinamento ambientale.

14 DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

I documenti sottoelencati devono intendersi riferiti all'ultima revisione:

- Regolamento approvato dal Comune di Udine;
- Parte Generale;
- Codice Etico;
- Sistema anticorruzione adottato;
- Sistema di Deleghe, Procure e Poteri;
- Atto di delega in materia ambientale;
- Organigramma in materia di ambiente;
- Mansionario;
 - Policy Whistleblowing;
 - Sistema Disciplinare;
 - Procedure ed istruzioni operative collegate ai reati presupposto previsti dall'art 25-*undecies* del D.Lgs. n. 231/2001;

Udine Mercati S.r.l. *Reati Ambientali*

- Regolamento Aziendale – *“Regolamento interno per l’utilizzo consapevole della strumentazione informatica e della rete internet e per la gestione degli archivi cartacei”*;
- Regolamento Aziendale – *“Modello organizzativo privacy”*;
- Regolamenti, procedure, istruzioni e moduli interni;
- Comunicazioni interne e ordini di servizio.

L’elenco completo e aggiornato della documentazione aziendale di riferimento (compresi istruzioni, moduli e procedure interni), delle comunicazioni interne e gli ordini di servizio in vigore sono disponibili presso gli uffici di competenza della sede di Udine.